SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 27 giugno 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della salute

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Repso» (leflunomide) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 2375/2011). *(11A08033)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zalasta» (olanzapina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 2376/2011). *(11A08034)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Adaptus» (delapril+manidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2377/2011). *(11A08035)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Delaman» (delapril+manidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2378/2011). *(11A08036)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Fragor» (delapril+manidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2379/2011). *(11A08037)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Osvaren» (calcio acetato e magnesio carbonato) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2380/2011). *(11A08038)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Pigreco» (delapril+manidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2381/2011). *(11A08039)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Riclassificazione del medicinale «Summa» (delapril+manidipina) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2382/2011). *(11A08040)*

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lamivudina Teva Pharma B.V» (lamivudina) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C 2369/2011). *(11A08054)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Brupenorfina Sun» *(11A08041)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide e Timololo DOC Generici» *(11A08042)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide e Timololo EG» *(11A08043)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Mylan Generics» *(11A08044)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide Tiefenbacher» *(11A08045)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Sandoz» *(11A08046)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kappagestrel» *(11A08047)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Letrozolo Actavis» *(11A08048)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levixiran» *(11A08049)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Actavis PTC» *(11A08050)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levofloxacina Chiesi» *(11A08051)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Riluzolo Crinos» *(11A08052)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropivacaina B. Braun» *(11A08053)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Augmentine 875/125 mg» *(11A08055)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Norvasc 10 mg» *(11A08056)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Delix 2,5 mg» *(11A08057)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Movicol» *(11A08058)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Aleve Tabs 220 mg» *(11A08059)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Nasonex 50 mcg» *(11A08060)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Aleve 220 mg» *(11A08061)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Amerini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08298)*

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Torgiano Rosso Riserva» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08299)*

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Torgiano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08300)*

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso Orvietano» o «Orvietano Rosso» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08301)*

DECRETO 16 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lago di Corbara» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08302)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cannonau di Sardegna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07802)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Alghero» o «Sardegna Alghero» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07803)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Carignano del Sulcis» o «Sardegna Carignano del Sulcis» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07804)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Girò di Cagliari» o «Sardegna Girò di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07805)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Malvasia di Cagliari» o «Sardegna Malvasia di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07806)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Mandrolisai» o «Sardegna Mandrolisai» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07807)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monica di Cagliari» o «Sardegna Monica di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07808)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Monica di Sardegna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07809)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Sorso Sennori» o «Moscato di Sorso» o «Moscato di Sennori» o «Sardegna Moscato di Sorso Sennori» o «Sardegna Moscato di Sorso» o «Sardegna Moscato di Sennori» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07810)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Nasco di Cagliari» o «Sardegna Nasco di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07811)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Nuragus di Cagliari» o «Sardegna Nuragus di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07812)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Arborea» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07813)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vernaccia di Oristano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07814)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Vermentino di Sardegna» o al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07815)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Vermentino di Gallura» o «Sardegna Vermentino di Gallura» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07816)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Sardegna Semidano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07817)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Malvasia di Bosa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07818)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Campidano di Terralba» o «Terralba» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07819)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Sardegna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07820)*

DECRETO 20 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Cagliari» o «Sardegna Moscato di Cagliari» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07821)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Castel del Monte» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07727)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Galatina» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07728)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colline Joniche Tarantine» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07729)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Copertino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07730)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cacc'e mmitte di Lucera» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07731)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Brindisi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07732)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Aleatico di Puglia» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07733)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Alezio» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07734)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «San Severo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07735)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Squinzano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07736)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Salice Salentino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07737)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso di Cerignola» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07738)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso Canosa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07739)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Rosso Barletta» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07740)*
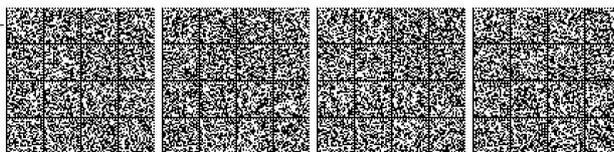
DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Ostuni» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07741)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Primitivo di Manduria» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. **(11A07742)DECRETO 24 maggio 2011**.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Nardò» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07743)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Orta Nova» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07744)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Matino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07745)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Moscato di Trani» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07746)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Martina» o «Martina Franca» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07747)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Locorotondo» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07748)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lizzano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07749)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Leverano» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07750)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Gravina» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07751)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Gioia del Colle» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07752)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Designazione della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Taranto e della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Brindisi quale autorità pubblica di controllo per la DOCG «Primitivo di Manduria Dolce Naturale» ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. *(11A07753)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Scavigna» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07822)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Verbicaro» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07823)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Donnici» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07824)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Cirò» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07825)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Bivongi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07826)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Greco di Bianco» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07827)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «San Vito di Luzzi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07828)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «S. Anna di Isola Capo Rizzuto» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07829)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Pollino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07830)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Melissa» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07831)*
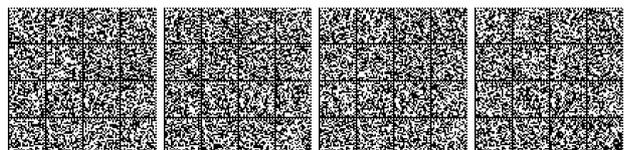
DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Lamezia» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07832)*

DECRETO 24 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Savuto» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A07833)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Altotiberini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08303)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Montefalco» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08304)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Assisi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08305)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Martani» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08306)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli Perugini» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08307)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Colli del Trasimeno» o «Trasimeno» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08308)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Todi» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08309)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOCG «Montefalco Sagrantino» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08310)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Candia dei Colli Apuani» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08311)*

DECRETO 31 maggio 2011.

Adeguamento del piano dei controlli per la DOC «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste» al decreto ministeriale 2 novembre 2010. *(11A08312)*
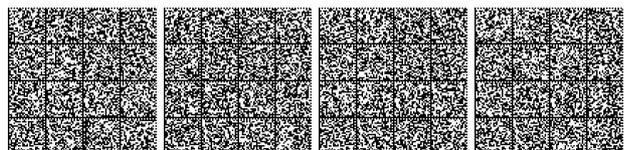
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro e nomina di una commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Corigliano Calabro;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Corigliano Calabro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Corigliano Calabro (Cosenza) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Rosalba Scialla - viceprefetto;

dott.ssa Eufemia Tarsia - viceprefetto aggiunto;

dott. Emilio Saverio Buda - dirigente area 1.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 136

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Corigliano Calabro (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Con ordinanza del 17 luglio 2010 il Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro ha disposto la custodia cautelare per 67 persone ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il suddetto provvedimento ha avuto quali destinatari anche due fratelli del sindaco di Corigliano Calabro, sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, mentre lo stesso primo cittadino è risultato iscritto nel registro degli indagati nel medesimo contesto investigativo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.

In relazione a tali vicende ed al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il Prefetto di Cosenza, con decreto del 23 settembre 2010, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

All'esito degli accertamenti effettuati, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto di Cosenza, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Rossano, ha redatto l'allegata relazione in data 18 marzo 2010, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Il lavoro svolto dalla commissione d'indagine, che si è avvalsa anche della documentazione trasmessa dalla D.D.A. di Catanzaro e di quella fornita dal Gruppo investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza, ha preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ed il contesto ambientale ove si colloca l'ente locale, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e la locale consorteria.

La relazione redatta dalla suddetta commissione ha messo in rilievo come, nel corso della campagna elettorale del 2009, il sindaco abbia intrattenuto rapporti con soggetti vicini se non organici agli ambienti della malavita organizzata che hanno posto in essere una sistematica attività di sostegno e di appoggio a favore dei futuro sindaco, soprattutto nelle zone ove la locale cosca ha, da sempre, un radicato controllo del territorio.

Elementi sintomatici di un condizionamento dell'amministrazione da parte della criminalità organizzata sono stati rinvenuti nei particolari legami tra uno dei componenti della giunta comunale ed i fratelli del primo cittadino interessati dalla menzionata ordinanza di custodia cautelare. Viene inoltre rilevato che parte dei componenti dell'attuale compagine politica sono gravati da precedenti penali, pregiudizi rilevati peraltro anche nei confronti di funzionari e dipendenti dell'ente locale, alcuni dei quali ritenuti organici o contigui alla malavita organizzata.

L'attività di accesso ha riscontrato, all'interno dell'ente, un contesto generale di diffusa illegalità, elemento che costituisce una delle condizioni tipiche per il determinarsi del condizionamento mafioso, essendo evidente che di fronte ad un sistema rigoroso e rispettoso delle norme, l'infiltrazione mafiosa si manifesta con il ricorso a sistemi coercitivi, mentre la penetrazione risulta più agevole in condizioni di disordine organizzativo, di sviamento dell'attività di gestione, di mancanza di rispetto generalizzata delle procedure amministrative, consentendo tali circostanze che l'illegalità faccia da schermo all'infiltrazione delle cosche locali.

Nella relazione prefettizia viene posta in rilievo un'illegittima ed anomala commistione nella gestione degli affidamenti di lavori pubblici, rappresentata da un'indebita ingerenza degli organi politici sull'operato degli organi amministrativi, in contrasto con il principio di separazione dei poteri di indirizzo e programmazione propri degli organi politici da quelli gestionali imputabili all'apparato dirigente.

Le modalità di conferimento degli incarichi sono spesso risultate connotate da irregolarità, come rivelato in particolare dall'esame di un fascicolo relativo al programma denominato «coordinamento delle attività del centro storico», tale iniziativa sarebbe stata finalizzata alla realizzazione di attività progettuali nonché alla costituzione di una specifica struttura di assistenza tecnica composta da professionisti esterni specializzati in vari settori. La commissione d'indagine ha evidenziato che l'intera procedura è risultata caratterizzata da molteplici illegittimità e mancanza dei requisiti di trasparenza. In particolare è stata messa in rilievo la mancanza di qualsiasi riferimento alla tipologia e/o alle caratteristiche di ciò che si intendeva progettare; non sono stati rinvenuti i curricula dei professionisti incaricati e manca qualsiasi dato concernente la misura dei compensi come invece richiesto dalla normativa di settore. Lo stesso sindaco ha nominato direttamente ed illegittimamente i componenti della suddetta struttura, uno dei quali connotato da legami con la stessa famiglia del sindaco e sorella di un soggetto coinvolto nella menzionata operazione giudiziaria. In questo quadro assume indubbia significatività indiziaria la circostanza che la nomina dei suddetti professionisti è stata revocata lo stesso giorno in cui il Prefetto di Cosenza ha disposto l'accesso al comune.

Elementi sintomatici dell'incapacità dell'amministrazione locale di far fronte alle ingerenze della criminalità organizzata sono stati posti in rilievo nel settore degli appalti pubblici ove alcune ditte legate alla locale criminalità, in primo luogo quelle riconducibili ai fratelli del Sindaco, sottoposte a sequestro nell'ambito della suddetta indagine giudiziaria, hanno ottenuto l'affidamento di subappalti con modalità e procedure illegittime.

Nel rapporto stilato dalla Guardia di Finanza in relazione all'appalto concernente «lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità della frazione scalo» viene fatto riferimento ai contatti intercorsi, tra l'assessore ai lavori pubblici ed uno dei suddetti fratelli del sindaco, nell'area del cantiere per pianificare lo svolgimento dei lavori, in data antecedente il perfezionamento del contratto di subappalto. Un elemento sintomatico della mancanza di libertà gestionale dell'imprenditore aggiudicatario dei lavori è inoltre rappresentato dal contenuto di una conversazione captata nel corso delle indagini nella quale lo stesso imprenditore aggiudicatario chiedeva ad uno dei fratelli del sindaco di indicargli i nominativi delle imprese cui affidare l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei materiali. Lo stesso imprenditore si adeguava alle indicazioni ricevute formalizzando i contratti di subappalto e fornitura secondo le istruzioni allo stesso impartite.
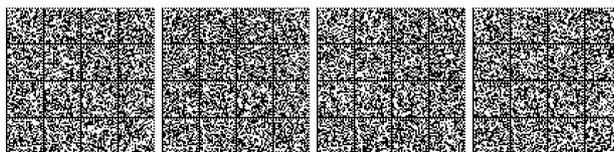
Indicativa del penetrante condizionamento dell'amministrazione comunale posto in essere da parte della criminalità organizzata è la circostanza che le aziende riconducibili ai fratelli del sindaco hanno effettivamente iniziato a lavorare molto tempo prima della stipula del contratto di subappalto e prima ancora che l'impresa aggiudicataria sottoscrivesse il proprio contratto, in evidente violazione di quanto disposto dal codice dei contratti.

Diffuse e sistematiche irregolarità sono state accertate anche nell'ambito dei lavori disposti con ordinanze contingibili ed urgenti e quelle di somma urgenza.

Viene messo in rilievo, dettagliatamente, come l'amministrazione comunale, in occasione delle emergenze climatiche dell'autunno-inverno 2010, abbia emesso una serie di ordinanze di somma urgenza che, ad eccezione di una, sono tutte state adottate direttamente dal sindaco, in violazione della normativa vigente e, spesso, senza che ne ricorressero i relativi presupposti. Le stesse peraltro non sono state successivamente regolarizzate nei termini richiesti dalla vigente normativa.

Emblematica a tal riguardo risulta essere la circostanza che la regione ha ritenuto di non accordare al comune i richiesti rimborsi a causa delle irregolarità riscontrate nella documentazione relativa alle suddette ordinanze.

La relazione prefettizia ha evidenziato che l'amministratore unico della società alla quale sono stati affidati, in tale periodo, la maggior parte dei lavori di somma urgenza, per importi largamente più rilevanti rispetto a quelli affidati ad altre ditte, è strettamente legato, anche per rapporti di lavoro, ai più volte menzionati fratelli del primo cittadino.

Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno messo in evidenza che le società riconducibili ai fratelli del primo cittadino pur non essendo formalmente affidatarie, intervennero comunque nell'esecuzione di lavori grazie al sistema dei noli a caldo pattuiti sulla base di semplici accordi verbali tra le due società. Anche in questo caso parte degli interventi oggetto del sub affidamento vennero effettuati prima ancora che il sindaco firmasse l'ordinanza di affidamento dei lavori.

L'organo ispettivo ha inoltre proceduto all'esame di alcune licenze e autorizzazioni commerciali. È stato preso in esame in particolare il carteggio relativo ad un'autorizzazione amministrativa per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rilasciata alla convivente di un noto esponente della locale criminalità organizzata che si era fortemente impegnato a favore del futuro sindaco nella campagna elettorale all'esito della quale la stessa risultò eletta. È stato accertato al riguardo che l'attuale sindaco già prima della sua elezione intercedette presso i competenti uffici comunali per il rilascio della menzionata licenza.

Gravi irregolarità ha evidenziato anche l'esame degli atti relativi ad un'autorizzazione amministrativa rilasciata ad un soggetto destinatario della suddetta ordinanza di custodia cautelare in carcere, già sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s. ed a cui carico risultano condanne penali per reati di particolare allarme sociale. Nel fascicolo d'ufficio è stato rinvenuto il certificato del casellario giudiziale in cui è riportata la suddetta condanna.

Benché fosse pertanto evidente la sussistenza di una causa ostativa al rilascio della licenza gli uffici comunali rilasciarono ugualmente la richiesta autorizzazione.

Nella relazione della commissione d'indagine viene segnalato, come elemento caratterizzante l'intera struttura comunale, il mancato ricorso, nella quasi totalità dei casi, alle cautele antimafia.

Infatti sia nel settore del commercio sia in quello dei lavori pubblici, anche allorquando sono stati trattati carteggi che interessavano soggetti coinvolti in indagini antimafia, questi ultimi hanno visto accogliere le proprie istanze senza che l'amministrazione abbia mai richiesto, nemmeno a campione, la relativa comunicazione antimafia.

Ulteriori criticità sono emerse dall'esame degli atti relativi alla gestione del mercato ittico. Una delle prime delibere adottate dalla giunta, anche in questo caso operando un'illegittima invasione delle competenze assegnate all'apparato burocratico, attiene alla voltura della concessione di un box per lo svolgimento di attività commerciale, disposta senza alcuna attività istruttoria e comparazione di interessi, avvenuta solamente sei giorni dopo la richiesta, a favore di una ditta riconducibile ad uno dei sostenitori del sindaco durante la campagna elettorale, nipote del capo storico della locale cosca.

Il quadro di compromissione che emerge dalla relazione del Prefetto di Cosenza e tanto più allarmante se si considera il breve arco temporale in cui ha operato l'attuale amministrazione.

La relazione della commissione d'indagine ha fatto emergere come l'apparato burocratico e quello politico, ed in particolare il primo cittadino, abbiano in alcuni casi tollerato ed in altri casi consentito la presenza e l'intromissione, nella vita dell'ente, di ditte o soggetti legati alla locale criminalità organizzata che tendono ad estendere i propri ambiti di attività infiltrandosi in particolare nelle attività imprenditoriali e negli appalti pubblici. Sin dal momento dell'insediamento gli organi politici sono apparsi consapevoli del regime di illegalità e di sviamento dell'attività amministrativa ma, quantomeno, incapace di rimuoverlo; l'attività svolta dalla compagine eletta è apparsa anzi, per molti versi, funzionale al mantenimento di determinati assetti di inefficienza ed illegalità dell'apparato amministrativo che hanno favorito gli interessi diretti o indiretti della locale consorteria.

L'insieme dei suesposti elementi denotano con palese evidenza forme di condizionamento del procedimento di formazione della volontà degli organi, essendo questo inciso dai collegamenti che hanno compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale, determinando deviazioni nella conduzione di settori cruciali dell'ente, come quello degli appalti pubblici.

Ritengo pertanto che, sulla base di tali elementi, ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con l'affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria, per rimuovere gli effetti delle predette anomalie, anche in virtù degli speciali poteri di cui all'art. 145 del medesimo decreto legislativo.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 8 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI
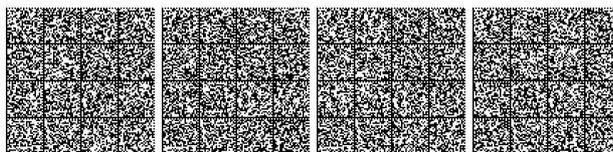
Prot. n. 98/2011/R/OES

Cosenza, 18 marzo 2011

AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Corigliano Calabro. Relazione ai sensi dell'art. 143, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'art. 2, comma 30, della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Con riferimento alla delega conferita con D.M. n. 17102/128/26 (5) del 22 settembre 2010, si comunica che la Commissione nominata con provvedimento nr. 42550/13.3./Gab del 23 settembre 2010 per effettuare, presso il Comune di Corigliano Calabro, gli accertamenti previsti dall'art. 1, comma 4, D.L. n. 629/1982, convertito con L. n. 726/1982, ha depositato in data 5 febbraio 2011 la propria relazione, che si trasmette unitamente alla documentazione alla stessa allegata.

Gli esiti dell'accesso sono stati esaminati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica - integrato con la partecipazione del Procuratore Capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica di Rossano-, sentito in data 9 marzo 2011, che ha condiviso con lo scrivente le valutazioni che qui di seguito si rassegnano.

1. Il Sindaco del Comune di Corigliano Calabro – OMISSIS -, sostenuta da una coalizione di centro-destra, veniva eletta in seguito alle consultazioni svoltesi il 6-7 giugno 2009 e al successivo ballottaggio del 21 e 22 giugno 2009.

Corigliano Calabro, con i suoi 38.241 abitanti, è il Comune più grande di questa provincia, dopo il capoluogo, e si connota per rilevanti attività economiche, come nei settori dell'agricoltura, del turismo e anche della pesca, disponendo di una importante struttura portuale.

Il territorio è però da tempo interessato da fenomeni di criminalità organizzata, come confermato, da ultimo, dall'indagine "*Santa Tecla*". Questa è la denominazione attribuita a un'importante operazione condotta in data 21 luglio 2010, allorquando veniva data esecuzione all'ordinanza n. 150/2010 del 17 luglio 2010, emessa dal G.I.P. di Catanzaro, con cui veniva disposta la custodia cautelare per 67 persone ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere di
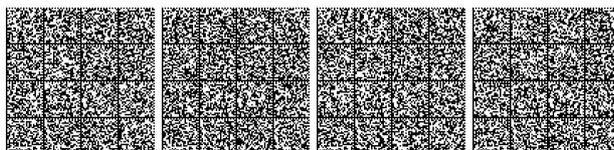
stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, estorsione, usura e sfruttamento della prostituzione. In pari data, con provvedimento n. 172/2010, il G.I.P. di Catanzaro disponeva il sequestro, ai sensi degli artt. 321 comma 2 c.p.p. – 240 c.p. e 12 sexies D.L. 306/1992 di numerosi beni –in particolare società e aziende-, nonché di conti correnti bancari.

L'operazione "*Santa Tecla*" ha consentito di confermare l'esistenza e l'operatività, nel territorio di Corigliano Calabro, di una organizzazione criminale denominata, per l'appunto, "*Locale di Corigliano*", di cui sono stati censiti affari e organigramma, collegata al clan dominante nel cirotano, facente capo alla potente famiglia – OMISSIS -.

Il "*Locale di Corigliano*" ha avuto quale figura di riferimento, per così dire, "storica", il pluripregiudicato, nonché capo della cosca, – OMISSIS -. Fu, infatti, – OMISSIS - a promuovere, alla fine degli anni '80, il distacco dei coriglianesi dal *locale* di Sibari e, quindi, la costituzione di un *locale* autonomo, – OMISSIS -.

– OMISSIS -, si ingeriva tra l'altro nel settore della pesca, segnatamente nella frazione di Schiavonea di Corigliano Calabro. Tale aspetto veniva peraltro evidenziato in un passo della "***Relazione sulla situazione della criminalità in Calabria***" approvata il **12 ottobre 1993** dalla **Commissione Parlamentare Antimafia**:

" *Negli anni 80 si è avuta una apparente calma. Questo lungo periodo ha visto l'affermarsi di* – OMISSIS -, *un personaggio che gravita prevalentemente nella zona di Schiavonea.* – OMISSIS - *è riuscito a monopolizzare le attività del mercato ittico e si è abilmente inserito in tutte le provvidenze statali e regionali relative a finanziamenti e contributi per il sostegno della pesca e per l'acquisto di imbarcazioni*".

Questo profilo appare d'interesse, posto che, come evidenziato nella relazione della Commissione di accesso, molti parenti del – OMISSIS - continuano tuttora a operare proprio presso il mercato ittico.

Numerosi procedimenti penali hanno dimostrato la persistente pericolosità del *Locale* di Corigliano Calabro.

L'operazione "*Santa Tecla*" rappresenta non solo un momento di particolare rilievo nell'azione di contrasto operata dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine, ma anche una conferma della persistente operatività della cosca che, oltre a rendersi responsabile di gravissimi reati, esercita le proprie attività delittuose nel campo delle estorsioni, dell'usura, dello sfruttamento della prostituzione, nel traffico di sostanze stupefacenti.

Un dato di particolare rilevanza, emerso sempre grazie all'operazione "*Santa Tecla*" è quello relativo alle infiltrazioni della '*ndrangheta* nel settore imprenditoriale e in particolare nel settore del movimento terra e edile in genere, così come negli appalti di servizi, mediante la costituzione di imprese che

hanno, appunto "*ndranghetisticamente*", assunto posizioni di monopolio e che sono state costituite e finanziate col provento delle attività criminose.

2. L'attuale Sindaco di Corigliano Calabro, - **OMISSIS - lei stessa sottoposta a indagini per il reato di cui agli artt. 110, 416-bis C.P. nel medesimo contesto investigativo da cui è scaturita l'operazione "*Santa Tecla*"**-, è stata eletta, alla guida di una coalizione di centro-destra, in seguito alle consultazioni elettorali svoltesi nel giugno del 2009.

Ed è proprio la famiglia del Sindaco a essere stata pesantemente colpita dall'operazione "*Santa Tecla*".

Infatti, **due fratelli del Sindaco,** - OMISSIS -, **sono stati tratti in arresto, mentre altri sette familiari sono indagati**: questi ultimi hanno ricevuto informazione di garanzia, per i delitti di cui agli artt. 110 C.P. e 12-quinquies D.L. 8.6.1992, n. 306, conv. con L. 7 agosto 1992, n. 356 (Trasferimento fraudolento di valori in concorso).

Inoltre, con il predetto provvedimento n. 172/2010, il G.I.P. di Catanzaro ha tra l'altro disposto il sequestro di beni, tra cui società e aziende, nonché di conti correnti bancari intestati o riconducibili agli stessi fratelli del Sindaco e agli altri suoi parenti.

Particolarmente grave appare la posizione di - **OMISSIS** -, cui sono contestati, tra gli altri, i delitti di associazione di stampo mafioso ed estorsione: infatti, dagli atti del procedimento emerge che i predetti erano consapevolmente inseriti in seno al sodalizio mafioso in esame, al punto da assumere il grado criminale di "*contrasti onorati*"[1].

Nell'ordinanza di custodia cautelare i - **OMISSIS** - vengono definiti "***imprenditori di riferimento della cosca che, per loro tramite, si ingerisce in appalti pubblici e privati.*** *In particolare, costoro* ***hanno assunto, ndranghetisticamente, una posizione di sostanziale monopolio negli appalti edili*** *ed in cambio assicurano alla cosca finanziamenti costanti specie per il pagamento dei c.d. stipendi degli associati e per il sostentamento delle famiglie degli associati detenuti*".[2] Gli - **OMISSIS** - hanno, infatti, utilizzato "*in maniera sistematica, secondo un clichè oramai collaudato, la carica di intimidazione della cosca per aumentare il proprio portafogli clienti*".[3]

Conseguentemente i predetti hanno finito per gestire " *un vero e proprio gruppo imprenditoriale che ha monopolizzato le commesse edili e, negli ultimi anni, si è esteso ad ulteriori settori imprenditoriali*" [4], che, secondo la ricostruzione del

---

[1] OMISSIS
[2] OMISSIS
[3] OMISSIS
[4] OMISSIS
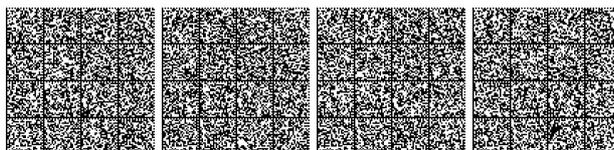
G.I.P., avevano dovuto intestare ai rispettivi figli e ad alcuni parenti o affini poiché erano stati indagati "*di partecipazione al sodalizio ndranghetistico coriglianese*".

A conferma della gravità della loro posizione, deve rappresentarsi che - **OMISSIS** - **sono stati sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'art. 41 bis, dell'Ordinamento Penitenziario**: solo nello scorso mese di dicembre - **OMISSIS** - è stato posto agli arresti domiciliari per motivi di salute.

3. La Commissione si è ampiamente soffermata sui contatti che, nel corso della campagna elettorale del 2009, **il Sindaco ha intrattenuto con soggetti vicini, se non organici agli ambienti della malavita organizzata.**

Nel Capitolo 3, par. 4, della relazione sono stati approfonditi anzitutto alcuni profili inerenti lo svolgimento della campagna elettorale e sui contatti che l'attuale Sindaco, a prescindere dai suoi legami familiari, ebbe con soggetti collegati ad ambienti malavitosi, emersi dalle attività tecniche che proprio in quel periodo erano in corso nell'ambito delle indagini che avrebbero portato all'operazione "*Santa Tecla*".

Da queste attività di indagine emergeva "*una sistematica attività di sostegno e di appoggio a favore di* - **OMISSIS** - *ad opera di esponenti della criminalità organizzata coriglianese nell'ambito della campagna elettorale per l'elezione alla carica di Sindaco di Corigliano, consistenti in interventi diretti per la raccolta di voti in determinati quartieri e/o categorie di lavoratori, nell'attività di affissione dei manifesti elettorali, nella presenza di alcuni di questi soggetti in occasione dei comizi elettorali tenuti dai candidati concorrenti*".[5]

In particolare, sono stati accertati intensi rapporti tra - **OMISSIS** - e - **OMISSIS** -, già sorvegliato speciale, noto esponente della criminalità organizzata locale, ritenuto da tempo inserito nello schieramento delinquenziale facente capo al pluripregiudicato - **OMISSIS** -.

Significative, ai fini che qui interessano, le conversazioni intercettate già nel 2008 quando, ipotizzandosi elezioni comunali –mai svoltesi a causa di una pronuncia giurisdizionale-, - **OMISSIS** - organizzava anticipatamente la propria propaganda elettorale rivolgendosi proprio al - **OMISSIS** -, chiedendogli di accompagnarla personalmente in alcuni quartieri di Corigliano ove maggiore era la di lui influenza criminale [6].

Le attività tecniche condotte dal G.I.C.O. hanno consentito di accertare gli intensi rapporti che vi furono nella fase pre-elettorale delle consultazioni del 2009, tra - **OMISSIS** - e - **OMISSIS** -, che manifestava un forte interesse all'elezione della predetta ponendo in essere un'attività di propaganda elettorale mediante affissioni di manifesti, impegnandosi personalmente nella ricerca di voti fino ad

[5] OMISSIS
[6] OMISSI
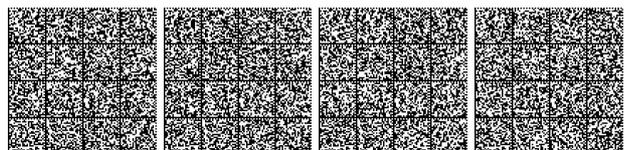
ipotizzare - per come si evince da alcune intercettazioni – presumibili forme di intimidazione nei confronti degli oppositori con l'uso di una terminologia alquanto "incisiva".[7]

Le attività tecniche del G.I.C.O. hanno altresì evidenziato i rapporti, durante la campagna elettorale del 2009, tra - OMISSIS - e due nipoti di - OMISSIS -, vale a dire - OMISSIS -, e - OMISSIS -.[8]

A tale riguardo si può citare un'intercettazione del – OMISSIS -, nel corso della quale - OMISSIS - rassicurava - OMISSIS - circa il totale appoggio che le garantiva la categoria dei marinai sia nell'apporto dei voti, sia nell'astensione a presenziare nei comizi degli altri candidati a Sindaco.[9]

Ancora, in data 6.6.2009, – OMISSIS - e – OMISSIS - commentavano il comizio di un altro candidato e, in quella circostanza, il futuro Sindaco sottolineava l'importanza, per la vittoria finale, dei voti raccolti a Schiavonea, per i quali il suo interlocutore la rassicurava nuovamente garantendole il pieno appoggio.[10]

- OMISSIS - –indipendentemente dai suoi legami familiari – intrattenne quindi, durante la campagna elettorale, rapporti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata o comunque contigui, quanto meno per ragioni di parentela, alla stessa. Proprio l'intensità di questi rapporti, quale emerge dagli atti di indagine, induce a ritenere che la valenza criminale del – OMISSIS - o gli ambienti familiari del – OMISSIS - o del – OMISSIS - non potevano essere ignoti alla – OMISSIS - o almeno ai potenziali elettori, soprattutto nella zona di Schiavonea, ambito territoriale ove la cosca – OMISSIS - è da sempre fortemente presente, operando, come si è già evidenziato, nel settore della pesca.

4. Anche per quanto concerne più specificamente la procedura elettorale, sono emersi elementi di interesse.

In particolare, in tre delle sei liste elettorali che sostenevano – OMISSIS -, sono stati candidati soggetti "vicini" ai contesti da cui è scaturita l'operazione "Santa Tecla", uno dei quali, – OMISSIS -, figura addirittura tra i 67 arrestati.

Inoltre, nella lista – OMISSIS - si candidava e veniva effettivamente eletta – OMISSIS -, nipote del pluripregiudicato e capo della cosca – OMISSIS - e sorella del già citato – OMISSIS -.

Appare opportuno evidenziare che il padre di – OMISSIS -, – OMISSIS -, recentemente deceduto, non era solo il fratello del più noto – OMISSIS -, ma egli stesso era contiguo agli ambienti della criminalità organizzata.

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS
[9] OMISSIS
[10] OMISSIS

- OMISSIS -

Risultava pertanto particolarmente rilevante, sia pure in maniera non determinante, l'affermazione - OMISSIS - nel quartiere di - OMISSIS -, ove prevaleva con una percentuale pari al - OMISSIS -

Appare quindi logico, visti i risultati, l'interesse, emerso dalle intercettazioni, che prima del voto - OMISSIS - aveva manifestato per la frazione - OMISSIS -.

5. Un singolare aspetto, emerso nel corso delle attività di verifica, è che ben 3 **nipoti e una figlia di - OMISSIS - hanno prestato la loro attività presso i seggi elettorali.**

In particolare due **nipoti** del - OMISSIS -, - OMISSIS -, hanno svolto le funzioni di **scrutatore**, rispettivamente presso le Sezioni - OMISSIS -.

Hanno svolto invece le funzioni di Segretario del Seggio - OMISSIS -, e - OMISSIS -: le stesse sono, rispettivamente, **nipote** e **figlia** di - OMISSIS -.

- OMISSIS -

6. Quanto alla composizione dell'attuale giunta, la commissione ha evidenziato i rapporti, anche professionali, fra l'assessore - OMISSIS - e i - OMISSIS -, avendo questo, tra l'altro, curato la pratica relativa al condono edilizio del - OMISSIS-, agli stessi riconducibile.

Per quanto concerne il consiglio comunale, si è già fatto riferimento alla circostanza, invero significativa, che uno dei consiglieri, - OMISSIS -, eletta in una delle liste che sostenevano - OMISSIS -, è nipote di - OMISSIS -.

Nel capitolo 5 della relazione (pag. 47 e segg.ti) sono posti in evidenza i precedenti e i pregiudizi penali esistenti a carico di alcuni consiglieri comunali, - OMISSIS -

Pregiudizi e procedimenti penali di rilievo sono stati accertati anche a carico di diversi funzionari e dipendenti comunali (pag.66 e segg.ti della relazione), - OMISSIS -

7. In linea di massima le attività di accesso hanno evidenziato situazioni che inficiano gravemente il buon andamento o l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi:

- L'apparato burocratico è apparso in genere insufficiente sul piano quantitativo, così come su quello qualitativo.
- Impropria e dannosa commistione di ruoli tra vertice politico - amministrativo e apparato burocratico.
- Mancanza di efficaci forme di controllo interno.
- Scarsa trasparenza derivante dalla mancata pubblicazione delle determine dirigenziali.

- Mancato ricorso alle cautele antimafia, posto che non vengono quasi mai acquisite le comunicazioni o le informazioni ex artt. 3 e 10, D.P.R. n. 252/1998, né vengono effettuati controlli ex post delle autocertificazioni;
- Il conferimento degli incarichi è risultato in casi particolarmente significativi connotato da irregolarità. La Commissione ha segnalato, in particolare:

- OMISSIS -

- Nel settore degli appalti, è stato riscontrato un abnorme, illegittimo ricorso all'affidamento diretto in via d'urgenza: in appena otto mesi l'attuale Sindaco ha assegnato lavori di somma urgenza, la maggior parte dei quali non è stata regolarizzata come previsto dalla legge, per un importo globale, limitatamente a quelli riportati in relazione, pari a € **2.331.655,84.**
- Inoltre gli interventi di somma urgenza vengono affidati dal Sindaco con ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi degli artt. 50 o 54 T.U.E.L., in violazione degli artt. 146 e 147, D.P.R. n. 554/1999 e, sovente, senza che ricorrano i relativi presupposti;
  Su un importo globale di **2.331.655,84 di euro , ben 2.213.705, 84 euro di lavori, sono stati affidati a 13 imprese, sempre con ordinanza,** tra il settembre 2009 e marzo 2010, in occasione di alcune emergenze climatiche. Le procedure seguite sono state connotate da tali, evidenti irregolarità – diffusamente illustrate nella relazione della Commissione- da indurre il Presidente della Regione, nella sua qualità di Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale, a non concedere al Comune alcun contributo, - OMISSIS -
- La commissione ha ampiamente riferito in relazione circa il sistematico ricorso alla proroga dei contratti, di talché per la quasi totalità dei servizi non si ricorre da anni alle procedure a evidenza pubblica: conseguentemente, in violazione delle norme vigenti, contratti risalenti negli anni vengono ripetutamente prorogati. Peraltro per nessuno di tali affidamenti è stato riscontrato il ricorso alle cautele antimafia. Si tratta in particolare dei seguenti servizi:
  - Gestione e manutenzione egli impianti di depurazione;
  - Mantenimento dei cani randagi
  - Manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione
  - Servizio di refezione scolastica
  - Servizio di pulizia degli immobili comunali
- La relazione dà conto delle notevoli criticità riscontrate nella gestione del mercato ittico e dei box allo stesso adiacenti, peraltro realizzati irregolarmente negli anni scorsi sul demanio marittimo. Il Comune non ha mai esercitato una seria azione di controllo, con il conseguente mancato pagamento dei canoni, o l'occupazione *sine titulo* di alcuni box. Gli interventi

adottati dall'attuale Amministrazione sono stati in genere determinati dalle iniziative della Capitaneria di Porto, dell'Autorità Portuale o dell'ASP.

- Ulteriore criticità è connessa alle inefficienze, riscontrate in più occasioni dalla Corte dei Conti, per quanto riguarda la riscossione dei tributi.
- La relazione si è altresì soffermata sulla situazione critica delle finanze comunali, che potrà peraltro ulteriormente aggravarsi a causa degli oneri derivanti dalle segnalate irregolarità nella gestione delle somme urgenze e dagli ingentissimo carico di oneri economici privi di copertura finanziaria.

8. Il quadro così sintetizzato denota pertanto un generale stato di precaria funzionalità dell'Ente e soprattutto una legalità "debole", in un contesto caratterizzato dalla pervasiva presenza della malavita organizzata. Il Comune, proprio in ragione delle anzidette problematiche, non appare in grado di costituire un filtro efficace alle inevitabili pressioni che da un siffatto, difficile contesto derivano.

In questo quadro devono essere letti i seguenti elementi, che sono emersi nelle attività ispettive e che appaiono, unitamente a altri, diffusamente esposti nella relazione, meritevoli di particolare valutazione, nella loro valenza sintomatica di un condizionamento del Comune da parte di ambienti malavitosi:

A. <u>Rilascio titoli autorizzatori a</u> - OMISSIS -
- OMISSIS -

Dall'esame del carteggio è emerso che in data 11 giugno 2009 –quindi pochi giorni dopo l'intervento dell'attuale Sindaco- venivano effettivamente rilasciate, in subingresso, autorizzazioni amministrative per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Quanto alla licenza relativa ai giochi, si è constatato che - OMISSIS - ha presentato la relativa documentazione circa l'istallazione di 2 apparecchi subito dopo l'elezione della - OMISSIS -, vale a dire il 9 luglio 2009. La relativa licenza veniva rilasciata pochi giorni dopo, ovvero il 22 luglio 2009.

Le predette conversazioni assumono quindi rilevanza nella misura in cui dimostrano come l'attuale Sindaco, già prima della sua elezione, intercedeva presso i competenti uffici comunali per il rilascio di una licenza a favore della convivente di un soggetto notoriamente malavitoso, suo sostenitore in campagna elettorale.

B. <u>Rilascio titoli autorizzatori a</u> - OMISSIS -
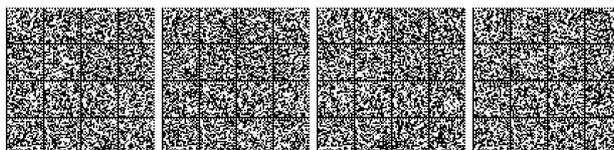
Allo stesso veniva rilasciata, in data 22 luglio 2009, in subingresso, una licenza amministrativa per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- OMISSIS -, tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "Santa Tecla", risulta inserito nei contesti malavitosi del "*Locale di Corigliano Calabro*". Sottoposto ad avviso orale - OMISSIS -, in data - OMISSIS - veniva sottoposto alla **sorveglianza Speciale di P.S.** per la durata di anni due.
Lo stesso è stato condannato, in data - OMISSIS -, alla pena di 20 mesi di reclusione per violazione del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti (art. 110 C.P., art. 73 comma 1 D.P.R. 09.10.1990 nr. 309).
La commissione di accesso ha evidenziato notevoli irregolarità.
Agli atti è stato, infatti, rinvenuto il certificato del casellario giudiziale, da cui si evince la predetta condanna: era pertanto **evidente la sussistenza di una causa ostativa al rilascio della licenza, ai sensi dell'art. 2, comma 4, L. 25 agosto 1991, n. 287, all'epoca vigente**[11]. **Ciononostante gli uffici comunali rilasciarono la licenza, consentendo così a un soggetto malavitoso e sorvegliato speciale, di esercitare liberamente la propria attività.**

C. Rilascio titoli autorizzatori a - OMISSIS -

- OMISSIS - venivano rilasciate tra il settembre e il dicembre 2009 autorizzazioni amministrative di pubblico esercizio, per esercizio gioco lecito delle carte e per l'esercizio di una sala giochi con apparecchiature elettroniche.
Anche - OMISSIS -, come - OMISSIS -, è ritenuto elemento inserito nel tessuto della criminalità di Corigliano Calabro.
Già sottoposto ad avviso orale, a suo carico figurano diversi pregiudizi penali per i reati di lesioni personali e rapina in concorso; detenzione di sostanze stupefacenti; sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento, ingresso clandestino di cittadini irregolari e associazione di tipo mafioso in concorso.
Lo stesso è stato condannato con sentenza del - OMISSIS -, alla pena di mesi 14 di reclusione, per violazioni del T.U. sulla disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (art. 110 CP, art. 73 comma 4

[11] La norma in parola è stata, infatti, abrogata dal comma 7 dell'art. 71 e dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 85, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. È però evidente che in quel momento la licenza non doveva essere rilasciata.

DPR 309/90). Il reato veniva poi dichiarato estinto ai sensi dell'art. 167 CP.

La commissione ha evidenziato che nel carteggio relativo al rilascio dei titoli autorizzatori è stata rinvenuta un'autocertificazione con la quale il medesimo dichiarava "*di non aver riportato mai condanna penale. Il proprio casellario giudiziario risulta essere nulla*".

In realtà il certificato del Casellario Giudiziale acquisito dal Comune, recante data - OMISSIS -, attestava che nei suoi confronti era stata emessa la predetta sentenza di condanna. Al riguardo, pur non potendosi ritenere sussistente formalmente una carenza dei requisiti morali di cui alla legge n. 287/1991, è innegabile che **l'autocertificazione del - OMISSIS - attestava falsamente l'assenza di condanne a suo carico. Nessuna iniziativa è stata al riguardo adottata dall'ufficio comunale.**

D. Pratica relativa - OMISSIS -

In favore della - OMISSIS - veniva rilasciata una licenza per spettacoli e trattenimenti ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. e alcune autorizzazioni provvisorie per somministrazione di alimenti e bevande, da esercitare presso una porzione di un fabbricato industriale, presa in locazione nella zona industriale di Corigliano Calabro.

Il rilascio di queste licenze è avvenuto pochi mesi dopo l'elezione del Sindaco e fino al marzo 2010, epoca in cui intervenne il NAS dei Carabinieri che rilevò diverse irregolarità.

La commissione ha esaminato la composizione societaria della - OMISSIS -, che è la seguente :

- OMISSIS -

Le persone sopracitate, sono divenute titolari della Società per effetto di un trasferimento di proprietà. Difatti, in origine, tale società era posseduta dal - OMISSIS -, padre di - OMISSIS -.

- OMISSIS - era fratello del pluripregiudicato - OMISSIS -, ed era egli stesso elemento di spicco della malavita di Corigliano Calabro.

E. Lavori di - OMISSIS -

Questo appalto - OMISSIS - veniva aggiudicato all'impresa - OMISSIS -.

Questa affidava lavorazioni in subappalto all'impresa - OMISSIS - e stipulava inoltre un contratto di fornitura, con l'impresa- OMISSIS -: i titolari delle predette ditte sono, rispettivamente, figli di - OMISSIS -, nonché nipoti del - OMISSIS -,

ed entrambe le ditte sono state sequestrate nell'ambito dell'operazione "*Santa Tecla*".
La relazione pone l'accento sulla irregolarità del contratto di subappalto in ragione della mancanza di qualsiasi riferimento al corrispettivo e della conseguente carenza di un elemento fondamentale nel rapporto contrattuale, ovvero la determinatezza o almeno la determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione. Dalle attività investigative era peraltro emerso che il titolare della ditta aggiudicataria era stato più volte "*consigliato*" di rifornirsi dagli impianti dei – OMISSIS - per l'acquisto dei materiali necessari alla bitumazione.
Il G.I.C.O. ha identificato uno degli autori di questi interventi nella persona del sig. – OMISSIS -, titolare della ditta– OMISSIS -, descritto come soggetto strettamente collegato, attraverso le aziende a lui riconducibili, a – OMISSIS -. [12]
Il G.I.C.O. ha inoltre riferito in merito ai contatti intercorsi tra – OMISSIS - e l'assessore – OMISSIS - che, in data – OMISSIS -, invitava lo stesso – OMISSIS - a raggiungerlo nei pressi della rotatoria interessata dai lavori.
Elemento particolarmente indicativo della mancanza di "libertà" gestionale dell' imprenditore aggiudicatario dell'appalto, è costituito da una conversazione captata il – OMISSIS -, nel corso della quale lo stesso chiedeva a – OMISSIS - di indicargli addirittura i nominativi delle imprese cui affidare, rispettivamente, l'esecuzione dei lavori e la fornitura del bitume. L'imprenditore si adeguava alle indicazioni impartitegli[13], formalizzando i contratti di subappalto e fornitura, redatti secondo le indicazioni di – OMISSIS -.
Le attività ispettive svolte dalla Commissione hanno altresì consentito di accertare che le aziende degli – OMISSIS - hanno effettivamente iniziato a lavorare molto prima della stipula del contratto di subappalto e dell'approvazione da parte del Comune, in violazione dell'art. 118 del Codice dei contratti pubblici, prima ancora che il titolare dell'impresa appaltatrice sottoscrivesse il *proprio* contratto.

F. Lavori di – OMISSIS -

La relazione ha posto in evidenza le anomale modalità di gestione di questi lavori, – OMISSIS -. Infatti si è proceduto con una serie di piccoli affidamenti delle lavorazioni previste nel progetto,

---

[12] OMISSIS
[13] Rapporto del G.I.C.O. del 29 luglio 2010, pag. 37
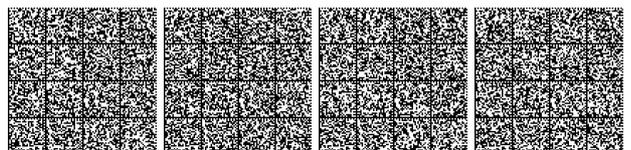
peraltro caratterizzate da diverse irregolarità. Tra questi si segnala la determina – OMISSIS - con cui sono stati affidati servizi di pulizia straordinaria alla ditta – OMISSIS - e una fattura, – OMISSIS -, sempre emessa dalla predetta ditta, in relazione alla quale non risulta effettuato nessun formale affidamento.
La titolare della ditta si identifica in – OMISSIS - convivente di – OMISSIS - dal quale ha anche avuto una bambina· arrestata nell'ambito dell'operazione "*Santa Tecla*" in quanto indagata per il delitto di cui all'art. 416 bis, c.p. – OMISSIS -. La stessa ditta – OMISSIS - è stata sottoposta a sequestro, ai sensi degli artt. 321 cpp e 12 sexies L. 356/92.
Tali affidamenti avvennero per iniziativa del – OMISSIS -, già dipendente dei – OMISSIS -.

G. Somme urgenze

In occasione delle emergenze climatiche del settembre 2009 e del febbraio-marzo 2010, con le seguenti ordinanze, tutte, tranne una, firmate dal Sindaco, sono stati affidati lavori per un importo totale di € 2.213.705, 84:
– OMISSIS -Nessuno di questi interventi è stato regolarizzato secondo le modalità di cui all'art. 191 del T.U.E.L. e, inoltre, **la Regione non ha accordato al Comune nessuno dei rimborsi richiesti, pari a € 1.999.575,71, a causa delle irregolarità riscontrate nella documentazione relativa ai lavori eseguiti in forza delle predette ordinanze**.
Assume rilevanza la circostanza, verificata dalla Commissione di accesso, che tra le ditte cui sono stati conferiti gli incarichi in occasione delle emergenze, quella maggiormente utilizzata dal Comune è stata la – OMISSIS - cui sono stati assegnati, con le varie ordinanze sindacali, quattro interventi per un totale di – OMISSIS -. L'amministratore unico di questa impresa, – OMISSIS -, è stato indicato quale – OMISSIS -
Nessuna altra impresa ha ottenuto un tale numero di affidamenti.
Basti considerare che, con una sola ordinanza, il Sindaco – OMISSIS - ha affidato direttamente alla – OMISSIS - un intervento pari a – OMISSIS -, importo superiore a quello di qualsiasi altra ditta incaricata in occasione delle emergenze.
Gli elementi acquisiti dalla Commissione, letti in relazione a quanto emerso nel corso delle attività investigative del G.I.C.O., evidenziano peraltro indizi significativi circa le cointeressenze dei – OMISSIS - anche in questi interventi. Infatti, proprio in occasione dell'emergenza

del febbraio 2010, venivano intercettate alcune comunicazioni telefoniche che evidenziavano l'interesse degli – OMISSIS - per questi interventi, che venivano poi affidati dal Sindaco alla – OMISSIS -. La commissione di accesso ha però accertato che – OMISSIS -, pur non essendo affidatari di questi lavori, intervennero comunque in occasione di questa emergenza, così come di quella del settembre-ottobre 2009, sia pure per conto della – OMISSIS -.

H. Mercato ittico

La relazione riferisce in merito alle notevoli criticità riscontrate nella gestione del mercato ittico e dei box allo stesso adiacenti.
Occorre al riguardo rammentare che il clan – OMISSIS - si è da tempo ingerito, attraverso il proprio capo, nelle attività della pesca.
Le varie Amministrazioni che si sono succedute –compresa l'attuale -, hanno tuttavia assegnato, senza alcuna cautela, i box a società i cui titolari sono spesso soggetti con pregiudizi penali o addirittura legati da stretti vincoli di parentela con il pluripregiudicato – OMISSIS -, capo "storico" della cosca coriglianese.
In particolare, una delle prime delibere adottate dalla giunta– OMISSIS -, poche settimane dopo l'insediamento, – OMISSIS -, consentiva la voltura, senza alcuna comparazione d'interessi, della concessione di un box a favore di una ditta, la – OMISSIS -, riconducibile, tra gli altri, proprio a un sostenitore del – OMISSIS - in campagna elettorale, ovvero il già citato – OMISSIS -, nipote del boss – OMISSIS - e fratello del consigliere comunale – OMISSIS -.
La commissione ha altresì rilevato che tale atto non rientrava nemmeno nelle competenze della giunta municipale, bensì degli organi dell'apparato burocratico dell'Ente.
Peraltro appena pochi mesi più tardi e solo in seguito ad una pesante iniziativa dell'Autorità portuale di Gioia Tauro –connessa alla realizzazione delle anzidette strutture su suolo del demanio marittimo-, lo stesso Sindaco disconosceva la propria competenza a provvedere in ordine ai box.

9. Gli elementi appena sintetizzati ed ampiamente illustrati nella relazione della commissione di accesso, assumono una particolare valenza se si considera il quadro temporale in cui gli stessi si collocano.

Infatti, l'operazione "*Santa Tecla*" è intervenuta poco più di dodici mesi dopo l'insediamento dell'attuale Amministrazione (21 luglio 2010) e, pertanto, gli elementi raccolti nel corso delle attività di accesso sono riferiti a un periodo di tempo limitato, durante il quale, già all'inizio del 2010, erano trapelate sugli organi

di stampa alcune notizie circa le dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia nei confronti, fra gli altri, dei - OMISSIS -.

Tale profilo sembra rendere maggiormente significativi gli elementi informativi illustrati, proprio in quanto gli stessi si concentrano in un arco temporale limitato e, almeno da gennaio 2010 in poi, in un contesto amministrativo e "familiare" ragionevolmente condizionato dalle notizie che trapelavano circa le indagini in corso e di cui, stando alle conversazioni intercettate e riportate nell'informativa del G.I.C.O. - OMISSIS -, gli stessi fratelli - OMISSIS - erano ormai consapevoli.

Il quadro indiziario che emerge dalla relazione resa dalla commissione di accesso, a prescindere dalla eventuale valenza sul piano penale dei singoli episodi, denota un livello preoccupante di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente.

In effetti la maggior parte dei settori comunali è apparsa inadeguata e afflitta da prassi operative spesso avulse dall'attuale quadro normativo e, soprattutto, tali da determinare seri danni anche sul piano finanziario.

Una valutazione degli elementi appena illustrati, che rappresentano la necessaria sintesi della complessa opera di accertamento condotta dalla Commissione, non può però essere svolta, anche alla luce della vigente normativa e della consolidata giurisprudenza, che collocando i medesimi nel difficile contesto di Corigliano Calabro.

I principali aspetti di "sofferenza" emersi nel corso dell'accesso vanno dunque collocati, e come tali valutati, nell'ambito del contesto delinquenziale che connota purtroppo la realtà di Corigliano Calabro. Questa realtà, come emerso nelle varie operazioni di polizia e come confermato più recentemente dall'operazione "*Santa Tecla*" è caratterizzata dalla pervasiva presenza di una cosca della *'ndrangheta* che ha ormai esteso i propri ambiti di attività ben oltre i confini di consuete manifestazioni criminose quali le estorsioni o il traffico di stupefacenti, tendendo a espandere sempre più la propria sfera di influenza sino a infiltrarsi nelle attività imprenditoriali, così inquinando le libere attività economiche.

L'operazione "*Santa Tecla*" ha in tal senso inquadrato il ruolo dei- OMISSIS -, così come di altri sette loro familiari, le cui posizioni, pur di diversa gravità, sono però accomunate dalla partecipazione a un contesto criminoso connotato dall'infiltrazione mafiosa nelle attività economiche.

L'attività della Commissione ha, infatti, dimostrato, attraverso l'analisi di numerose pratiche, alcune delle quali non precedentemente citate, ma ampiamente illustrate nei primi tre paragrafi del Capitolo 3 della Parte III della relazione, come la presenza delle ditte riconducibili ai - OMISSIS - sia stata un fattore acquisito già prima dell'elezione - OMISSIS -. Questa presenza si è manifestata attraverso vari piccoli affidamenti, così come attraverso interventi diretti, anche in situazioni di somma urgenza e addirittura durante una gestione commissariale, che mai

sarebbero potuti avvenire, se non ci fosse stato un apparato burocratico che, per quanto debole e inadeguato, rappresenta pur sempre la linea di continuità e in un certo senso di "garanzia", che – OMISSIS - non ha potuto o saputo scalfire.

Questa linea di continuità si coglie in particolare nella gestione dei lavori pubblici. Infatti, sia in occasione dei citati subaffidamenti effettuati dalla – OMISSIS -, sia in occasione dei numerosi e comunque illegittimi interventi di somma urgenza, questo apparato burocratico, come si evince dagli esiti dell'accesso e dalle acquisizioni documentali della Commissione, ha assistito quanto meno passivamente agli interventi di queste ditte, senza curarsi di situazioni di illegalità che non potevano apparire più evidenti.

Ed è qui che si innesta anche, se non la connivenza, quanto meno l'inerzia del vertice politico-amministrativo.

In occasione del più volte citato subappalto, le attività di indagine hanno dimostrato come l'assessore – OMISSIS - prese egli stesso l'iniziativa per chiedere a uno dei – OMISSIS - di effettuare con lui un sopralluogo sul sito del cantiere che sarebbe dovuto essere dell'impresa – OMISSIS -, alla quale, come dimostrano anche gli atti, non restò che aderire alle indicazioni impartitegli circa le modalità dei subaffidamenti e ovviamente circa le ditte –entrambe degli – OMISSIS - - cui affidarli.[14]

– OMISSIS - Anche in queste occasioni, pur volendo ammettere che *tutti* gli affidamenti diretti in somma urgenza furono solo *formalmente* effettuati dal Sindaco, che quindi non avrebbe avuto responsabilità dirette nella scelta delle ditte, resterebbe però il *fatto* di un apparato burocratico incapace di ostacolare le illegalità in materia di subaffidamento, ma capace di imporre le proprie scelte al vertice dell'Amministrazione, evidentemente non in grado di frapporre alcun ostacolo, almeno per porre fine ad una prassi forse consolidata, ma comunque illegittima.

Al contrario – OMISSIS - ha continuato ad applicare, non solo nelle situazioni di vera emergenza, ma anche nei piccoli interventi, in modo assolutamente improprio, lo strumento della somma urgenza attraverso l'uso, o più propriamente, l'abuso delle ordinanze contingibili e urgenti.

Si deve altresì rilevare che la commissione di accesso ha anche acquisito le copie delle ordinanze adottate negli anni precedenti e che, dall'esame dei predetti documenti, depositati in atti, si evince che gli importi affidati non sono mai stati pari a quelli delle ordinanze che, in soli otto mesi, sono state adottate dal – OMISSIS -.

Peraltro, dall'esame degli atti, emerge che mai nessun affidamento diretto era stato effettuato in favore della ditta – OMISSIS - prima dell'avvento dell'Amministrazione – OMISSIS -, da cui invece questa ditta ha ricevuto in pochi

[14] OMISSIS

mesi, con le anzidette procedure illegittime, affidamenti per un importo di – **OMISSIS** -

Come già evidenziato, in occasione di siffatti interventi la ditta – **OMISSIS** -, indicata dagli inquirenti come molto vicina – **OMISSIS** -, affidò alle ditte di costoro sublavorazioni e/o forniture. Questi subaffidamenti non possono peraltro trovare giustificazione nella sola valenza di queste imprese posto che un ruolo così significativo nel mondo imprenditoriale locale era stato dalle stesse conseguito, come rilevato nei provvedimenti giudiziari, proprio in ragione dei rapporti tra – **OMISSIS** - e la criminalità organizzata.

Peraltro, stando all'esito delle attività investigative e agli accertamenti condotti dalla Commissione, – **OMISSIS** - continuarono ad avere contatti con l'Amministrazione. Come si è visto, almeno in un caso, un assessore comunale –che aveva già collaborato con loro-, interpellò direttamente – **OMISSIS** - in relazione ai lavori appaltati – **OMISSIS** -. – **OMISSIS** - conservarono altresì rapporti –non meramente parentali -, anche con– **OMISSIS** -, intervenendo con la stessa, come si evince dagli atti, anche in relazione a pratiche di loro interesse. [15]

Infine, non può sottacersi che *tutte* le vicende amministrative innanzi segnalate come particolarmente significative, finiscono per incrociare fatti e persone accomunati da un fattore ben preciso: l'essere direttamente o indirettamente implicati nei fatti e nei contesti criminali da cui è scaturita l'operazione "*Santa Tecla*".

Nel settore del commercio, tutte le licenze su cui si è appuntata l'attenzione della Commissione hanno riguardato soggetti a vario titolo implicati nell'indagine o nei contesti mafiosi di Corigliano Calabro.

Anche nei lavori pubblici le irregolarità rilevate dalla Commissione sovente si intrecciano con fatti e personaggi che ricadono, direttamente o indirettamente, nel contesto mafioso di Corigliano Calabro.

Finanche attività minori, quali i piccoli affidamenti a favore della ditta – **OMISSIS** -, assumono una valenza sintomatica, se si considera che la titolare della medesima è stata a sua volta arrestata nell'operazione "Santa Tecla".

Il quadro complessivo che emerge è dunque quello di un apparato burocratico la cui inefficienza ha consentito, più o meno consapevolmente, la presenza e l'intromissione nella quotidiana vita amministrativa di ditte o soggetti – non solo– **OMISSIS** -, ma altri malavitosi del medesimo contesto di *'ndrangheta*-, rispetto ai quali nessun filtro, rappresentato quanto meno dal semplice rispetto della legge, è mai stato davvero applicato.

Sotto questo profilo va letto anche il ruolo dell'attuale Amministrazione comunale e segnatamente del massimo Responsabile della medesima.

---

[15] OMISSIS

È ben noto che il quadro indiziario idoneo a configurare i presupposti per lo scioglimento dei consigli comunali ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L., non implica necessariamente l'acquisizione di alcuna prova di un collegamento diretto o indiretto con la criminalità organizzata, poiché in tal caso dovrebbe essere esercitata l'azione penale.

È al contrario sufficiente l'individuazione di elementi che rendano "*plausibile*", nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, anche solo l'ipotesi se non di un collegamento, quanto meno di una soggezione o di un condizionamento di amministratori o di dipendenti comunali, pur in assenza di comportamenti penalmente sanzionabili e finanche in assenza di prove dell'intenzione di assecondare interessi criminali.

Sotto questo aspetto, è ampiamente accertato il *fatto* che - **OMISSIS** -, oltre agli inevitabili rapporti parentali con soggetti pesantemente indiziati di contiguità con la *'ndrangheta*, ne coltivò di propri con altri soggetti contigui se non organici alla malavita organizzata, che la sostennero nel corso della campagna elettorale, il che denota uno specifico interesse di costoro rispetto all'esito elettorale.

Questo interesse poteva derivare dal legame tra - **OMISSIS** - e gli ambienti in cui gravitano questi personaggi. Tale profilo - che, peraltro, ha determinato l'iscrizione -**OMISSIS**- nel registro degli indagati per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa-, non può però ritenersi allo stato comprovato, poiché nessuna determinazione è stata finora adottata dall'Autorità Giudiziaria.

Resta tuttavia il *fatto* che questo sostegno c'è stato e che trova una logica spiegazione nell'interesse degli ambienti della malavita organizzata a conservare gli attuali assetti amministrativi del Comune che, *in quanto tali*, assicurano se non una consapevole condiscendenza, quanto meno una ragionevole passività rispetto agli interessi diretti o indiretti della cosca. Interessi che possono appunto manifestarsi allorquando è necessario il rilascio di licenze o titoli autorizzatori, o anche l'esecuzione di lavori.

Il dato di fatto, come emerso dall'accesso, è che nei primi sei - sette mesi dell'attuale Amministrazione, in più occasioni le decisioni assunte sono apparse funzionali al mantenimento di determinati assetti di inefficienza e per molti versi di illegalità della macchina amministrativa, che si sono oggettivamente intrecciati con gli interessi diretti o indiretti di soggetti organici o contigui al *Locale* di Corigliano.

Rispetto a questi interessi e a questi assetti, *preesistenti* e per ciò stesso funzionali al mantenimento di un vantaggioso *status quo* per la cosca, vi è stata se non una connivenza, una sostanziale acquiescenza da parte dell'Amministrazione comunale, che pure, come si è visto, per molti versi è apparsa consapevole di almeno parte delle deviazioni riscontrate dalla Commissione, ma quanto meno incapace di rimuoverle.

In effetti le irregolarità e le varie forme di deviazione riscontrate in sede di accesso hanno riguardato proprio i settori imprenditoriali in cui, come resosi evidente da ultimo con l'operazione "Santa Tecla", si appuntano i sostanziali interessi della cosca di Corigliano Calabro. Come si è visto, infatti, da queste deviazioni hanno tratto vantaggio, diretto o indiretto, soggetti organici alla cosca o quanto meno gravemente indiziati di contiguità alla medesima, come gli stessi fratelli del Sindaco.

Se è vero che diverse di queste deviazioni sono addebitabili all'apparato burocratico, è però altrettanto vero che nei confronti di questo non vi è stato da parte del vertice politico-amministrativo l'esercizio di alcun efficace controllo o vigilanza, mentre in altri casi vi sono state forme di diretta ingerenza nell'adozione di provvedimenti che erano in realtà di pertinenza dello stesso apparato burocratico. Anche sotto questo profilo l'attuale Amministrazione è venuta meno a precisi doveri, il che evidenzia l'inidoneità del vertice politico-amministrativo nel suo complesso ad assicurare la regolarità e il buon andamento dell'azione amministrativa, sottraendola alle possibili pressioni e ai condizionamenti da parte della criminalità organizzata.

Una siffatta situazione, consolidata negli anni e alla quale l'attuale Amministrazione, peraltro gravata dalle forme di collegamento ampiamente esposte, non appare in grado di porre rimedio, non può che essere risolta mediante l'adozione di un'incisiva azione di ripristino della legalità e di buone prassi che rendano il Comune di Corigliano Calabro, capace di respingere i tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

I suddetti elementi di fatto, letti alla luce della pervasiva presenza della criminalità organizzata nel territorio di Corigliano Calabro e dei rapporti interpersonali ampiamente esposti, inducono, pertanto, a ritenere che gli stessi siano sintomatici della sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle misure di cui all'art. 143, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL PREFETTO
(Cannizzaro)

11A08422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Santena e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Santena (Torino);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santena (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Giuseppe Zarcone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santena (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 maggio 2011.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di uno dei consiglieri dimissionari, all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 10 maggio 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santena (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Giuseppe Zarcone.

Roma, 7 giugno 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A08420

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2011.

Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. (Ordinanza n. 3947).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 febbraio 2011, con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 aprile 2011 recante la dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa per consentire un efficace contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari nel territorio nazionale;

Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa, nonché per il contrasto e la gestione dell'afflusso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea», e l'art. 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa»;
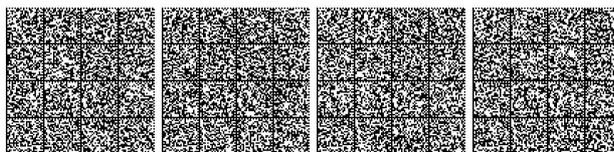
Vista la deliberazione assunta nella riunione n.141 del 9 giugno 2011 del Consiglio dei Ministri con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato incaricato di coordinare il piano degli interventi per l'Isola di Lampedusa sulla base degli impegni assunti dal Governo;

Considerato che lo stato d'emergenza derivato dall'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si è acuito a causa del conflitto tutt'ora in corso nel territorio libico e della evoluzione degli assetti politico sociali degli altri Paesi della fascia del Maghreb;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa le condizioni ambientali ed igienico – sanitarie dell'isola hanno subìto significativi peggioramenti al punto da richiedere l'adozione di tempestivi interventi di riqualificazione ambientale e territoriale;

Considerato che a causa dell'eccezionale afflusso di migranti nell'isola di Lampedusa per prestare loro la necessaria assistenza umanitaria si sono dovute mettere a disposizione strutture ed edifici, pubblici e privati, non aventi tale destinazione, tra cui le strutture portuali e la sede dell'area marina protetta Isole Pelagie;

Su proposta del capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13 aprile 2011 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

«12. Il Commissario delegato, al fine di adottare idonee iniziative di riqualificazione territoriale ed ambientale nell'isola di Lampedusa connesse all'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari provvede:

a. alla realizzazione di interventi volti alla verifica del ciclo integrato delle acque e all'adeguamento e riqualificazione della rete idrica e fognaria esistente;

b. alla realizzazione di interventi volti a migliorare il ciclo integrato di gestione dei rifiuti prodotti nell'isola;

c. alla realizzazione di interventi di bonifica e risanamento ambientale sia sulle aree a mare che a terra;

d. alla realizzazione di interventi volti alla promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica;

e. alla riqualificazione delle strutture dell'area marina protetta Isole Pelagie previamente adibite al ricovero temporaneo e all'assistenza dei cittadini extracomunitari;

f. alla realizzazione di interventi di riqualificazione paesaggistico territoriale;

g. alla realizzazione di interventi di riqualificazione, manutenzuione e ristrutturazione di edifici e strutture pubbliche;

h. alla riqualificazione ambientalmente sostenibile della rete di trasporto pubblico locale e delle relative infrastrutture viarie.

13. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 12 il Commissario delegato si avvale, in qualità di Soggetto attuatore, del direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

14. Al sopra citato Soggetto attuatore è corrisposto un compenso in misura pari al 30% del trattamento economico in godimento, oltre l'eventuale trattamento di missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato.

15. Il Soggetto attuatore si avvale delle Amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazioni regionali, delle Province e dei Comuni, delle aziende municipalizzate, dei consorzi, delle università, delle aziende sanitarie locali, dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPRA, delle Società specializzate nazionali e regionali a totale capitale pubblico e delle Società di scopo di Società a capitale pubblico. Lo stesso Soggetto attuatore per procedere all'attività di cui al comma 12, può avvalersi di società in regime di convenzione con le Amministrazioni statali, in particolare, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ovvero di imprese di settore specializzate.

16. Il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvede all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.

17. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 16, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

18. Per i progetti di cui al comma 17, la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d'incidenza (VINCA) è svolta, anche in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 4/2008, dalle competenti strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali procedure devono essere concluse entro il termine massimo di 45 giorni dall'attivazione decorsi i termini di pubblicazione ridotti della metà, salvo richiesta di eventuali integrazioni. Entro i successivi 15 giorni il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali, formalizza il provvedimento di compatibilità ambientale. In caso di mancata espressione dei termini sopra indicati, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

19. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, il Soggetto attuatore, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.

20. Per l'espletamento dalle attività previste dalla presente ordinanza, il Soggetto attuatore si avvale di dieci unità di personale individuate tra il personale della Pubblica Amministrazione e degli Enti e delle Società di cui ai commi precedenti posti in posizione di comando o distacco anche in deroga alla disposizioni vigenti. Le spese accessorie inerenti il distacco e/o il comando del personale di cui sopra eventualmente previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro degli Enti e delle Società di appartenenza restano a carico degli stessi Enti e Società.

21. Al personale di cui al comma 20 è riconosciuta un'indennità pari a 30 ore di straordinario a valere sui fondi a disposizione del soggetto attuatore.

22. Il soggetto attuatore nell'espletamento degli incarichi affidati e per speciali esigenze può avvalersi di quattro esperti qualificati, individuati d'intesa con il Commissario delegato, con cui attivare rapporti di consulenza professionale. Il compenso per i suddetti esperti è stabilito dal Soggetto attuatore, con proprio provvedimento d'intesa con il Commissario delegato.

23. Il Soggetto attuatore provvede all'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza con i poteri e le deroghe conferite al Commissario delegato, ivi comprese quelle di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011.

24. Il Soggetto attuatore predispone entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il piano degli interventi ed il relativo crono programma e lo sottopone all'approvazione del Commissario delegato.".

Art. 2.

1. Il Commissario delegato ed il Soggetto attuatore si avvalgono degli stessi poteri derogatori previsti all'art. 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 18 febbraio 2011 cui sono aggiunti:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, comma 1, secondo periodo;

art. 7, comma 6-*bis*, 35, 36 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 concernente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, articoli 5, 7, 9 e 10.

Art. 3.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile, per i soggetti residenti nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto costituisce causa di forza maggiore e autorizza i mutuatari a richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione fino al 31 dicembre 2011 delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli istituti di credito e bancari informano i mutuatari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza della comunicazione da parte degli istituti di credito e bancari nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 settembre 2011 e senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. Tali disposizioni si applicano anche nei rapporti tra Società di leasing e soggetti locatari.

2. Ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa è concessa fino al 16 dicembre 2011 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

3. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa sono sospesi, fino al 16 dicembre 2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto giÀ versato.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune di cui al comma 3.

5. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui ai commi 3 e 4, non operano le ritenute alla fonte. La sospensione si applica alle ritenute da operare ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 28, secondo comma, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dell'art. 19 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, dell'art. 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nel comune di cui al comma 3 devono comunque essere versate.

6. Per agevolare la ripresa del tessuto ricettivo connesso con le specificità paesaggistico-ambientali del comune di Lampedusa, i contratti di locazione o comodato stipulati per finalità turistiche per il periodo dalla data della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011 sono esenti da ogni tributo e diritto. Per i contratti di cui al presente comma, già stipulati alla data di emanazione della presente ordinanza, il termine per la registrazione di cui all'art. 21, comma 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è sospeso fino al 30 settembre 2011. Il relativo reddito imponibile derivante al proprietario dell'immobile locato è ridotto del 30%. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 si provvede:

a. quanto ad euro 150.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 7217 PG.1-Missione 18-Programma 13;

b. quanto ad euro 5.000.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 8407 – PG 1 Missione 18.5 ;

c. quanto ad euro 20.850.000,00 a valere sulle risorse finanziare del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cap. 8532– PG 1;

2. Le risorse di cui al comma 1 sono trasferite su una apposta contabilità speciale all'uopo istituita ed intestata al Soggetto attuatore direttore della Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

11A08399

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 giugno 2011.

Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'articolo 2 della legge medesima, i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma, di più di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;

Considerato che il tasso ufficiale di sconto è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del Consiglio direttivo della BCE in data 7 aprile 2011 è stato determinato nella misura dell'1,25 % per cento;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale prevede che il tasso di ammortamento annuo è comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;

Considerato che nel predetto schema di convenzione è stabilito, all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo di preammortamento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891 del 1986;

Visto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con decorrenza 1 ° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in società per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.);

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare, l'articolo 3, comma 4, lettera *g)*, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma 5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, il quale prevede che per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2010, con il quale a decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2010 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è stato determinato nella misura dell'1,50 per cento

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2011 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'articolo 2, commi i e 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 è determinato nella misura dell'1,75 per cento.

Art. 2.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene rimborsato al tasso di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

11A08673

DECRETO 17 giugno 2011.

Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 7 e 8 della legge delega 5 marzo 2001, n. 57, recante la legge delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, riguardante l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto, in particolare, il comma 1 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha sostituito l'art. 2135 del codice civile riformulando così la nozione di imprenditore agricolo;

Visto l'art. 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura, che ha previsto, tra l'altro, di coordinare la normativa statale tributaria con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, prevedendo l'adozione di appositi regimi di forfetizzazione degli imponibili e delle imposte;

Visto l'art. 2, comma 6, lettera *a)*, della legge finanziaria 24 dicembre 2003, n. 350, che ha sostituito il contenuto dell'art. 29, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di attività connesse in agricoltura;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il nuovo art. 32, comma 2, lettera *c)* del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante la qualificazione del reddito agrario ed in particolare delle attività considerate comunque produttive di reddito agrario;

Vista la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disposizioni concernenti la disciplina dell'apicoltura;

Vista la classificazione delle attività economiche «Ateco 2007» approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, adottata in sostituzione della classificazione delle attività economiche «Atecofin 2004», approvata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010, recante l'individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale, tenuto conto della proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 6180 del 20 aprile 2010, è stata modifica la tabella allegata al decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze del 26 ottobre 2007;

Tenuto conto dell'ulteriore proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, espressa con nota n. 0020576 del 21 dicembre 2010, con la quale viene chiesto di modificare l'ultima dizione della tabella allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 0003653 del 26 aprile 2011, concernente la limitazione alla sola «produzione di pane» dell'attività produttiva di reddito agrario;

Decreta:

Art. 1.

Individuazione dei beni oggetto delle attività agricole

1. La tabella allegata al decreto ministeriale 5 agosto 2010, nella quale sono individuati i beni prodotti e le relative attività agricole di cui all'art. 32, comma 2, lettera *c)* del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

TABELLA DEI PRODOTTI AGRICOLI

Produzione di carni e prodotti della loro macellazione (10.11.0 - 10.12.0);

Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex 10.13.0);

Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate (ex 10.31.0);

Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0);

Lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi (10.39.0);

Produzione di olio di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2);

Produzione di olio di semi di granturco (olio di mais) (ex 10.62.0);

Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2);

Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3);

Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4);

Produzione di pane (ex 10.71.1);

Produzione di vini (01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2);

Produzione di grappa (ex 11.01.0);

Produzione di aceto (ex 10.84.0);

Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta (11.03.0);

Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0);

Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0);

Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele (ex 10.89.0);

Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0);

Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15, 01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

11A08637

DECRETO 22 giugno 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 183 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 giugno 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 56.887 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 30 giugno 2011 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 183 giorni con scadenza 30 dicembre 2011, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento adottato con proprio Decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di ag-

giudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a con-

correnza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 27 giugno 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2011.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 giugno 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2011

p. Il direttore generale: CANNATA

11A08674

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Iris Gatt, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21.6.99; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale del 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Iris Gatt;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'attestato finale di «Didattica della musica» superato nell'anno accademico 1989/90 presso il Conservatorio di musica «L. Cherubini» di Firenze;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione 29 maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana CELI 5 DOC presso il Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6 - art. 22 - del più volte citato decreto legislativo 267/2009, l'ulteriore esperienza formativa documentata dall'interessata ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206:

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondaria: di «Licentiate» conseguito dall'interessata nell'anno 1977 presso «The Associated Board of the Royal Schools of Music» di Londra (Regno Unito);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Warrant ta' Ghalliema» rilasciato dal Ministero dell'Istruzione, Cultura, Gioventù e Sport della Repubblica di Malta il 23 giugno 2009,

posseduto dalla prof.ssa Iris Gatt, cittadina italiana nata a Sliema (Malta) il 5 febbraio 1956, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, nelle classi di concorso o di abilitazione:

31/A – Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A – Musica;

77/A – Strumento musicale (violino).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08063

DECRETO 6 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lorenza Vaccaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 18 giugno 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Lorenza Vaccaro, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia dell' insegnamento nella classe di abilitazione 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota prot. n. 5701 del 27 luglio 2010 con la quale è stata notificata all'interessata l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE – Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. numeri 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;
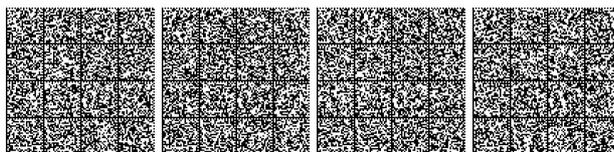
Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia – di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e private in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto il diploma di perfezionamento di violino conseguito presso il Conservatorio della Svizzera Italiana il 24 giugno 2004;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato D. legge n. vo 206/07, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 2839 del 21 aprile 2011;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'ulteriore attività formativa posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di violino» conseguito presso il Conservatorio statale di musica «N.Paganini» di Genova il 26 giugno 1992;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale – strumento violino» rilasciato il 24 giugno 2004 dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Lorenza Vaccaro, nata a Genova (GE) il 27 agosto 1971, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 9 novembre 2007, n.206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado classe di abilitazione:

77/A - Strumento musicale (Violino).

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08064

DECRETO 18 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Nadia Miceli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Nadia Miceli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione DEL 28 maggio 2010, l'attestato della conoscenza della lingua italiana – Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma di scuola secondaria che attesta il possesso di una formazione a struttura particolare inclusa nell'allegato II del decreto legislativo n. 206/2007, equivalente a una formazione post- secondaria, che conferisce un analogo livello professionale e prepara a un livello analogo di responsabilità e funzioni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 2 novembre 2010, prot. n. 7871, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 19 aprile 2011 – prot. n. 3796/U con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di istruzione professionale secondaria:

«Abschlusszeugnis der Fachschule für Socialpädagogik über die staatliche Prüfung für Erzieherinnen» (titolo di Educatrice con riconoscimento statale nella scuola dell'infanzia) conseguito presso il «St.Franziskus – Berufskolleg» di Hamm (Germania) il 20 luglio 2004,

posseduto dalla cittadina italiana Nadia Miceli nata a Crotone (Catanzaro) il 2 agosto 1981, come integrato dalle misure compensative, di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di:

scuola dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08065

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Federica Andreoli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Federica Andreoli;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della circolare ministeriale n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha una formazione primaria e secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7331 del 27 ottobre 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio n. 12609 in data 5 maggio 2011 — acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3355 del 18 maggio 2011 — con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Federica Andreoli;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Bachelor of Arts in Modern Languages» rilasciato dall'Università di Westminster il 5 luglio 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento:

«Post Graduate Certificate in Education» rilasciato in data 1° agosto 2009 da Institute of Education University of London;

«Qualified Teacher Status n. 0853730» rilasciato in data 6 agosto 2009 dal General Teaching Council for England;

«Induction» conseguito il 13 luglio 2010 presso General Teaching Council for England,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Federica Andreoli, nata a Roma il 3 maggio 1975, come integrato dalla misura compensativa citata in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A - Inglese - lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07779

DECRETO 24 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Raluca Tomescu, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Raluca Tomescu;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 5624 del 23 luglio 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'ufficio scolastico regionale per la Toscana n. 6107 in data 3 maggio 2011 - acquisita al protocollo di questa direzione generale con il n. 3347 del 17 maggio 2011 - con la quale il predetto ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof.ssa Raluca Tomescu, per lo Spagnolo;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diploma de Licentă in Filologia - Limba şi Literatura Engleza - Limba şi Literatura Spaniolă Serie U Nr. 0034892» conseguito il 28 Febbraio 2003 presso la Università «Ovidius» di Constanta (Romania);

«Certificat de Absolvire Serie D n. 0045459» conseguito il 6 maggio 2003 presso la università «Ovidius» di Constanta (Romania), posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Raluca Tomescu, nata a Constanta (Romania) il 15 marzo 1979, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle classi:

45/A seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07780

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Ildikó Pilán, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996. n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; la legge 24 novembre 2009, n. 167; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Ildikó Pilán;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata, ai sensi della C.M. 23 settembre 2010, n. 81, è esentata dalla presentazione della certificazione relativa alla conoscenza linguistica, in quanto ha conseguito in Ungheria una laurea abilitante in «Lingua e letteratura italiana»;

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 marzo 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale datato 5 maggio 2010, prot. n. 3434, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 16 maggio 2011 - prot. n. 6638 con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Toscana ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il seguente titolo di formazione professionale: «Egyetemi Oklevél, angol nyelv és irodalom szakos bölcsésznek és tanárnak» serie PTE/BL 003436 (insegnante di lingua e letteratura inglese e italiana)» rilasciato dalla facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Sgedez, (Ungheria) in data 19 giugno 2009, posseduto dalla cittadina ungherese Ildikó Pilán nata a Gyula (Ungheria) il 10 gennaio 1985, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

45/A - Inglese lingua straniera;

46/A - Lingue e civiltà straniere (inglese),

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07930

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Donatella Coradduzza, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Donatella Coradduzza;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sottoindicato titolo di formazione conseguito in più paesi;

Vista l'omologazione del titolo di laurea italiano sottoindicato al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Farmacia» rilasciato dal Ministerio de Educación in data 23 ottobre 2009;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica.

Considerato che l'interessata, ai sensi della circolare ministeriale 26 settembre 2009, n. 81 è esonerata dalla presentazione della documentazione della competenza linguistica, in quanto ha conseguito una formazione primaria, secondaria ed accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondario;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 26 gennaio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 2126 del 18 marzo 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 4 maggio 2011 - prot. n. 6174, con la quale l'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna - ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento superato dall'interessata per la sottoindicata classe di concorso;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale:

diploma di istruzione post secondario: laurea in «Chimica e Tecnologie Farmaceutiche» conseguita in data 12 novembre 2001 presso l'Università degli Studi di Sassari;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato dall'Universitad Camilo Josè Cela - Spagna - il 30 settembre 2009, posseduto dalla cittadina italiana Donatella Coraduzza, nata a Sassari il 30 settembre 1975, come integrato dalle misure compensative di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di abilitazione o di concorso: 57/A - Scienza degli alimenti.

Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07931

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Marcela Claudia Caccavo, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto del presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37 comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in paese non comunitario dalla prof.ssa Marcela Claudia Caccavo;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Direzione generale per gli ordinamenti e per l'autonomia scolastica.

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di maggio 2010, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - Celi 5 DOC, presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato d'origine;

Rilevato, altresì, che, ai sensi dell'art. 19 - lettera c - del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinata, nel Paese di provenienza al possesso di un diploma che attesta un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale, prot. n. 6366 del 15 luglio 2010, che subordina, al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota 18 maggio 2011 - prot. n. 13402, con la quale l'Ufficio X - Ambito territoriale per la provincia di Roma dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio - ha comunicato l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessata;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione professionale posseduta;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Maestra especialidad en Educación Inicial» rilasciato il 18 agosto 1993 dall'Instituto Superior de Formacion docente n. 88 di San Justo - Distretto di La Matanza (Argentina), posseduto dalla cittadina italiana Marcela Claudia Caccavo nata a Buenos Aires (Argentina) il 28 luglio 1967, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di scuola dell'infanzia.

Direzione generale per gli Ordinamenti e per l'Autonomia Scolastica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A07932

DECRETO 27 maggio 2011.

Riconoscimento, al prof. Mihai Curcan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Mihai Curcan;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione 12 marzo 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessato ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

«Diplomă de Licență, - titul de Licenciat în Arte - profilul muzicá, specializarea Pedagogie Muzicalá» serie U Nr. 0048442 rilasciato in data 24 maggio 2004 dall'Universitatea Nationalá de Muzicá din Bucuresti (Romania), facultății de compoziție, musicologie şi pedagogie muzicalá;

«Certificat de absolvire - Departementul Pentru Pregătirea Personalului Didactic» Serie D Nr. 0039358 (certificato di compimento per la preparazione del personale didattico) conseguito il 30 luglio 2003 presso l'Universitatea Nationala de Muzica di Bucarest (Romania); posseduto dal cittadino romeno prof. Mihai Curcan, nato

a Drobeta Turnu Severin (Romania) il 30 ottobre 1979, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso o abilitazione:

31/A «Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Musica»;

77/A «Strumento musicale - Pianoforte».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08068

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Aretina Ismail Qoshja in Gjni delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale 9 febbraio 2005, 22; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il d.m. 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 37, comma 2, della citata legge n. 286/98 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese non comunitario dalla prof. ssa Aretina Ismail Qoshja in Gjni;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione professionale sotto indicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione di novembre 2009, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CELI 5 doc, rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata non superiore a quattro anni, compatibilmente con la natura, la durata e la composizione della formazione conseguita;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'8 ottobre 2010, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/99 e 16, comma 3, del citato D. L.vo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 7763 del 27 ottobre 2010, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo professionale di cui trattasi;

Vista la comunicazione dell'Ufficio X ambito Territoriale per la Provincia di Roma dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio n. 13439 in data 19 maggio 2011 - acquisita al protocollo di questa Direzione generale con il n. 3611 del 27 maggio 2011 - con la quale il predetto Ufficio ha fatto conoscere l'esito favorevole della prova attitudinale sostenuta dalla predetta prof. ssa Aretina Ismail Qoshja in Gjni, per la classe di abilitazione 59/A;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 – Il titolo di formazione professionale «Diplomë n. 8024 - Mesues i Biologjise e kimise per Shkolla te Mesme» (laurea in biologia e chimica) rilasciata dall'Università di Tirana il 18 settembre 1996, posseduto dalla prof. ssa Aretina Ismail Qoshja in Gjni, di cittadinanza albanese, nata a Kruje (Albania) il 2 luglio 1974, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nella classe di abilitazione:

59/A (Matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado).

2 – Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08066

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gabriela Maria Sărătean in Pop delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Gabriela Maria Sărătean in Pop;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il certificato di «Definitivat în învățămînt specialitatea Chimie prin Ordinul ministrului ínvățămîntlui - nr. 562» conseguito il 4 ottobre 1993 presso l'Università «Babes Bolyiai» di Cluj-Napoca;

Vista la nota 14 gennaio 2009, prot. n. 24475, con la quale il «Ministerul Educației, Cercetării şi Inovării, Centrul național de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha dichiarato che il certificato di «definitivatul» deve essere considerato quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, e non come formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondario;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 CISL-DIT/C2, rilasciato il 24 maggio 2011, dall'Università per stranieri di Siena;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, comprensivo della formazione didattico-pedagogica;

Tenuto conto della valutazione favorevole in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale «Diploma de Absolvire, în Profilul Chimie, specializarea Chimie-Fizică, seria H, Nr. 254» comprensivo della formazione didattico-pedagogica, conseguito il 25 giugno 1989 presso l'Università «Babes-Bolyiai» di Cluj-Napoca (Romania), posseduto dalla cittadina romena prof.ssa Gabiela Maria Sărătean in Pop, nata a Blaj (Romania) il 13 gennaio 1964, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore, nelle classi di concorso:

13/A Chimica e tecnologie chimiche;

38/A Fisica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A08067

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lefter Lilia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Lefter Lilia, nata a Inculet (Moldavia) il 20 giugno 1974, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad Europea de Madrid» nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente spagnola in data 11 febbraio 2011 che certifica che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per la Spagna, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Diplomado en Enfermería» conseguito in Spagna presso la «Universidad Europea de Madrid» nell'anno 2009 dalla signora Lefter Lilia, nata a Inculet (Moldavia) il 20 giugno 1974, cittadina rumena, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Lefter Lilia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07699

DECRETO 30 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Russel Rivera di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, recante le norme di attuazione del predetto testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 2011, con il quale il titolo di studio conseguito nelle Filippine nell'anno1980, dalla sig.ra Russel Rivera, nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, è stato riconosciuto titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista l'istanza di rettifica del predetto decreto, presentata dalla sig.ra Russel Rivera in data 27 maggio 2011;

Rilevato che nella premessa del suddetto decreto, l'interessata è stata erroneamente definita «cittadina filippina» anziché «cittadina italiana»;

Ritenuto necessario provvedere alla rettifica del provvedimento in questione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto direttoriale in data 15 aprile 2011 con il quale il titolo di studio conseguito nelle Filippine nell'anno 1980, dalla sig.ra Russel Rivera, nata a Bacarra, Ilocos Norte (Filippine) il 24 giugno 1959, è stato riconosciuto titolo abilitante ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, è modificato come di seguito riportato.

Nella premessa, le parole «cittadina filippina» sono sostituite dalle parole «cittadina italiana».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 15 aprile 2011.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07725

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Meza Martinez Jessica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la signora Meza Martinez Jessica ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, la cui disciplina è confluita nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il decreto dirigenziale DGRUPS/8553-P del 26 gennaio 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di «Licenciada en Obstetricia», ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis* del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2004;

Considerato che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la signora Meza Martinez Jessica si sia iscritta all'albo professionale;

Vista la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla sig.ra Meza Martinez Jessica in data 9 marzo 2011;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante «Attuazione della direttiva 2005/36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006»;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Licenciada en Obstetricia» conseguito nell'anno 2008 presso l'«Universidad de San Martin de Porres» Lima (Perù) dalla sig.ra Meza Martinez Jessica, nata a Lima (Perù) il giorno 1° marzo 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ostetrica.

2. La sig.ra Meza Martinez Jessica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di ostetrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07972

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Topoliceanu Popa Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi L 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Topoliceanu Irina, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Calificat Nivei 3 domeniul Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2007, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Popa;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Calificat Nivel 3 domeniul Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Piatra Neamt nell'anno 2007 dalla sig.ra Popa Irina, nata a Piatra Neamt (Romania) il 4 maggio 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popa Irina, coniugata Topoliceanu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07969

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Snaider Elena Laura, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Snaider Elena Laura nata a Pascani (Romania) il 6 giugno 1975 chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro studi «Stefan Cel Mare si Sfant» di Pascani in data 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;
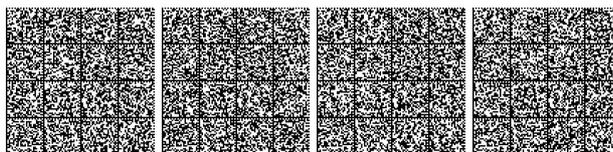
Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 1° marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimiliato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Centro studi «Stefan Cel Mare si Sfant» di Pascani (Romania) in data 2010, dalla sig.ra Snaider Elena Laura nata a Pascani il 6 giugno 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Snaider Elena Laura è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07970

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Oprea Ecaterina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Oprea Ecaterina, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Traian Lalescu» di Resita nell'anno 2009 dalla sig.ra Oprea Ecaterina, nata a Caransebes (Romania) il 15 febbraio 1960, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Oprea Ecaterina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A07971

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Jose Sijo Karottumalayil, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Jose Sijo Karottumalayil ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nome di Sijo K. Jose;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2007 presso la «Yenepaya Institute of Nursing» di Mangalore (India) dal sig. Jose Sijo Karottumalayil, nato a Udumbannoor, Kerala (India) il giorno 18 aprile 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Jose Sijo Karottumalayil è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08177
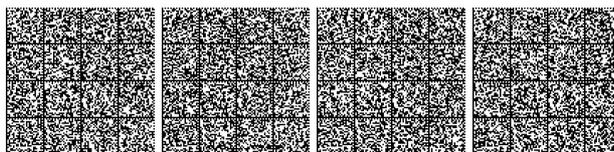
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Zara Deborah, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di estetista.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 845/78 «Legge-Quadro in materia di formazione professionale»;

Vista la legge 4 gennaio 1990, n. 1 recante «Disciplina dell'attività di estetista»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n. 244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007 n. 206, che disciplina il riconoscimento per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello Stato membro di origine la professione corrispondente;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1, comma 2, recante l'istituzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010, registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 2011, registro 1, foglio 142, con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore Generale della direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione;

Visto l'art 5 comma 1 lettera *l)* dello stesso decreto legislativo n. 206/07, che attribuisce al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la competenza per il riconoscimento nei casi di attività professionali per il cui accesso o esercizio è richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di cui all'art. 19, comma 1 lettere *a)*, *b)* e *c)*;

Vista l'istanza con la quale la signora Zara Deborah, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale di «Kosmetiker» conseguita in Germania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di estetista;

Considerato che il «Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale», possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 30 comma 1 lettera *a)*, del richiamato decreto legislativo n. 206/07;

Udito il parere favorevole dei rappresentanti della conferenza di Servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16 comma 3 del decreto legislativo n. 206/07, espresso nella seduta del 3 febbraio 2011;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente, e la congrua esperienza professionale svolta in qualità di lavoratrice dipendente, soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Decreta:

Articolo unico

L'attività professionale di «Kosmetiker», esercitata in Germania dal 2003 al 2007, certificata dalla camera dell'artigianato di Schwering (Germania), alla signora Zara Deborah, nata a San Gavino Monreale (Cagliari) il 7 gennaio 1978, soddisfa i requisiti previsti dal sopra citato art. 30 comma 1 lettera *a)*, ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività professionale di «Estetista», in qualità di lavoratore autonomo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A07933

DECRETO 1° giugno 2011.

Sostituzione di alcuni componenti della Commissione provinciale per l'integrazione salariale in favore dei lavoratori agricoli (CISOA) di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457 «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto l'art. 8 della stessa legge che prevede la corresponsione, ai lavoratori agricoli ivi indicati di un trattamento sostitutivo della retribuzione su deliberazione della Commissione provinciale di cui al successivo art. 14;

Visto il citato art. 14, il quale prevede la costituzione della commissione in argomento con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale n. 417 del 6 aprile 1992, con il quale è stata costituita la commissione di cui al suddetto art. 14 della legge n. 457/1972;
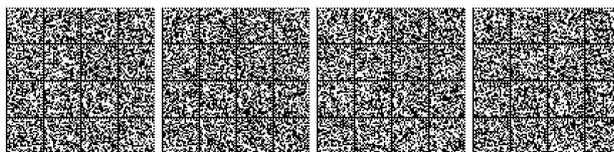
Considerato che lo stesso art. 14 della legge n. 457/1972 prevede per ciascun membro della commissione stessa la nomina di un supplente;

Vista la nomina ministeriale prot. n. 10804 del 15 febbraio 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprimeva il parere che, stante al mutato riparto delle competenze tra lo Stato e le regioni a seguito della riforma introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001, il componente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in seno alla CISOA debba essere sostituito da un rappresentante delle regioni o delle province autonome;

Viste le designazioni pervenute dalla Regione Abruzzo - Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione con nota n. 6451 del 24 maggio 2011;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione dei rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali con quelli della Regione Abruzzo;

Decreta:

Il dott. Di Rico Domenico è nominato membro effettivo in seno alla CISOA operante presso la sede I.N.P.S. di Chieti in rappresentanza della Regione Abruzzo.

Il geom. Luciani Antonio è nominato membro supplente in seno alla CISOA operante presso la sede I.N.P.S. di Chieti in rappresentanza della Regione Abruzzo.

Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, o straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 1° giugno 2011

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A08203

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERAZIONE 16 giugno 2011.

Disposizioni relative alla riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell'anno 2010. (Deliberazione n. 11/2011).

IL COMITATO CENTRALE
PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Riunitosi nella seduta del 16 giugno 2011;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3 del D.L. 28 Dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge n. 40/99, che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, che a decorrere dall'anno 2000 rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testé citate, destinando alle stesse la somma di Euro 46.481.121,00;

Visti il decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167 convertito con modifiche nella Legge 10 Agosto 2000, n. 229, che modificando l'art. 45, comma 1 lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999 n. 488, ha elevato la predetta somma di Euro 46.481.121,00 portandola a Euro 67.139.397,00;

Visto l'art. 16, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale, a decorrere dall'anno 2003, la somma di euro 67.139.397,00 è stata incrementata di euro 10.329.138,00;

Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. D.M. 0000730 del 05 ottobre 2010, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 novembre 2010 reg. 9 fogl. 391, con la quale, in riferimento alla somma stanziata sul capitolo 1330 e utilizzabile per € 60.640.817,57 per le iniziative dell'anno 2010 di cui alla Legge n. 40/1999;

Vista la delibera adottata dal Comitato Centrale per l'Albo n. 10/2011, con la quale sono state destinate le risorse disponibili per l'anno 2010 in Euro 60.640.817,57;

Considerato che, ai sensi della predetta Direttiva, possono essere destinati fondi per il 90 % di tale importo, provvisoriamente determinato in Euro € 54.576.735,81, ai fini della riduzione dei pedaggi autostradali pagati nell'anno 2010;

Considerato che, ai fini della sicurezza e della protezione ambientale, si rende necessaria la scelta di veicoli sempre più ecologici, da ammettere alle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali;

Considerato che con la predetta Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, si è ravvisata l'opportunità, stante il perdurare degli effetti della crisi economica, di non modificare per l'anno 2010 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

Considerato che dalla predetta somma di Euro 54.576.735,81, andrà detratto l'importo che il Comitato Centrale dovrà erogare per rendere operativa la presente delibera, che può indicativamente preventivarsi in Euro 114.500,00;

Considerato, inoltre, che per fronteggiare il contenzioso legato al meccanismo di calcolo del fatturato rilevante per le riduzioni compensate dei pedaggi, si rende necessario accantonare una cifra che può indicativamente stimarsi in Euro 200.000,00;

Considerato, quindi, che per favorire l'utilizzo delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose, risulta disponibile

l'importo di Euro 54.262.235,81, salve ulteriori somme che dovessero residuare dall'ammontare come sopra preventivato per le spese necessarie a rendere operativa la presente delibera fermo restando quanto previsto dalla citata Direttiva n. 00000730 del 5 ottobre 2010;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato che l'utilizzo della firma digitale rende possibile l'invio al Comitato Centrale, attraverso il suo sito internet www.alboautotrasporto.it, delle domande per le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali e per i rimborsi dovuti alle deviazioni obbligatorie su percorsi autostradali;

Considerata la necessità di stabilire l'entità percentuale dei rimborsi dei pedaggi autostradali, da applicarsi ai soggetti aventi titolo;

Considerato altresì che occorre stabilire i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, ai fini dell'ottenimento delle riduzioni compensate dei pedaggi per i transiti effettuati nell'anno 2010;

Visto il capitolo di spesa 1330 «Somma assegnata al Comitato Centrale per I'Albo degli autotrasportatori per le attività propedeutiche alla riforma organica del settore nonchè interventi per la sicurezza della circolazione»;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE DOMANDE PER LE RIDUZIONI COMPENSATE DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI E CONTO PROPRIO.

I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiori, appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose in disponibilità delle imprese di cui ai successivo punto 4, sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.

I pedaggi autostradali per i veicoli di cui al precedente punto 1, sono soggetti ad una ulteriore riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2010, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22,00 ed entro le ore 02,00, ovvero uscita dopo le ore 02,00 e prima delle ore 06,00.

Tale ulteriore riduzione spetta alle imprese, alle cooperative, ai consorzi ed alle società consortili, definite nel successivo punto 4, che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato aziendale di pedaggi nelle predette ore notturne, secondo le modalità indicate al punto 6 della delibera.

Qualora il raggruppamento (cooperativa a proprietà divisa, consorzio, società consortile) non soddisfi tale ultima condizione, le singole imprese ad esso aderenti che abbiano comunque realizzato almeno il 10% del proprio fatturato nelle sopracitate ore notturne, possono beneficiare dell'ulteriore riduzione compensata purché detto raggruppamento fornisca i dati necessari per l'elaborazione dei pedaggi notturni delle suddette imprese.

Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.

Le riduzioni compensate dei pedaggi autostradali possono essere richieste:

a) dalle imprese che, alla data del 31 dicembre 2009 ovvero nel corso dell'anno 2010, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

b) alle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ai consorzi ed alle società consortili costituiti a norma del Libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-*bis* del codice civile, aventi nell' oggetto l'attività di autotrasporto, iscritti al predetto Albo nazionale alla data del 31 dicembre 2009 ovvero durante il 2010.

Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili iscritte all'Albo nazionale dal 1° Gennaio 2010, possono richiedere le riduzioni di cui sopra per i viaggi effettuati dopo tale iscrizione.

c) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi ed ai raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea che, alla data del 31 dicembre 2009 ovvero nel corso dell'anno 2010 risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del 26 marzo 1992.

d) alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio che, alla data del 31 Dicembre 2009, risultavano titolari di apposita licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 298 del 6 giugno 1974, nonché alle imprese ed ai raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, che esercitano l'attività' di autotrasporto in conto proprio. Le imprese, le cooperative, i consorzi e le società consortili titolari di licenza per il conto proprio dal 1° Gennaio 2010, possono richiedere le riduzioni di cui sopra soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di rilascio di detta licenza.

5. La riduzione compensata di cui al punto 1 si applica secondo i seguenti criteri:

a) determinazione del fatturato totale annuo realizzato da ciascun soggetto avente titolo alla riduzione, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti indici di sconto:

1 per i veicoli Euro 2;

1,5 per i veicoli Euro 3;

1,75 per i veicoli Euro 4 o superiori;

b) applicazione agli scaglioni di fatturato globale annuo come sopra determinati delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:

Fatturato globale annuo in euro	% di riduzione
da 51.646,00 a 206.583	4,33%
da 206.584 a 516.457	6,50%
da 516.458 a 1.032.914	8,67%
da 1.032.915 a 2.582.284	10,83%
oltre 2.582.284	13,00%

L'ulteriore riduzione compensata di cui al punto 2 è pari al 10% dei valori percentuali riportati nella tabella di cui al precedente punto 5, calcolata sul fatturato relativo ai pedaggi notturni.

Per i richiedenti che si sono avvalsi di sistemi di pagamento automatizzato di pedaggi a riscossione differita dopo il 1 Gennaio 2010, le riduzioni del pedaggio sono applicate dalla data a partire dalla quale tale utilizzo ha avuto inizio.

Nel caso l'ammontare complessivo delle riduzioni applicabili (risultante dai rendiconti trasmessi dalle società concessionarie al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori) risultasse superiore alle disponibilità, lo stesso Comitato provvede al calcolo del coefficiente determinato dal rapporto tra lo stanziamento disponibile e la somma complessiva delle riduzioni richieste dagli aventi diritto. Analogamente il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori provvede al ricalcolo dei coefficienti di riparto qualora l'ammontare complessivo delle riduzioni relative alle domande presentate, calcolato come da disposizioni di cui ai precedenti punti 5 e 6, non pervenga a saturare l'ammontare disponibile.

Tale coefficiente, applicato alle percentuali di riduzione, fornisce il valore aggiornato delle percentuali stesse.

A pena di esclusione dal diritto, a partire dalle ore 9,00 del 1° luglio 2011 e fino alle ore 14,00 del 1° agosto 2011 le imprese di autotrasporto in conto terzi e quelle in conto proprio aventi titolo, interessate alle riduzioni compensate di cui ai punti 1 e 2, provvedono a compilare ed a presentare la domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione deve avvenire, inserendo i dati necessari nelle apposite maschere presenti nella sezione dedicata del sito internet www.alboautotrasporto.it.; allo scopo di guidare gli utenti affinché detta compilazione avvenga in maniera corretta, il Comitato Centrale rende disponibile sul proprio sito internet un manuale utente.

Nella domanda per il conto terzi ed in quella per il conto proprio, devono figurare a pena di inammissibilità i seguenti dati:

a) denominazione e sede dell'impresa che richiede il beneficio;

b) generalità del titolare, del rappresentante legale o del procuratore che la sottoscrive in formato elettronico;

c) sottoscrizione da parte del titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore, con la procedura della firma elettronica descritta nel successivo punto 13 della presente delibera. Attraverso questa sottoscrizione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003, l'autore autorizza il Comitato Centrale e la Società Autostrade per l'Italia e Telepass S.p.A. al trattamento dei propri dati personali, al fine di consentire la lavorazione delle pratiche per il riconoscimento del beneficio richiesto;

d) per le imprese o raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'U. E, il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria ottenuta ai sensi del Regolamento CEE 881/1992, del 26 Marzo 1992. La copia cartacea della licenza comunitaria dovrà essere spedita soltanto su richiesta del Comitato Centrale e con le modalità specificate da detto organismo,

In aggiunta a quanto sopra, le imprese in conto terzi e quelle in conto proprio devono fornire gli elementi di cui, rispettivamente, ai titoli II e III della presente delibera.

In merito alla compilazione in via telematica del prospetto dei veicoli, l'istante, negli appositi campi, deve inserire per ciascun mezzo a motore la targa, la classificazione ecologica Euro (esclusivamente Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore, tenendo presente la normativa di riferimento riportata in allegato alla presente delibera) ed il numero dell'apparato telepass ovvero della tessera viacard ad esso abbinato nell'anno 2010 (Il numero dell'apparato Telepass o delle Tessera Viacard deve essere formato da 20 caratteri numerici, qualora il numero di tali apparati dovesse risultare inferiore a 20 occorre inserire tanti zeri iniziali fino ad arrivare a 20 caratteri complessivi).

In alternativa all'inserimento manuale dei suddetti dati, le informazioni obbligatorie relative:

al prospetto veicoli;

ai soci appartenenti a raggruppamenti, di cui al successivo punto 22, lett.a) della delibera;

ai raggruppamenti in conto terzi che associano imprese italiane o comunitarie che esercitano attività di trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 22, lett. *b)* della delibera;

ai raggruppamenti di cui facciano parte imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che eseguono il trasporto in conto proprio, di cui al successivo punto 26 della delibera;

potranno essere fornite al Comitato Centrale utilizzando l'apposita applicazione presente nel sito internet dell'Albo, nel formato previsto dai tracciati allegati alla presente delibera.

L'impresa che intenda chiedere la misura sia per il conto terzi che per il conto proprio, presenta un'unica domanda inserendo nelle apposite maschere i dati necessari per accedere ai predetti benefici.

Terminata la compilazione sul sito internet dell'Albo, la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere firmata in formato elettronico dal titolare, ovvero dal rappresentante legale dell'azienda o da un suo procuratore; a tal fine, l'impresa deve dotarsi dell'apposito kit per la firma digitale (smart card o token *usb)* distribuito dai

certificatori abilitati iscritti nell'elenco pubblico previsto dall'art.29, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (es. Poste, Infocamere, ecc….). L'apposizione di questa firma con le modalità sopra indicate, determina il completamento della domanda che, da quel momento, assume valore legale con le conseguenti responsabilità previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti.

Il pagamento della marca da bollo va eseguito tramite bollettino postale sul c/c 4028 (specifico per l'autotrasporto). Al termine della compilazione in formato elettronico, l'impresa deve inserire negli appositi campi gli estremi del versamento (data di effettuazione del pagamento ed identificativo dell'ufficio postale), sui quali il Comitato Centrale effettuerà gli opportuni riscontri. A tal fine l'impresa è tenuta a conservare la ricevuta del pagamento (da non inviare al Comitato Centrale), per esibirla a richiesta del medesimo Comitato.

Le riduzioni dei pedaggi si applicano per i percorsi autostradali per i quali risulta adottato, alla data del 1° gennaio 2010, il sistema di classificazione dei veicoli basato sul numero degli assi e sulla sagoma del veicolo stesso.

Il fatturato annuale a cui vanno commisurate le riduzioni compensate dei pedaggi, è calcolato unicamente sulla base dell'importo lordo dei pedaggi relativi ai transiti autostradali effettuati con veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5 nell'anno 2010, per i quali le società concessionarie abbiano emesso fattura entro il 30 aprile 2011.

Le società concessionarie danno seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le stesse società ed il Comitato Centrale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO TERZI.

In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto per conto di terzi che intende fruire delle riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti da 19 a 23. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

Le imprese di autotrasporto per conto di terzi, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero, data di iscrizione e di eventuale cessazione dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori del soggetto che richiede il beneficio; le imprese aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, devono indicare il numero e la data di rilascio della licenza comunitaria;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2010. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

20. Le imprese iscritte all'Albo nel corso del 2010 devono indicare, in un'apposita maschera, se tale iscrizione sia stata ottenuta ai sensi dell' articolo 12 della legge n. 298/1974 o dell'art. 15 della stessa legge, ovvero per trasferimento di sede.

21. Le imprese o i raggruppamenti aventi sede in un altro Paese dell'Unione europea, che abbiano ottenuto una licenza comunitaria nel corso dell'anno 2010, devono indicare in un'apposita maschera se trattasi di primo rilascio ovvero di rinnovo di una precedente licenza.

22. I raggruppamenti (cooperative, consorzi, società consortili) italiani iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ed i raggruppamenti esteri aventi sede in altro Paese dell'U.E, titolari di licenza comunitaria, sono chiamati ad osservare le seguenti disposizioni:

a) i raggruppamenti formati esclusivamente da soci iscritti all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ovvero da imprese titolari di licenza comunitaria con sede in altro Paese dell'U.E, devono specificare nell'apposita maschera, la denominazione, il numero e la data di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori dei rispettivi soci italiani o, per le imprese U.E., il numero e la data di rilascio delle rispettive licenze comunitarie.

b) i raggruppamenti tra i cui soci compaiano anche imprese italiane e/o comunitarie che effettuino trasporti in conto proprio o iscritte al registro delle imprese per attività diverse dall'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono indicare nell'apposita maschera del sito internet dell'albo, la parte del fatturato autostradale del raggruppamento ottenuta con i viaggi eseguiti dai veicoli di tali aziende, affinché venga scorporato in sede di quantificazione del beneficio richiesto. Per ciascuno dei soci italiani titolari di licenza in conto proprio o comunitari che esercitano attività di trasporto in conto proprio, il raggruppamento procede ad elencarli evidenziandone il fatturato in pedaggi maturato nel corso del 2010, sulla base del quale sarà loro riconosciuto l'ammontare della riduzione; resta fermo che per le imprese socie iscritte all'Albo degli autotrasportatori e per quelle straniere titolari di licenza comunitaria, il raggruppamento è tenuto a fornire, negli appositi campi, le informazioni di cui alla precedente lettera *a)* della delibera.

23. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme associate nel corso dell'anno 2010, debbono presentare una distinta domanda a loro nome, per i transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla data di adesione alla cooperativa, al consorzio od alla società consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto associativo.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE DOMANDE DI RIDUZIONE COMPENSATA DELLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO CONTO PROPRIO.

In aggiunta agli elementi indicati al precedente punto 10, l'impresa di autotrasporto in conto proprio interessata a richiedere le riduzioni compensate, deve fornire le ulteriori informazioni indicate nei successivi punti 25 e 26. La mancanza o l'errata indicazione di una di queste informazioni, comporta l'esclusione totale o parziale dai suddetti benefici, a seconda del caso.

Le imprese di autotrasporto in conto proprio, devono inserire negli appositi spazi del sito internet del Comitato Centrale, le informazioni di seguito elencate:

numero e data di rilascio della licenza in conto proprio di cui è titolare il richiedente;

società autostradale/i concessionaria/e che gestisce/ono il sistema automatizzato di pagamento a riscossione differita ed il relativo/i codice/i di fatturazione intestato/i al soggetto che richiede il beneficio. Il codice o i codici di fatturazione devono essere indicati nella loro interezza, che per la Società Autostrade consiste in nove cifre. Al fine di agevolare le operazioni di individuazione/riconoscimento dei codici, è opportuno che l'impresa richiedente alleghi copia di una fattura per ognuno dei codici indicati nella domanda;

per ciascun veicolo a motore per il quale si chiede la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, l'indicazione della targa, della categoria (Euro 2, Euro 3, Euro 4 o superiore), del numero dell'apparato Telepass ovvero della tessera Viacard, ad esso abbinato nell'anno 2010. Tale indicazione dovrà avvenire con le modalità indicate nel precedente punto 11, a seconda del numero di veicoli a motore per i quali è chiesta la riduzione.

26. I raggruppamenti che associano imprese italiane titolari di licenza per il trasporto in conto proprio e/o comunitarie che effettuano il trasporto in conto proprio, devono compilare un'apposita maschera nella quale elencano le imprese associate con il fatturato autostradale realizzato da ognuna di queste nel 2010, sulla base del quale sarà calcolato la riduzione spettante alla singola impresa.

La società dà seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo, secondo le modalità previste dalla convenzione stipulata tra la stessa società ed il Comitato Centrale.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2011

Il Presidente: AMOROSO

ALLEGATO

PRINCIPALI NORMATIVE COMUNITARIE SULLE EMISSIONI INQUINANTI (per i veicoli delle categorie internazionali N1-N2-N3)

EURO 1

91/441 CEE

91/542 CEE punto 6.2.1.A

93/59 CEE

EURO 2

91/542 CEE punto 6.2.1.B

94/12 CEE

96/1 CEE

96/44 CEE

96/69 CE

98/77 CE

EURO 3

98/69 CE

98/77 CE rif. 98/69 CE

1999/96 CE

1999/102 CE rif. 98/69 CE

2001/1 CE rif. 98/69 CE

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga A

2001/100 CE A

2002/80 CE A

2003/76 CE A

EURO 4

98/69 CE B

98/77 CE rif. 98/69 CE B

1999/96 CE B

1999/102 CE rif. 98/69 CE B

2001/1 CE rif. 98/69 CE B

2001/27 CE rif. 1999/96 CE riga B1

2001/100 CE B

2002/80 CE B

2003/76 CE B

2005/55/CE B1

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1

EURO 5

2005/55/CE B2

2006/51/CE rif. 2005/55/CE B2

N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.

N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.
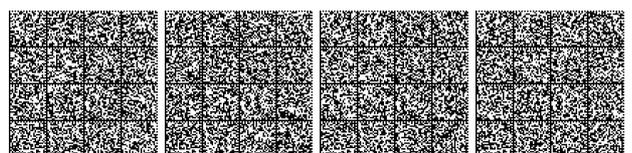
Allegati alla delibera 11/2011 del 16 giugno 2011
Pedaggi autostradali anno 2010

1 Tracciati dei file

Nel caso di compilazione automatica della domanda, per procedere correttamente con l'inserimento dei dati, è necessario trasferire alla procedura pedaggi un insieme di file contenenti tutte le informazioni necessarie (quelle riportate nei vecchi quadri); questi file devono essere organizzati in tabelle contenute in un unico data base che obbligatoriamente deve essere nel formato Microsoft Access ®.

Sul sito del Comitato sono messi a disposizione, con i nomi seguenti, i tracciati dei tre data base necessari alla compilazione delle domande per il 2010:

1. MODELLOCT
2. MODELLOCP
3. MODELLOCTUE

Il primo modello deve essere utilizzato per la presentazione della domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi (**solo imprese italiane**); il secondo per la compilazione della domanda per conto proprio e/o deviazioni obbligatorie in conto proprio (**sia per imprese italiane che estere**), il terzo modello, infine, deve essere utilizzato per la domanda per conto terzi e/o deviazioni obbligatorie in conto terzi **per le sole imprese estere**.

Prima di passare alla descrizione del tracciato degli archivi, è bene sottolineare il fatto che i data base devono contenere obbligatoriamente le tabelle previste nel modello pubblicato e rispettare i nomi stabiliti.

Può verificarsi il caso che alcune tabelle siano vuote, in quanto all'atto della compilazione della domanda non risulti necessario fornire nello specifico quei dati.
Ad esempio, prendiamo il caso di un impresa in conto terzi che sta presentando domanda di riduzione compensata e non ha effettuato nell'arco dell'anno transiti in conto proprio; in questa ipotesi l'impresa non deve fornire informazioni nella tabella QuadroC (fatturato in conto proprio da detrarre dal fatturato in conto terzi in quanto non esistente).
In tale ipotesi quindi, l'utente, pur non compilando la suddetta tabella, dovrà comunque farla conoscere alla procedura di gestione pedaggi, il data base da trasmettere dovrà cioè contenere sia le tabelle compilate sia quelle vuote.

Ogni data base è organizzato secondo una struttura gerarchica nel quale la "radice" è la tabella CodiceAlbo, questa è una tabella con una sola entrata contenente il codice di iscrizione all'Albo Nazionale dell' impresa (conto terzi) o la licenza (conto proprio ed imprese estere).

Ogni tabella contiene: una chiave primaria che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave) e che viene utilizzata per puntare alla tabella gerarchicamente subito inferiore, più un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella Codice Albo, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave; il campo chiave di ogni tabella è riservato al sistema che provvederà automaticamente al suo aggiornamento quando l'utente inserirà i dati.

2 ModelloCT

Il "**ModelloCT**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese italiane che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

Relazioni
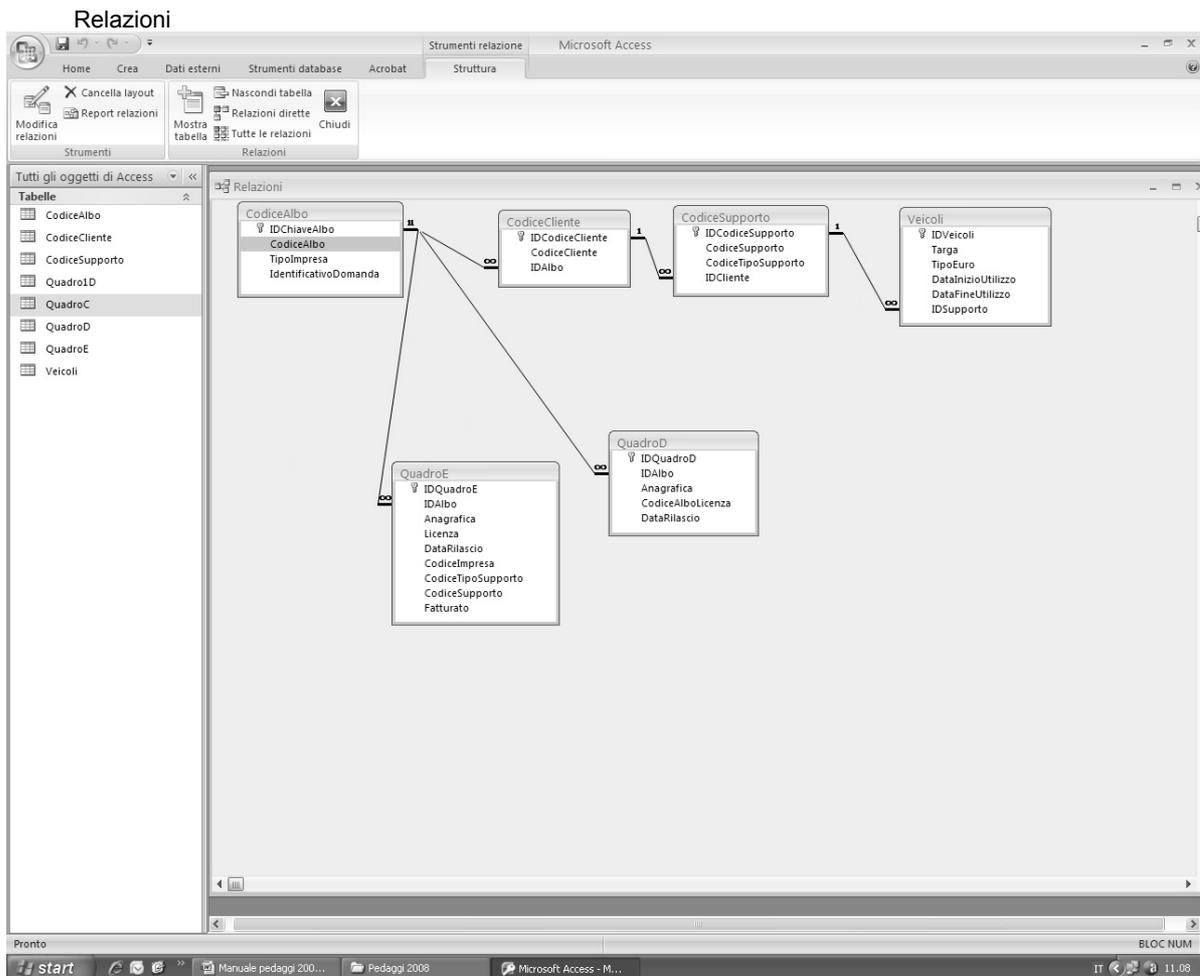
I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. CodiceAlbo
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli
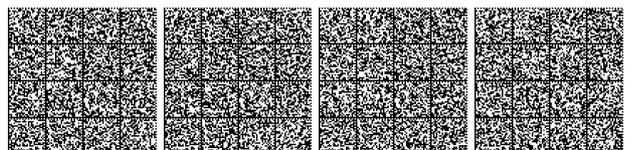
Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devono contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote.

Nome Tabella	Dati
CodiceAlbo	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella CodiceAlbo

La tabella CodiceAlbo è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice Albo dell'impresa nel formato riportato nel data base delle imprese e così composto:

PROV(due caratteri) + NUMERO(sette cifre) + CIN (un carattere)

per un totale di su dieci caratteri senza barre e/o spazi es. RM1234567Z.

<u>I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente</u>:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
CodiceAlbo	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (2)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
DataIscrizioneAlbo (3)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (5)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) identifica il tipo di domanda: 0 (zero) = solo domande per conto terzi; 1=solo domande per deviazioni obbligatorie CT; 2 = entrambe le domande
(5) codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroC

La tabella QuadroC è una tabella opzionale, da utilizzare per le domande conto terzi per le cooperative/consorzi, con una entrata contenente il fatturato totale relativo ai pedaggi effettuati dai veicoli dei soci per attività diverse dal conto terzi.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroC (1)	Contatore	N/A
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es: € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroD

La tabella QuadroD è una tabella obbligatoria solo per le cooperative/consorzi da utilizzare per il conto terzi, contenente tante entrate quanti sono i soci facenti parte del raggruppamento.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroD (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
CodiceAlboLicenza	Testo	50 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroE

La tabella QuadroE è una tabella utilizzabile per il conto terzi, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare, quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato fatturato in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroE (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
CodiceImpresa (3)	Testo	9 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (4)	Testo	2 caratteri alfanumerici
CodiceSupporto (5)	Testo	20caratteri numerici
Fatturato	Testo	14caratteri numerici
Identificativo (6)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) numero progressivo di 9 caratteri numerici, che costituisce il riferimento alla singola impresa facente parte del consorzio
(4) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(5) codice di 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es:00000000001234567890
(6) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore
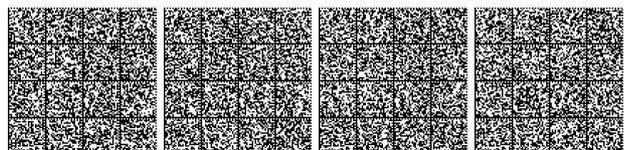
Tabella Veicoli

La tabella Veicoli è una tabella utilizzabile per il conto terzi contenente tante entrate quanti sono i veicoli utilizzati dall'impresa nel corso dell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDVeicoli (1)	Contatore	N/A
Targa	Testo	10caratteri alfanumerici
TipoEuro	Testo	1 carattere numerico
DataInizioUtilizzo (2)	Date/time	N/A
DataFineUtilizzo (3)	Date/time	N/A
IDSupporto (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) nel formato gg/mm/aaaa
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Prima di procedere con la descrizione delle operazioni di caricamento dei dati è bene soffermarci brevemente sull'organizzazione del prospetto veicoli. Il prospetto veicoli è l'insieme delle tabelle contenente l'elenco dei veicoli utilizzati per i transiti durante l'anno di riferimento, esso è logicamente composto dall'unione delle seguenti tabelle: **CodiceAlbo**; **CodiceCliente**; **CodiceSupporto** e **Veicoli** ed è, come del resto tutto il data base, organizzato secondo una struttura gerarchica nella quale la "radice" è la tabella: **CodiceAlbo** contenente una sola entrata pari al codice di iscrizione all'Albo Nazionale o la licenza dell' impresa.
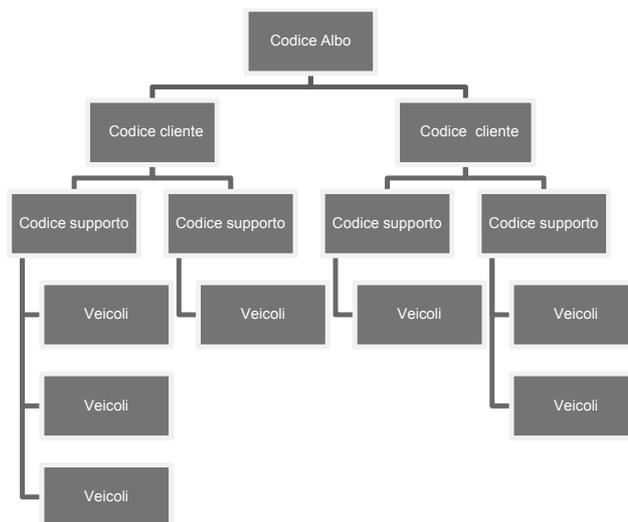
La tabella **CodiceCliente** contiene il codice/i di fatturazione Autostrade appartenenti all'impresa e come si vede dalla schema, un'impresa può possedere uno o più codici clienti; la tabella **CodiceSupporto** contiene il numero ed il tipo di supporto utilizzato dall'impresa nel periodo di riferimento; la tabella **Veicoli** contiene infine le targhe, la relativa categoria ecologica ed il periodo di inizio e fine utilizzo del veicolo.

Tutte le tabelle sono logicamente collegate tra di loro, in particolare ogni tabella contiene: 1) una chiave che identifica univocamente i dati all'interno della tabella stessa (chiave primaria) e che viene utilizzata come puntamento alla tabella gerarchicamente subito inferiore, 2) un'altra chiave (puntatore) utilizzata per collegarsi alla tabella di ordine gerarchico superiore secondo una struttura detta "padre-figlio"; a questa regola fa eccezione la tabella **CodiceAlbo**, la quale essendo la radice del data base possiede una sola chiave.

Tabella CodiceAlbo
Identificativo
CodiceAlbo
……………….…..
…………………….

Tabella CodiceCliente
IDCodiceCliente
CodiceCliente
Identificativo
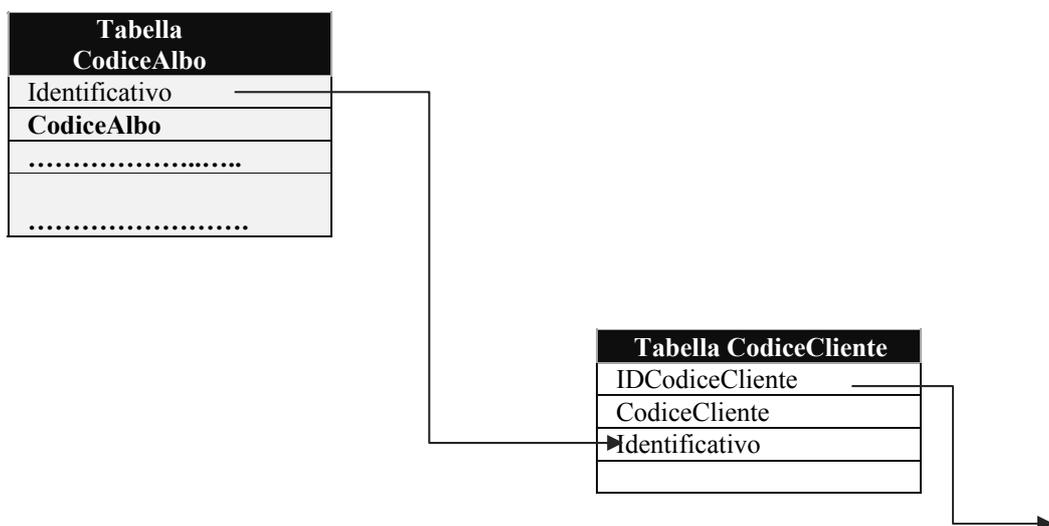
Si ricorda che il prospetto veicoli va compilato per le sole domande conto terzi e conto proprio; non va utilizzato per le deviazioni obbligatorie.

3 ModelloCTUE

Il “**ModelloCTUE**” deve essere utilizzato da tutte quelle imprese estere che presentano domanda di riduzione/rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto terzi.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.

I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroC
6. QuadroD
7. QuadroE
8. Veicoli

Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroC	Se richiesti
QuadroD	Se richiesti
QuadroE	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Il data base "ModelloCTUE" contiene, le stesse tabelle (con lo stesso tracciato e nomenclatura) di quelle già analizzate relative alle imprese italiane, di seguito pertanto viene riportata la struttura della sola tabella diversa. *Licenza*

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell'impresa estera.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 0(zero) = solo conto terzi; 1= solo deviazioni obbligatorie;
2 = entrambe le domande
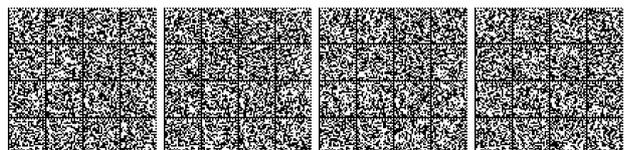
3.1.1 ModelloCP

Il "**ModelloCP**" deve essere utilizzato da tutte quelle imprese sia italiane che estere che presentano domanda rimborso per i pedaggi e/o per i transiti deviati obbligatoriamente in conto proprio.

La figura seguente mostra la struttura gerarchica e le relazioni esistenti tra le varie tabelle che compongono il data base.
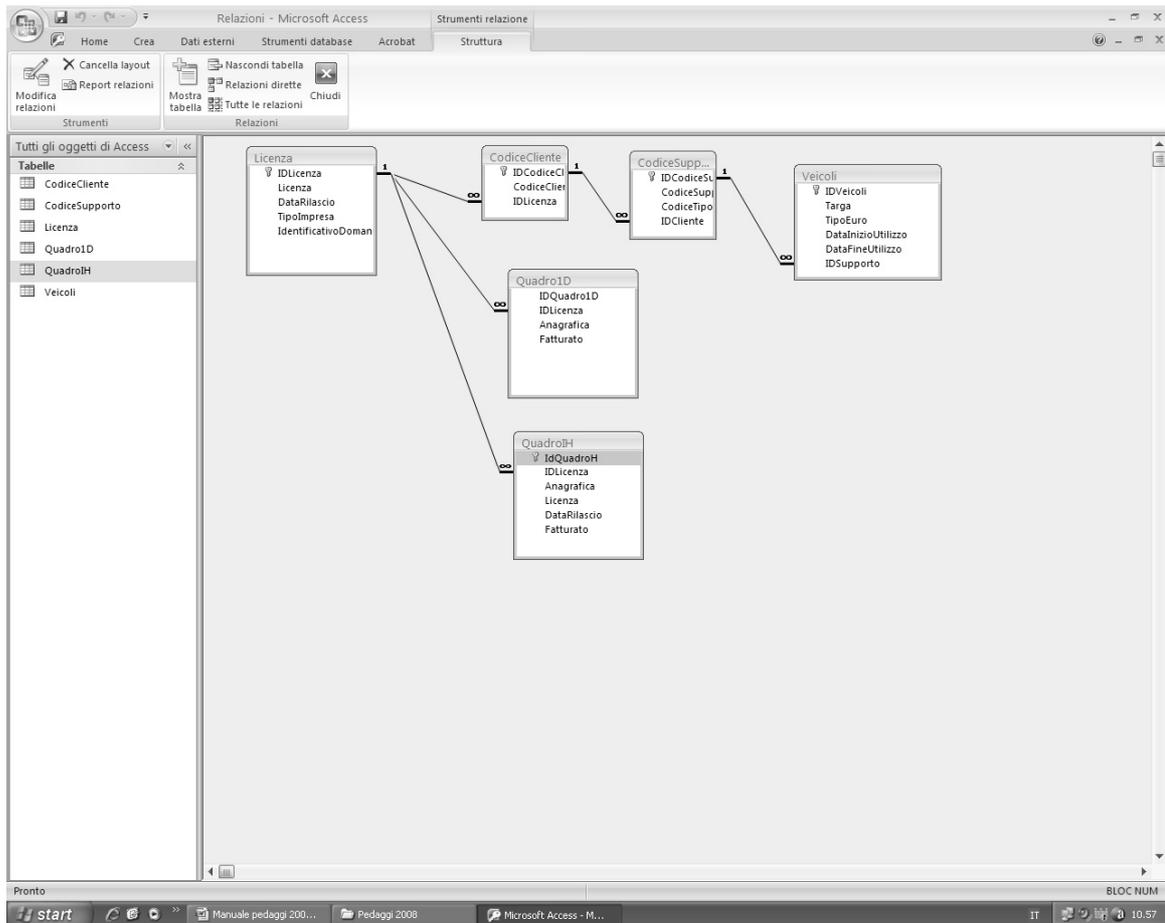
I nomi delle tabelle del data base sono le seguenti:

1. Licenza
2. CodiceCliente
3. CodiceSupporto
4. Quadro1D
5. QuadroIH
6. Veicoli
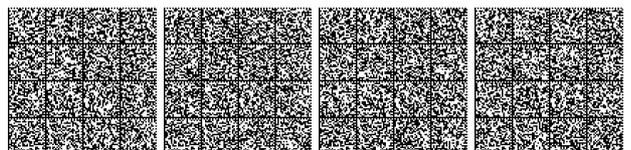
Nello schema seguente è riportata per ogni tabella, sotto la colonna "Dati", quelle che obbligatoriamente devo contenere dati e quelle contenenti dati opzionali; come già detto queste ultime non devono essere cancellate dal data base ma, nel caso non vengano compilate, devono essere trasmesse vuote

Nome Tabella	Dati
Licenza	Obbligatori
CodiceCliente	Obbligatori
CodiceSupporto	Obbligatori
Quadro1D	Se richiesti
QuadroIH	Se richiesti
Veicoli	Obbligatori

Tabella Licenza

La tabella Licenza è una tabella obbligatoria contenente una sola entrata: il codice licenza dell'impresa.

I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
Identificativo (1)	Numerico	N/A
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
TipoImpresa (3)	Testo	1 carattere alfanumerico
Denominazione	Testo	70 caratteri alfanumerici
Indirizzo	Testo	25 caratteri alfanumerici
CAP	Testo	5 caratteri alfanumerici
Comune	Testo	25 caratteri alfanumerici
Prov	Testo	2 caratteri alfanumerici
Stato	Testo	3 caratteri alfanumerici
IdentificativoDomanda (4)	Testo	1 carattere alfanumerico
IVA (*)	Testo	20 caratteri alfanumerici

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) 1 = Impresa individuale/societaria; 2 = consorzio/cooperativa
(4) Identificativo della domanda: 3 = solo conto proprio; 4= solo deviazioni obbligatorie CP; 5 = entrambe le domande
(5) Codice fiscale/P. IVA

Tabella CodiceCliente

La tabella CodiceCliente è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i codici di fatturazione posseduti dall'impresa
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceCliente (1)	Contatore	N/A
CodiceCliente	Testo	9 caratteri numerici
Identificativo (2)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella CodiceSupporto

La tabella CodiceSupporto è una tabella obbligatoria contenente tante entrate quanti sono i supporti utilizzati dall'impresa per transiti effettuati nell'anno.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDCodiceSupporto (1)	Contatore	N/A
CodiceSupporto (2)	Testo	20 caratteri numerici
CodiceTipoSupporto (3)	Testo	2 caratteri alfanumerici
IDCliente (4)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) codice su 20 cifre numeriche che corrisponde al numero dell'apparato, es.00000000001234567890
(3) sigla che identifica la tipologia del' apparato: AT = Apparato Telepass TV = Tessera Viacard
(4) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella Quadro1D

La tabella Quadro1D è una tabella opzionale, da utilizzare per le deviazioni obbligatorie, contenente tante entrate quanti sono i soggetti appartenenti al consorzio/cooperativa che hanno effettuato altri transiti ed i cui fatturati vanno detratti dal calcolo totale del fatturato.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadro1D (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	50 caratteri alfanumerici
Fatturato (2)	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) fatturato in centesimi di euro es : € 100,00 = 00000000010000
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore.

Tabella QuadroIH

La tabella QuadroIH è una tabella opzionale utilizzabile per il conto proprio, riservata alle cooperative/consorzi, da utilizzare quando i soci del raggruppamento consorzio hanno effettuato transiti in conto proprio.
I nomi dei campi devono inoltre essere obbligatoriamente quelli riportati nello schema seguente:

Nome campo	Tipologia	Lunghezza
IDQuadroIH (1)	Contatore	N/A
Anagrafica	Testo	90 caratteri alfanumerici
Licenza	Testo	15 caratteri alfanumerici
DataRilascio (2)	Testo	10 caratteri alfanumerici
Fatturato	Testo	14 caratteri numerici
Identificativo (3)	Numerico	N/A

(1) campo riservato al sistema
(2) nel formato gg/mm/aaaa
(3) campo riservato al sistema, è il puntatore alla tabella di ordine gerarchico superiore

Per quanto riguarda il prospetto veicoli possono ripetersi le considerazioni già effettuate per il conto terzi.

11A08541

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2011.

Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526

Visto il Regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta "Pecorino Siciliano";

Visto il decreto del 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 104 del 6 maggio 2005 con il quale è stato attribuito al Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Visto il decreto del 11 aprile 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 96 del 23 aprile 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di controllo consorzio ricerca filiera lattiero-casearia, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano;
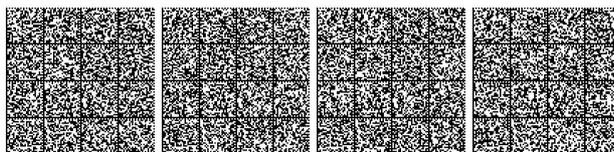
Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo Unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 13 aprile 2005 e già confermato con decreti del 11 aprile 2008, al Consorzio volontario per la tutela del Pecorino Siciliano DOP con sede in Cammarata (Agrigento) – via Roma, 35 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Siciliano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 13 aprile 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08400

DECRETO 13 giugno 2011.

Riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Lametia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 2107 della Commissione del 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 258 del 5 novembre 1999 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Lametia»;

Visto il decreto legislativo19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia, con sede legale in Lametia Terme, Contrada Frasso, zona industriale, S. Pietro Lamentino (Catanzaro) intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Lametia»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta Lametia, con sede in Lametia Terme, Contrada Frasso, zona industriale, S. Pietro Lamentino (Catanzaro), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Lametia» registrata con *CE)* n. 2107 della Commissione del 4 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L. 258 del 5 novembre 1999.

2. Gli atti del consorzio di cui di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Lametia».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Lametia» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000 n. 410 di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
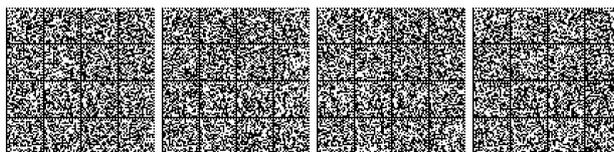
2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Lametia» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera Grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08401

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 aprile 2011.

Approvazione del Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 2007, che ha approvato il Contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI- Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 2007-2009;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 concernente il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, recante il «Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 614/09/CONS recante «Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'art. 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione»;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore delle comunicazioni nella 197a adunanza generale del 17 marzo 2010;

Visto il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi reso nella seduta del 9 giugno 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 131

Ministero dello Sviluppo Economico

Rai
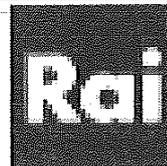
Contratto di servizio 2010-2012

CONTRATTO NAZIONALE DI SERVIZIO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E LA RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

VISTO l'articolo 49 del Testo Unico, emanato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che affida alla RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a. la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, fino al 6 maggio 2016;

VISTO l'articolo 45 del medesimo Testo Unico che prevede che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia svolto dalla società concessionaria sulla base di un Contratto nazionale di servizio di durata triennale, stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, con il quale sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria;

ACCERTATO che la scadenza del Contratto di servizio, approvato con decreto del Ministro delle Comunicazioni del 6 aprile 2007, è fissata al 31 dicembre 2009;

RITENUTA, pertanto, la necessità di stipulare un Contratto nazionale di servizio (di seguito denominato "Contratto") tra il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito denominato "Ministero"), in persona del Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione Dott. Francesco Saverio Leone, e la RAI – Radiotelevisione italiana s.p.a., (di seguito denominata "Rai" o alternativamente "concessionaria"), con sede in Roma, legalmente rappresentata dal Presidente Dott. Paolo Garimberti, all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
Missione e ruolo del servizio pubblico radiotelevisivo

1. La missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo trova fondamento nei principi posti dalla Costituzione italiana e dall'Unione Europea con la Direttiva TV senza frontiere del 1989 e successive modifiche, il IX Protocollo sulla televisione pubblica allegato al Trattato di Amsterdam del 1993, la Comunicazione della Commissione europea relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione. Tale missione è disciplinata dalla normativa nazionale legislativa e regolamentare in conformità ai predetti principi. In particolare gli obblighi di servizio pubblico risultano definiti per il triennio 2010-2012 dall'insieme di tali fonti, dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, dalla legge 3 maggio 2004, n. 112, dal Testo Unico e dal presente Contratto, in coerenza con le Linee guida, emanate d'intesa con il Ministero, dall'Autorità con delibera 614/09/CONS.

2. La missione di servizio pubblico, più in particolare, consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività, di assicurare qualità dell'informazione, pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica intesa nel quadro della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il valore indiscutibile della coesione nazionale. Parte integrante della missione del servizio pubblico è quella di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile in un'ottica di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. In particolare, verrà riservato adeguato spazio ad enti ed organizzazioni non profit. Il ruolo del servizio pubblico si estende alla fornitura di servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi

rispondano alle medesime esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di coesione della comunità nazionale, senza comportare effetti sproporzionati sul mercato.

3. Il Contratto stabilisce un insieme di obiettivi, di indirizzi operativi, di parametri di qualità, di tipologie di programmi la cui realizzazione è affidata all'autonoma capacità editoriale della società concessionaria nel rispetto dei principi e delle normative di cui al precedente comma 1.

4. La Rai si impegna nella programmazione nazionale e regionale e in quella rivolta all'estero a valorizzare le specificità territoriali, sociali e culturali delle singole Regioni, in conformità con le norme in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni, nel rispetto dei contenuti propri delle trasmissioni delle emittenti locali, rilanciando e ribadendo contestualmente i valori irrinunciabili di unità e coesione nazionale.

5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto la Rai informerà il Ministero relativamente allo stato delle negoziazioni avviate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del Testo Unico.

Articolo 2
Oggetto del Contratto nazionale di servizio

1. Il Contratto ha per oggetto l'attività che la società concessionaria svolge ai fini dell'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, come definito nelle norme richiamate dall'articolo 1 e, in particolare, l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme, in tutte le modalità, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

2. La società concessionaria può avvalersi per lo svolgimento delle attività inerenti il servizio pubblico concesso di società da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché, su autorizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi, siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garantiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei mezzi e delle risorse strumentali per l'espletamento delle prestazioni di servizio pubblico.

3. La concessionaria è tenuta a realizzare un'offerta complessiva di qualità, rispettosa dell'identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell'Unione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costituzionali, della sensibilità dei telespettatori e della tutela dei minori, rispettosa della figura femminile e della dignità umana, culturale e professionale della donna, caratterizzata da una ampia gamma di contenuti e da una efficienza produttiva, in grado di originare presso i cittadini una percezione positiva del servizio pubblico in relazione al costo sostenuto attraverso il canone di abbonamento nonché sotto il profilo dell'adeguatezza dei contenuti della programmazione rispetto alla specificità della missione che è chiamata a svolgere. Per raggiungere tali obiettivi la Rai, nel rispetto delle previsioni dell'articolo 45 del Testo Unico, è tenuta ad improntare la propria offerta, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri generali:

a) garantire il pluralismo, rispettando i principi di obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell'informazione, di apertura alle diverse opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia della identità nazionale e della memoria storica del Paese e del patrimonio culturale europeo, di quelle locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità etno-culturali;
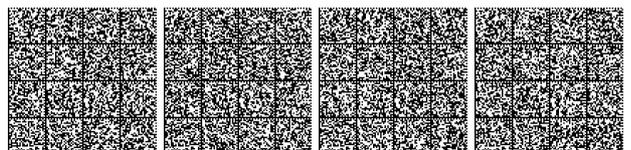
b) valorizzare la rappresentazione reale e non stereotipata della molteplicità di ruoli del mondo femminile, anche nelle fasce di maggior ascolto, promuovendo – tra l'altro - seminari interni al fine di evitare una distorta rappresentazione della figura femminile, con risorse interne ed esterne, anche in base a indicazioni provenienti dalle categorie professionali interessate;

c) garantire la diffusione atta alla fruizione gratuita di contenuti di qualità, nell'ambito della programmazione del servizio pubblico;

d) assicurare un elevato livello qualitativo della programmazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi sono costituiti dall'orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la completezza, l'imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana, la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato, effettivo e leale, così da garantire l'informazione, l'apprendimento e lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;

e) assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado di garantire l'informazione e l'apprendimento; di sviluppare il senso critico civile ed etico della collettività nazionale; di mantenere un livello di ascolto idoneo per l'adempimento delle proprie funzioni e di rispondere alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società nel suo insieme;

f) stimolare l'interesse per la cultura e la creatività, l'educazione e l'attitudine mentale all'apprendimento e alla valutazione e sviluppare il senso critico dei telespettatori;

g) valorizzare il patrimonio storico, artistico, linguistico e ambientale nazionale e locale, promuovere un'approfondita conoscenza dell'Italia nel mondo e del contesto europeo ed internazionale in Italia;

h) celebrare con opportune iniziative la ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, anche alla luce dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007 e 18 luglio 2008;

i) valorizzare le missioni e le azioni di pace italiane all'estero nonché le iniziative di cooperazione internazionale;

j) rispettare la dignità e la privacy della persona e l'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed espressioni volgari, violente o di cattivo gusto;

k) rispecchiare la diversità culturale e multietnica nell'ottica della integrazione e della coesione sociale e nazionale, tutelare e valorizzare la lingua italiana, tutelare le fasce deboli e anziane della popolazione;

l) promuovere il lavoro e le relative condizioni, i temi dei diritti civili, della solidarietà, della sussidiarietà, in particolar modo per la sua accezione orizzontale, ovvero di valorizzazione del ruolo della società e delle associazioni di categoria, dell'integrazione; la sicurezza dei cittadini; l'attenzione alla famiglia; la tutela dei minori e delle fasce deboli;

m) promuovere la diffusione dei vantaggi generati dalle nuove tecnologie e la relativa estensione alla collettività, in un contesto innovativo e concorrenziale;

n) sostenere la produzione audiovisiva italiana ed europea;

o) promuovere la diffusione dei principi costituzionali e la consapevolezza dei diritti di cittadinanza e la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione Europea;

p) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità;
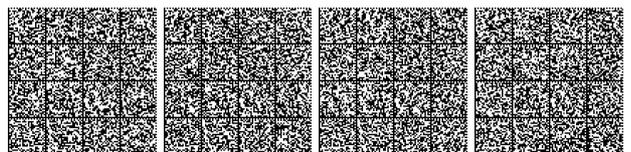
q) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso nelle sue diverse forme;

r) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore.

4. La Rai è tenuta ad applicare nell'esercizio della propria attività i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come l'insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che Rai assume verso l'interno e l'esterno, e conseguentemente a sanzionare, con le modalità ivi previste, ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti. La Rai garantisce il rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte dei suoi destinatari anche attraverso un organismo di controllo interno previsto dal medesimo Codice.

5. La Rai è tenuta a recepire nel Codice etico, per la parte di competenza, e nella Carta dei doveri, il Codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sottoscritto il 21 maggio 2009, il Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, denominato "Codice media e sport", sottoscritto il 25 luglio 2007 e il Codice TV e minori di cui all'articolo 34 del Testo Unico, nonché previsioni specifiche per i reality, da comunicare alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto.

6. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. La Rai è tenuta a trasmettere semestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione che evidenzi gli esiti del monitoraggio di cui sopra e le relative iniziative adottate.

7. La Rai opera un monitoraggio, con produzione di idonea reportistica annuale, che consenta di verificare il rispetto circa le pari opportunità nonché la corretta rappresentazione della dignità della persona nella programmazione complessiva, con particolare riferimento alla distorta rappresentazione della figura femminile e di promuoverne un'immagine reale e non stereotipata. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare.

Articolo 3
Qualità dell'offerta e valore pubblico

1. La Rai riconosce come fine strategico e tratto distintivo della missione del servizio pubblico la qualità dell'offerta, si impegna affinché tale obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione ed é tenuta a:

a) rafforzare il proprio marchio nel contesto nazionale attraverso una più evidente caratterizzazione qualitativa dell'offerta di servizio pubblico, favorendo, anche attraverso la predisposizione di un apposito piano strategico, la diffusione di tipologie di programmazione, generalmente non rientranti nell'offerta delle emittenti commerciali, compresi i documentari, il teatro e la musica classica, nonché connotando anche i generi di più largo consumo, quali fiction ed intrattenimento, da caratteri di qualità, innovatività e originalità;
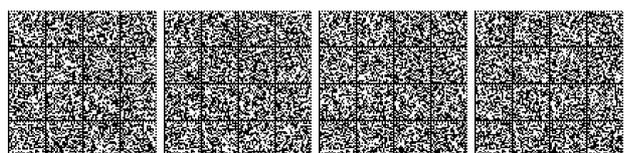
b) garantire la realizzazione di una programmazione articolata e innovativa in grado di qualificare il proprio marchio, anche nel contesto internazionale sulla base delle indicazioni di cui al successivo articolo 14;

c) assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti ai generi predeterminati di servizio pubblico, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità;

d) improntare, nel rispetto della dignità della persona, i contenuti della propria programmazione a criteri di decoro, buon gusto, assenza di volgarità, anche di natura espressiva, assicurando, tra l'altro, una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e rispettando le limitazioni di orario previste a tutela dei minori dalla legislazione vigente. A tal fine la Rai è tenuta al rigoroso rispetto dei Codici di cui al comma 5 dell'articolo 2 nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente Contratto;

e) prevedere modalità di misurazione della qualità del servizio pubblico, basate su elementi di valutazione quantitativi e qualitativi, che consentano di verificare, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie interattive, la reale percezione dell'intensità di servizio pubblico;

f) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro;

g) garantire la promozione, valorizzazione e tutela della lingua italiana privilegiando rispetto a neologismi e terminologie in lingue straniere l'utilizzo di termini evinti dalla nostra tradizione linguistica e quindi comprensibili e riconoscibili dai cittadini di ogni fascia o specificità culturale.

2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello europeo ed internazionale, con l'obiettivo di poter disporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una condotta aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto, coniugando audience e qualità.

3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti:

a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta;

b) un monitoraggio della corporate reputation intesa come:
   i) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa;
   ii) la capacità di innovare in termini di prodotto e di tecnologia;
   iii) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente, nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico.

4. Lo strumento di monitoraggio della corporate reputation dovrà:
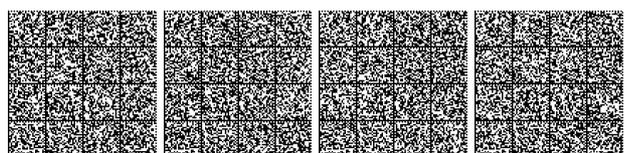
a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana;

b) ~~avere una periodicità di misurazione semestrale;~~

c) rilevare indicatori d'immagine, di posizionamento percepito della Rai, di senso di appartenenza, di ruolo formativo ed informativo, di capacità innovativa, di rispondenza al proprio ruolo di servizio pubblico;

d) divulgare l'intensità della corporate reputation che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno;

e) monitorare la possibilità effettiva di accesso alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali o cognitive resa possibile da specifiche trasmissioni audiodescritte, trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti. Il monitoraggio deve riguardare, altresì, la qualità delle modalità tecniche utilizzate per assicurare l'accesso effettivo alla programmazione delle persone con disabilità sensoriali, avendo particolare riguardo al monitoraggio della qualità della sottotitolatura in relazione alle tecniche utilizzate;

f) monitorare costantemente l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi.

5. Il sistema di cui ai commi 2 e 3 dovrà essere realizzato sulla base di indicatori, che saranno definiti operativamente dalla commissione paritetica di cui all'articolo 29, tenendo conto dell'esigenza di:

a) rappresentare attraverso un adeguato disegno campionario l'intera popolazione italiana, anche con riferimento a determinate tipologie di utenza;

b) rilevare l'intensità di servizio pubblico mediante l'analisi della qualità percepita dagli utenti e della qualità attesa dall'intero campione;

c) utilizzare una pluralità di strumenti (indicatori commerciali, sondaggi, interviste, web service, analisi fandom, ecc..) al fine di migliorare la frequenza e la completezza delle rilevazioni;

d) garantire una periodicità di misurazione che consenta un'analisi sull'intero arco dell'anno.

6. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al Capo III del presente Contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare.

7. Alla commissione paritetica spetta, tra l'altro, la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché il controllo dei risultati dei monitoraggi e la valutazione del raggiungimento degli obiettivi, nonché la definizione dei criteri più efficaci per la loro diffusione al pubblico.

8. Ai fini della determinazione degli indicatori di cui al comma 4 e allo svolgimento delle attività di cui al comma 5, la commissione paritetica potrà avvalersi dell'ausilio di personalità di indiscussa professionalità.

9. Il sistema di valutazione della qualità dell'offerta é sottoposto alla vigilanza di un Comitato, istituito presso il Ministero, composto da quattro esperti particolarmente qualificati nella materia, scelti rispettivamente due dall'Autorità e due dal Ministero e nominati dalla Rai entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto. Il predetto Comitato garantisce la conformità al presente Contratto delle metodologie applicate in sede di attuazione del sistema di cui ai commi
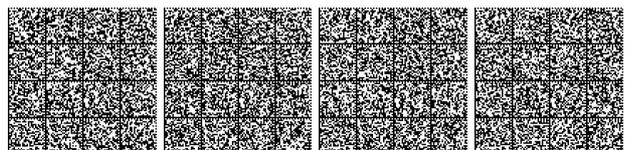
precedenti. Entro trenta giorni dalla sua costituzione, il Comitato approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento.

10. I risultati delle rilevazioni periodiche relativi al sistema di cui ai commi precedenti dovranno essere resi pubblici, con cadenza regolare, dalla concessionaria attraverso pubblicazioni sul proprio portale web e comunque attraverso modalità che garantiscano la diffusione di tali dati all'universalità dell'utenza. La Rai consulterà periodicamente le associazioni dei consumatori sul grado di soddisfazione degli utenti.

11. L'assegnazione delle attività operative per la realizzazione del sistema di cui al presente articolo è decisa dalla concessionaria in piena autonomia secondo criteri di apertura e trasparenza.

12. La Rai riferisce trimestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dell'offerta e sui risultati conseguiti.

Articolo 4

Qualità dell'informazione

1. La Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, e garantisce un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità nel rispetto della dignità della persona, contribuendo in tal modo a garantire la qualità dell'informazione della concessionaria.

2. La Rai è tenuta all'equo bilanciamento delle trasmissioni di approfondimento informativo su tutte le tre reti generaliste, assicurando che le stesse siano caratterizzate da canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai princìpi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione e rispettose della identità valoriale e ideale del Paese e della sensibilità dei telespettatori, adeguate ai livelli di responsabilità che competono al servizio pubblico radiotelevisivo.

3. La Rai favorisce, anche attraverso l'informazione giornalistica, lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati.

4. La Rai è tenuta ad improntare la propria programmazione di informazione e approfondimento generale ai principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.

5. La Rai si impegna a favorire un processo complessivo di qualificazione della propria articolazione regionale, verificando le possibili opportunità di sviluppo di un'offerta ideata e prodotta dalle varie sedi regionali. In tale quadro la Rai, inoltre, si impegna a definire misure finalizzate al potenziamento della collaborazione con gli altri operatori europei finalizzata - tra l'altro - alla produzione di audiovisivi su temi e aspetti di interesse sovranazionale.

6. La Rai riserva un canale tematico al genere informazione e approfondimento generale di cui all'art. 9, comma 2, lettera a).
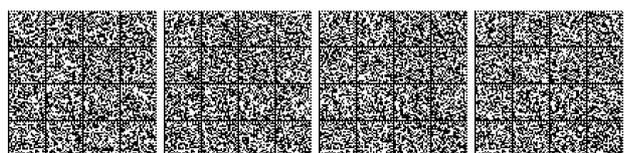
CAPO II - TRANSIZIONE ALLA TELEVISIONE DIGITALE

Articolo 5
L'offerta digitale

1. La Rai realizza canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico; in tale quadro, la Rai sviluppa ed articola l'offerta dei nuovi canali con l'obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico con una programmazione aperta all'innovazione e dispiegata in funzione della crescente complessità della platea televisiva.

2. La Rai estende progressivamente l'impiego del formato video wide screen (16:9) e dell'audio multicanale e si impegna ad avviare trasmissioni in alta definizione.

3. La Rai assicura adeguata promozione all'offerta digitale, così come la promozione del digitale terrestre inteso come nuova piattaforma universale.

Articolo 6
Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale

1. La Rai si impegna ad attuare il processo di conversione delle reti alla tecnologia digitale secondo i tempi e le modalità indicate dal Ministero nonché secondo il Master Plan delle attività di conversione che il Ministero stesso elabora per ciascuna delle aree tecniche individuate. Il Ministero, nel contesto della pianificazione delle frequenze definita dall'Autorità con delibera 300/10/CONS, assegna alla concessionaria diritti d'uso temporaneo di risorse frequenziali coerenti per numero e caratteristiche con le finalità del presente Contratto. L'assegnazione delle frequenze in ciascuna area precede lo switch off di un periodo sufficiente alla progettazione e realizzazione delle reti.

2. Nelle aree tecniche indicate al comma 1, o su parte del territorio di ciascuna di esse, la Rai può anticipare, d'intesa con il Ministero, con le Regioni e le Province autonome interessate, la cessazione della diffusione in tecnica analogica di un canale generalista e la conversione in tecnica digitale dei relativi impianti.

3. In funzione della propria strategia editoriale, la Rai si dota di capacità diffusiva adeguata alla distribuzione della propria offerta televisiva con elevata qualità dell'immagine e del suono, allo sviluppo dell'alta definizione e all'assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione. A tal fine, previa assegnazione delle necessarie frequenze, è tenuta a:

a) realizzare una rete nazionale per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale anche ad articolazione regionale in modalità MFN (Multi Frequency Network) o k-SFN (Single Frequency Network) con copertura in ciascuna area tecnica al momento dello switch off non inferiore a quella precedentemente assicurata dagli impianti eserciti per la rete analogica di maggior copertura insistenti nell'area tecnica stessa;

b) realizzare tre ulteriori reti nazionali in modalità SFN con copertura a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto non inferiore al 90% della popolazione nazionale per due reti e non inferiore all'80% della popolazione nazionale per una rete;

c) concorrere all'assegnazione di ulteriori risorse frequenziali per la realizzazione di una rete nazionale in modalità SFN con copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale;

d) realizzare una ulteriore rete nazionale riservata alla sperimentazione di tecnologie trasmissive e servizi innovativi, con un grado di copertura non inferiore all'80% della popolazione nazionale a conclusione del periodo di vigenza del presente Contratto.

4. Nel periodo di attuazione del calendario di switch off di cui al comma 1, nelle aree non interessate allo switch off la Rai si impegna a mantenere in ciascuna area tecnica la percentuale di copertura della popolazione delle esistenti reti digitali ed analogiche come al 31 dicembre 2009.

5. Laddove emerga un interesse allo sviluppo delle reti di radiodiffusione in tecnica digitale oltre gli impegni di copertura di cui ai commi precedenti, la Rai si impegna a stipulare convenzioni o contratti con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane o altri enti locali o consorzi, individuando le modalità di estensione del servizio anche per le finalità di cui all'articolo 17 del presente Contratto, secondo criteri di economicità degli investimenti, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla salvaguardia della salute umana ed alla tutela del paesaggio.

6. Laddove emerga un interesse alla diffusione di canali esteri in funzione delle minoranze linguistiche, la Rai può stipulare convenzioni o contratti con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individuando le modalità di erogazione del servizio, secondo criteri di economicità degli investimenti e con eventuali oneri relativi ai diritti a carico delle Regioni o Province autonome, previa – se prevista la realizzazione di rete di radiodiffusione dedicata – assegnazione da parte del Ministero delle necessarie risorse frequenziali.

Articolo 7
Autorizzazione all'esercizio degli impianti

1. Per ciascuna area tecnica, il Master Plan di cui all'articolo 6, comma 1, pianifica la conversione degli impianti già eserciti da Rai, autorizzandone l'esercizio. Per ciascuna area tecnica, la Rai presenta inoltre al Ministero un piano di estensione delle reti digitali, secondo l'articolazione indicata all'articolo 6, comma 3, e tenendo conto dei vincoli interferenziali ai confini nazionali, ai fini dell'autorizzazione all'attivazione degli impianti necessari all'estensione stessa, per i quali entro trenta giorni dallo switch off si intende – salvo diversa notifica del Ministero – concessa autorizzazione provvisoria all'esercizio.

2. Per ogni altra realizzazione o modifica di impianti, la Rai presenta un piano esecutivo per ciascun impianto da realizzare o modificare, contenente i seguenti elementi: caratteristiche radioelettriche, area di servizio, destinazione delle opere, natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata. Il Ministero, entro novanta giorni dal ricevimento del piano esecutivo, si pronuncia sulla richiesta. Nel caso di accoglimento rilascia un'autorizzazione sperimentale all'esercizio dell'impianto.

3. Il periodo di sperimentazione, necessario per la verifica della compatibilità radioelettrica dell'impianto con quelli delle emittenti radiotelevisive legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, è di due mesi dalla data di comunicazione dell'attivazione dell'impianto da parte della concessionaria. Se l'impianto non viene attivato entro i sei mesi successivi al rilascio dell'autorizzazione, la Rai ne comunica le ragioni al Ministero. Dopo un periodo di sei mesi dall'avvenuta comunicazione dell'attivazione dell'impianto sperimentale, senza che siano avvenuti rilievi da parte dell'Amministrazione, l'autorizzazione si riterrà definitiva.

4. La Rai può utilizzare gli impianti, secondo la disciplina vigente, previa autorizzazione del Ministero, anche in comune con altri operatori. Tale uso comune deve tendere ad una
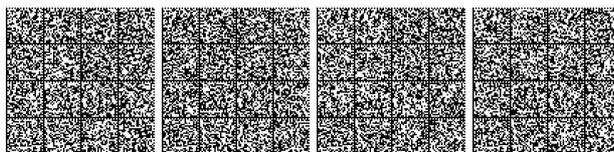
ottimizzazione generale degli impianti, anche ai fini ambientali, purché ciò non risulti di pregiudizio al migliore svolgimento del servizio pubblico concesso e concorra alla equilibrata gestione aziendale.

Articolo 8
Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione digitale

1. La Rai garantisce l'informazione al pubblico in ciascuna area tecnica in occasione dei successivi passaggi della transizione alla televisione digitale terrestre, utilizzando le emissioni televisive e radiofoniche e il web. Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale.

2. La Rai informa i soggetti residenti nelle zone di volta in volta interessate dalla transizione fornendo ogni opportuna conoscenza sulle modalità del processo in atto e sugli eventuali, momentanei disservizi ed è tenuta ad attivare servizi di call center e numeri verdi gratuiti al fine di dare riscontro alle richieste dei medesimi.

3. La Rai si impegna a fornire informazioni sulle iniziative che le associazioni degli operatori di rete propongono ai produttori di apparati al fine di garantire adeguati livelli qualitativi.

4. La Rai si impegna a sviluppare, direttamente o attraverso le più opportune forme di cooperazione, associazione o intesa, anche attraverso partecipazione a società o consorzi, i servizi più utili al buon funzionamento della televisione digitale terrestre.

CAPO III - OFFERTA

Articolo 9
L'offerta televisiva

1. La Rai riserva una predominante quota della programmazione annuale di servizio pubblico delle reti generaliste, semigeneraliste e tematiche terrestri, distribuite sulle diverse piattaforme, a generi predeterminati come di seguito specificati. Le reti generaliste terrestri (Raiuno, Raidue, Raitre) riserveranno, tra le ore 6 e le ore 24, non meno del 70 per cento della programmazione annuale ai generi indicati nel successivo comma 2 e la terza rete non meno dell'80 per cento. Tale programmazione, nel rispetto più rigoroso possibile degli orari di trasmissione, deve essere diffusa in modo equilibrato in tutti i periodi dell'anno, in tutte le fasce orarie (compresa quella di prime time*)* e in tutte le reti televisive. Le reti semigeneraliste e tematiche riserveranno almeno il 70 per cento della loro complessiva programmazione annuale ai generi predeterminati di cui al successivo comma 2.

2. Si intendono per generi predeterminati di servizio pubblico:

a) Informazione e approfondimento generale;

b) Programmi e rubriche di servizio;

c) Programmi e rubriche di promozione culturale;

d) Informazione e programmi sportivi;

e) Programmi per minori;

~~f) Produzioni audiovisive italiane ed europee.~~

a) *Informazione e approfondimento generale*: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese (quali la salute, la giustizia, la sicurezza); confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione Europea;

b) *Programmi e rubriche di servizio*: trasmissioni prevalentemente incentrate sui bisogni della collettività in cui saranno valorizzate le opportunità europee; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai temi del lavoro, ai bisogni della collettività (quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali), all'ambiente e alla qualità della vita, alla normativa e alle opportunità comunitarie, alle iniziative delle associazioni della società civile; celebrazioni liturgiche; trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica; trasmissioni finalizzate alla preservazione e valorizzazione della coesione e dell'unità nazionale; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

c) *Programmi e rubriche di promozione culturale*: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo (quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi); trasmissioni finalizzate a promuovere e valorizzare la lingua nazionale, la storia, le tradizioni, i costumi, il patrimonio storico-culturale del Paese e diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte a far partecipare la società italiana alla tutela del patrimonio artistico e ambientale del Paese; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana, con particolare attenzione agli artisti emergenti; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni non profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

d) *Informazione e programmi sportivi*: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;

e) *Programmi per minori*: programmi di tutti i generi televisivi dedicati ai bambini, delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai 3 anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

f) *Produzioni audiovisive italiane ed europee*: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di origine italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.

3. La Rai effettua annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, per una quota non inferiore al 30% della programmazione complessiva, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e formati televisivi con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.

4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta nelle diverse trasmissioni riferite ai generi di cui al precedente comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione, sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al precedente comma 2, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

5. La Rai si impegna, per gli obiettivi del presente articolo, a valorizzare i propri centri di produzione compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V relativamente a "Finanziamento e gestione economico-finanziaria".

6. La Rai trasmette al Ministero, all'Autorità e alla Commissione parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una relazione contenente una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi di cui al comma 2; tale informativa dovrà altresì contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3, e i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo. Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce "Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati dalle risorse provenienti dal canone di abbonamento".

7. La Rai realizza una idonea promozione della propria programmazione valutandone costantemente l'efficacia ed utilizzando a tal fine anche il servizio Televideo ed il portale internet.

8. La Rai si impegna ad analizzare la fattibilità dell'introduzione di adeguati segnali visivi per rendere riconoscibili agli utenti i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10
L'offerta radiofonica

1. La Rai si impegna a garantire un'ampia e variegata gamma di programmazione, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, ed a favorire lo sviluppo di specifiche iniziative finalizzate ad aggiornare costantemente l'offerta sulla base delle esigenze del pubblico, tenendo conto dei nuovi modelli di consumo.

2. La Rai è tenuta a destinare ai generi predeterminati di seguito indicati non meno del 70 per cento dell'offerta annuale di programmazione dei canali nazionali Radio Uno e Radio Due e non meno del 90 per cento di Radio Tre:

a) *Notiziari*: giornali radio, anche sportivi o tematici, di formato, stile e contenuto diversificato secondo il canale;

b) *Informazione*: programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage; dibattiti e fili diretti, anche in formato di flusso; radiocronache, programmi e rubriche dedicati alle varie discipline sportive;

c) *Cultura*: programmi di attualità scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; fiction radiofonica; teatro (riprese o prodotto in studio); documentari e rievocazioni storiche anche basati su elaborazioni di materiali di archivio;

d) *Società*: programmi, rubriche e talk show su temi sociali e di costume, anche rivolti al mondo dei giovani o realizzati in formati innovativi, capaci di rappresentare la vita comunitaria e del territorio, e di ampliare il dibattito sull'evoluzione civile del Paese, rubriche dedicate al tema delle pari opportunità e al ruolo che le donne svolgono nella società;

e) *Musica*: programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualità sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica italiana ed ai giovani artisti; programmi volti a favorire l'educazione musicale e la valorizzazione delle opere d'arte e dell'ingegno;

f) *Servizio*: rubriche e servizi sull'attività degli organi istituzionali nazionali ed europei; programmi, rubriche e radiocronache dedicati a celebrazioni liturgiche, a temi religiosi e al dialogo interreligioso; rubriche tematiche di particolare interesse sociale (lavoro, salute, previdenza) o rivolte a particolari target (minori, anziani, disabili, ecc.); programmazione per non vedenti; programmi volti alla tutela e alla valorizzazione della lingua italiana; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione Europea;

g) *Pubblica utilità*: notiziari e servizi sulla viabilità, la sicurezza stradale e le condizioni meteo, specialmente dedicati all'utenza mobile; bollettino del mare, della neve; messaggi di emergenza e di protezione civile; segnale orario.

3. La Rai si impegna ad effettuare annualmente iniziative di innovazione e sperimentazione, in tutte le fasce orarie e su tutte le reti generaliste, assicurando una distribuzione uniforme di tali iniziative nell'arco di vigenza del presente Contratto. La sperimentazione riguarderà linguaggi e formati radiofonici con particolare attenzione alla valorizzazione della produzione ed ideazione interna ed alla originalità dei contenuti.

4. Sulle reti generaliste la Rai assicura un'offerta quotidiana articolata e diversificata per rete, tale da garantire effettive opzioni di scelta delle diverse trasmissioni dei generi di cui al comma 2; a tal fine la Rai predispone i palinsesti quotidiani assicurando complessivamente una equilibrata distribuzione di tale programmazione sulle diverse reti e fasce orarie. La Rai assicurerà inoltre la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi ricompresi nei generi di cui al comma 2 garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità.

5. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun semestre, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa sul volume dell'offerta classificata secondo i generi indicati al comma 2.
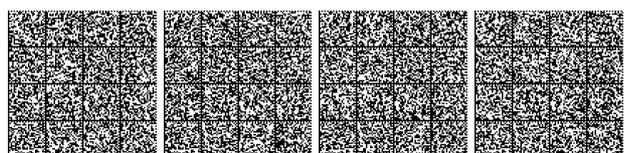
Articolo 11
L'offerta multimediale

1. La Rai si impegna ad incrementare ed aggiornare il servizio offerto sui propri portali al fine di estendere, anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, l'attuale produzione di contenuti personalizzati per Internet. L'azienda si impegna altresì a dare crescente visibilità all'offerta di specifici contenuti, con particolare riferimento a quelli radiotelevisivi.

2. La Rai si impegna a dare univocità di indirizzo editoriale e tecnologico all'offerta multimediale, anche ad accesso condizionato, sui propri portali, incentrando la propria attività sulle seguenti linee direttrici:

a) stabilire linee guida di pubblicazione in modo da facilitare e rendere coerente la navigazione dell'utenza e agevolare l'accesso ai contenuti, facendo ricorso a criteri ampiamente diffusi in ambito comunitario e internazionale;

b) rendere disponibili, nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie, compatibilmente con il rispetto dei diritti dei terzi ed escludendo ogni sfruttamento a fini commerciali da parte di terzi, i contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica (analogica e digitale, terrestre e satellitare) di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10, direttamente dai propri portali in simulcast agli utenti che si collegano attraverso internet dal territorio nazionale, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica;

c) rendere progressivamente disponibili contenuti radiotelevisivi, anche di particolare valore, provenienti dagli archivi Rai, per scopi educativi, formativi e di promozione culturale. A tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web;

d) ampliare l'acquisizione di diritti per la diffusione su protocollo IP di contenuti tratti dall'offerta radiotelevisiva della Rai, con l'impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti, fatto salvo il principio della neutralità tecnologica;

e) accrescere progressivamente l'offerta di contenuti e format appositamente pensati e prodotti per i nuovi media, offrendo crescenti capacità di partecipazione interattiva al pubblico dei media digitali, nel rispetto della qualità dell'informazione e del pluralismo; sperimentare, inoltre, nel rispetto dei diritti dei terzi, la possibilità per gli utenti di scaricare, modificare e ridistribuire una adeguata selezione di contenuti radiotelevisivi trasmessi nell'ambito dell'offerta televisiva e radiofonica di cui all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 10;

f) offrire agli utenti spazi di comunicazione e discussione, con adeguata visibilità, inclusa la possibilità di commentare l'intera programmazione radiotelevisiva Rai, anche attraverso la possibilità di pubblicazione, previa adozione di apposite linee guida, di contenuti autoprodotti dagli utenti stessi;

g) analizzare lo sviluppo di interfacce tecnologiche che consentano la diffusione dei contenuti sui principali dispositivi di fruizione audiovisiva di tempo in tempo disponibili sul mercato sviluppando strategie editoriali coerenti ai mezzi di distribuzione e progressivamente ottimizzate, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, per i diversi strumenti di fruizione;

h) favorire la distribuzione dei propri contenuti internet attraverso gli altri siti e portali operanti sul territorio nazionale sulla base di criteri equi e non discriminatori;

i) ampliare l'utilizzo di internet come piattaforma di comunicazione, realizzando contenuti e applicazioni dedicate all'ambiente internet e valorizzando le libraries esistenti, nonché sviluppare un'offerta specifica tramite web tv.

3. La Rai è tenuta a trasmettere al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare, per ciascun esercizio, entro i successivi tre mesi, una dettagliata informativa circa il numero dei contenuti pubblicati e del traffico giornaliero generato dall'utenza, con riferimento particolare agli utenti unici, ai tempi medi di fruizione, alle tecnologie impiegate per accedere e alla provenienza degli utenti.

4. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio.

Articolo 12
La programmazione televisiva per i minori

1. La programmazione della Rai diffusa su qualsiasi piattaforma e con qualunque sistema di trasmissione è rigorosamente improntata al rispetto delle norme comunitarie e nazionali a tutela dei minori e in particolare a quanto previsto dall'articolo 34 del Testo Unico, ivi comprese le disposizioni stabilite dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni. La Rai si adegua alle risoluzioni del Comitato di applicazione del citato Codice e tiene nel massimo conto le raccomandazioni del Comitato stesso.

2. La Rai si impegna a realizzare due canali tematici dedicati ai minori, differenziando l'offerta in funzione del pubblico di riferimento e distinguendo, a tal fine, tra i minori in età pre-scolare e quelli in età scolare. Nell'arco di vigenza del presente Contratto, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo Capo V "Finanziamento e gestione economico-finanziaria" e con il Piano Industriale 2010-2012 della Rai, fatte salve diverse esigenze di carattere gestionale della concessionaria che dovessero sopravvenire, il centro di produzione di Torino è individuato come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini, senza pregiudizio per la normale produzione.

3. La Rai garantisce che le trasmissioni per i minori siano collocate nei palinsesti quotidiani dell'offerta generalista tenendo conto della distribuzione dell'audience relativa ai minori nelle diverse fasce orarie e destina tra le ore 16,00 e le ore 20,00 una quota specifica di programmazione di intrattenimento per i minori e di formazione ed informazione per l'infanzia e l'adolescenza non inferiore al 10 per cento della programmazione annuale tra le ore 7,00 e le ore 22,30. Tale quota potrà essere ridotta in funzione della progressiva diffusione del digitale terrestre, secondo tempi e modalità definite dalla commissione paritetica di cui all'art. 29. La Rai, con cadenza semestrale, comunica al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare la quota di programmazione destinata ai minori.

4. La Rai si impegna affinché la programmazione dedicata ai minori risponda ai seguenti criteri:

a) sia di buona qualità e di piacevole intrattenimento;

b) proponga valori positivi umani e civili ed assicuri il rispetto della dignità della persona;

c) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati;

d) proponga alle nuove generazioni strumenti dedicati ed accessibili per accrescere la loro conoscenza e il senso di appartenenza all'Unione Europea;

e) accresca le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso dei media, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

f) favorisca la partecipazione dei minori dando spazio ai loro problemi e alle loro esigenze, valorizzando le iniziative a loro rivolte sul territorio nonché le opportunità offerte dai programmi europei rivolti ai giovani.

5. Fermi restando i divieti di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni, nella fascia oraria compresa tra le ore 7,00 e le 22,30, dedicata a una visione familiare, vanno realizzati programmi riguardanti tutti i generi televisivi, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza, evitando la messa in onda di programmi che, anche in relazione all'orario di trasmissione, possano nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o programmi che possano indurre ad una fuorviante percezione dell'immagine femminile e della violenza sulle donne. Rai si impegna anche ad adottare idonee cautele in modo da assicurare che la completezza informativa, in particolare nell'uso delle immagini o delle descrizioni, non comporti un danno delle esigenze e della sensibilità dell'infanzia e dell'adolescenza.

6. I programmi per bambini di durata inferiore ai 30 minuti e i cartoni animati non possono essere interrotti dalla pubblicità. Nella pubblicità diffusa prima e dopo i cartoni animati non possono comparire i personaggi dei medesimi. Nelle fasce orarie 7,00-9,00 e 16,00-19,00 sono vietati i trailer dei programmi consigliati alla visione del solo pubblico adulto secondo le modalità di cui al comma 9.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del Testo Unico e dal decreto ministeriale del 27 aprile 2006, n. 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141, nella fascia oraria 16,00-19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna affinché i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale rivolta ai minori siano preceduti, seguiti e caratterizzati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dal programma, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili. Nella stessa fascia oraria, all'interno degli stessi programmi e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive ai programmi direttamente rivolti ai minori, la Rai si impegna ad evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi, con esclusione delle campagne sociali.

8. La Rai è tenuta a dedicare appositi spazi e a realizzare programmi volti ad informare i minori e i genitori sull'uso corretto e appropriato delle trasmissioni televisive da parte dei minori, anche sperimentando accorgimenti tecnici di protezione.

9. La Rai, previa consultazione con l'Autorità e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, adotta entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente Contratto un sistema di segnaletica della propria programmazione, di chiara riconoscibilità visiva, per evidenziare, con riferimento a film, fiction, e intrattenimento, quelli adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti al solo pubblico adulto. Con riferimento a quest'ultima

fattispecie la Rai evidenzia i sistemi di chiara riconoscibilità visiva per tutta la durata dei relativi programmi.

10. La Rai si impegna entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto a promuovere, procedendo ad idonei interventi anche di carattere organizzativo, azioni positive destinate a valorizzare, con specifici compiti affidati alle proprie strutture interne, il ruolo educativo, creativo e di intrattenimento del servizio pubblico e a valutarne l'effettiva realizzazione nell'ambito della programmazione. La Rai comunicherà trimestralmente al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare le iniziative assunte e segnalerà tempestivamente alla commissione paritetica eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.

11. La Rai, inoltre, promuove l'attività di informazione di detta programmazione anche su riviste, guide elettroniche e in particolare su Televideo.

12. Con riferimento al sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta di cui all'articolo 3, si dovrà tener conto in particolare dei minori, quale specifica tipologia di utenza nell'ambito della rappresentazione di un adeguato disegno campionario dell'intera popolazione italiana, nonché della programmazione televisiva dedicata.

Articolo 13
L'offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale

1. La Rai, nel ribadire il proprio impegno di produzione e di programmazione nell'ambito e nel rigoroso rispetto delle normative antidiscriminatorie e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, nel Trattato di Amsterdam e nelle risoluzioni del Forum Europeo delle persone disabili di Madrid, dedica particolare attenzione alla promozione culturale per l'integrazione delle persone disabili ed il superamento dell'handicap eliminando ogni discriminazione nella presenza delle persone disabili nei programmi di intrattenimento, di informazione, nelle fiction e nelle produzioni Rai.

2. Nel quadro di un'adeguata rispondenza del servizio pubblico al diritto all'informazione delle persone con disabilità e alla loro complessiva integrazione, la Rai è tenuta a:

a) sottotitolare almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3 e ad assicurare una ulteriore edizione giornaliera per ciascuna delle suddette testate nel periodo di vigenza del presente Contratto;

b) tradurre in lingua dei segni (LIS) almeno una edizione al giorno di Tg1, Tg2 e Tg3;

c) procedere, nel più breve tempo possibile, a sottotitolare almeno una edizione giornaliera di un notiziario di contenuto sportivo sulle reti generaliste e di un notiziario sul canale Rai News;

d) procedere, nel più breve tempo possibile, a sperimentare la sottotitolazione o la traduzione in LIS del TGR regionale.

3. La Rai garantisce l'accesso alla propria offerta multimediale e televisiva su analogico, digitale terrestre e satellite alle persone con disabilità sensoriali o cognitive anche tramite specifiche programmazioni audiodescritte e trasmissioni in modalità telesoftware per le persone non vedenti, sottotitolate anche con speciali pagine del Televideo, e del proprio portale internet e mediante la traduzione nella lingua italiana dei segni (LIS). La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriali possano

continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e telesoftware e non siano esclusi dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione.

4. La Rai:

a) incrementa progressivamente, nell'arco del triennio di vigenza del presente Contratto, il volume della programmazione sottotitolata fino al raggiungimento nel 2012 di una quota pari ad almeno il 70 per cento della programmazione complessiva delle reti generaliste tra le ore 6,00 e le ore 24,00, al netto dei messaggi pubblicitari e di servizio (annunci, sigle, ecc.);

b) amplia progressivamente la sottotitolazione ai diversi generi di programmazione inclusi i programmi culturali, di attualità, di approfondimento politico, di sport e di intrattenimento;

c) incrementa progressivamente l'offerta di programmazione audiodescritta, garantendo che la stessa, così come l'offerta in modalità telesoftware, possa essere effettivamente ricevuta su tutto il territorio nazionale;

d) promuove la ricerca tecnologica al fine di favorire l'accessibilità dell'offerta multimediale alle persone con disabilità e con ridotte capacità sensoriali e cognitive, in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità;

e) riferisce periodicamente al Ministero, all'Autorità, alla Commissione Parlamentare e alla Sede di confronto sulla programmazione sociale, in merito all'attività svolta, nonché segnala tempestivamente alla commissione paritetica di cui all'articolo 29 eventuali problematiche connesse alla programmazione di cui al presente articolo.

5. La Rai è tenuta a mettere a punto un idoneo sistema di analisi e monitoraggio della qualità e della quantità delle offerte di cui ai commi 2 e 3 e a fornirne adeguata informativa al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare. Tale sistema, in particolare, dovrà essere realizzato in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni del mondo delle persone con disabilità ed i relativi risultati dovranno essere comunicati alla Sede Permanente di cui all'articolo 30, anche al fine di favorire l'adozione di interventi finalizzati ad una maggiore fruizione della programmazione da parte delle persone con disabilità.

6. La Rai si impegna a collaborare, con le istituzioni preposte, alla ideazione, realizzazione e diffusione di programmi specifici diretti al contrasto e alla prevenzione della pedofilia, della violenza sui minori e alla prevenzione delle tossicodipendenze e alla conoscenza delle conseguenze prodotte dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope nonché al costo sociale che tali fenomeni comportano per la collettività. La Rai si impegna altresì alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne collaborando con le istituzioni preposte per la realizzazione e diffusione, sulle diverse piattaforme di trasmissione, di specifici programmi.

7. Nel quadro degli indirizzi relativi alle trasmissioni dell'accesso al servizio pubblico della Commissione Parlamentare, la Rai assicura nei servizi di Televideo una particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato, sulla base del regolamento approvato dalla Commissione Parlamentare nella seduta del 29 aprile 1999.

Articolo 14
L'offerta per l'estero

1. La Rai si impegna ad adeguare la propria offerta destinata all'estero alle mutate condizioni dello scenario complessivo di riferimento; la Rai, in particolare, si impegna a ridefinire la nuova offerta
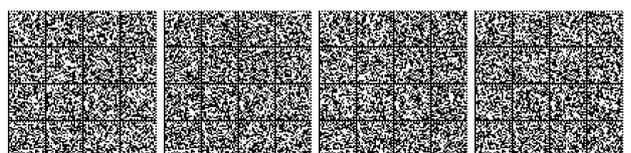
in modo tale da rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza nonché a realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. La Rai si impegna altresì a diffondere anche all'estero una programmazione che rispetti l'immagine femminile e la sua dignità culturale e professionale e rappresenti in modo realistico il ruolo delle donne nella società.

2. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine, fornendo una offerta che - oltre ad una informazione costante sullo sviluppo economico del Paese, sull'evoluzione della società italiana e della sua cultura connotata da caratteri di qualità e innovazione attraverso la promozione del Made in Italy nel mondo – preveda una particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Rai definisce una adeguata programmazione nell'ambito sia delle convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103 che di altre specifiche convenzioni aggiuntive.

Articolo 15
Programmi dell'Accesso.

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione Parlamentare.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di spot su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli spot viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso.

Articolo 16
Prodotti audiovisivi italiani ed europei

1. La Rai valorizza le capacità produttive, imprenditoriali e culturali del Paese al fine di favorire lo sviluppo dell'industria nazionale audiovisiva e contribuire alla crescita del sistema produttivo italiano ed europeo, privilegiando il rapporto tra qualità e mercato, l'efficienza e il pluralismo industriale e promuovendo la ricerca di nuovi modelli produttivi e di nuovi linguaggi anche multimediali.

2. La Rai è tenuta a destinare una quota minima del 15 per cento dei ricavi complessivi annui ad investimenti per le opere europee realizzate da produttori indipendenti; con riferimento a tale quota, inoltre, una percentuale non inferiore al 20 per cento dovrà essere dedicata ad opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, una percentuale non inferiore al 4 per cento alla produzione e acquisto di documentari italiani ed europei, anche di produttori indipendenti, ed una percentuale non inferiore al 5 per cento ai prodotti di animazione appositamente realizzati per i minori.

3. Ai fini del presente articolo si intendono:

a) per ricavi complessivi annui il gettito derivante dagli abbonamenti destinati all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la Pubblica Amministrazione e dalla vendita di beni e servizi;

b) per investimenti, la configurazione di costo che comprende gli importi corrisposti a terzi per l'acquisto dei diritti e l'utilizzazione delle opere, i costi per la produzione interna ed esterna e gli specifici costi di promozione e distribuzione, nonché quelli per l'edizione e le spese accessorie direttamente afferenti ai prodotti di cui sopra.

4. La Rai, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione alle opere europee degli ultimi cinque anni, incluse le opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

5. La concessionaria riserva inoltre ai prodotti audiovisivi (opere cinematografiche, prodotti di fiction, cartoni, documentari, trasmissioni per la promozione dell'audiovisivo, trasmissioni culturali relative allo spettacolo dal vivo) italiani ed europei una quota prevalente di trasmissione in un canale tematico appositamente dedicato ai suddetti generi, che privilegerà la loro trasmissione anche nella fasce di maggiore ascolto ivi compresa la cosiddetta prima serata, promuovendo lo sviluppo e la diffusione di contenuti "multipiattaforma".

6. Anche al fine di attribuire ai produttori indipendenti quote di diritti secondari di cui all'articolo 44 del Testo Unico, la Rai si impegna ad adottare modalità operative coerenti con quanto stabilito dall'Autorità in materia, e comunque compatibili con la conferente normativa comunitaria.

7. La Rai attua un sistema interno di monitoraggio per la verifica del rispetto delle quote di emissione e di investimento e rende noto, per ciascun anno di vigenza del presente Contratto, alla commissione paritetica di cui all'art. 29, al Ministero e all'Autorità, i dati di bilancio relativi agli investimenti in prodotti audiovisivi italiani ed europei, suddivisi e distinti per ciascuno dei generi individuati al comma 2.

8. La commissione paritetica verificherà su base annua, anche sulla scorta dei dati di cui al comma 7, l'equilibrato rapporto degli investimenti tra i diversi generi e contenuti televisivi relativi ai prodotti audiovisivi italiani ed europei, con particolare riferimento ad un adeguato sostegno alla produzione e programmazione dei documentari e degli spettacoli dal vivo, secondo le indicazioni dell'articolo 44 del Testo Unico, nonché ai cartoni animati. La Commissione, inoltre, verificherà ogni problematica applicativa e interpretativa del presente articolo.

Articolo 17
Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali

1. Nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese, e anche con riferimento alle
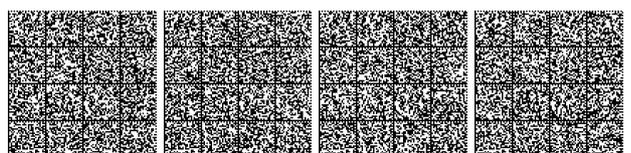
disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Rai valorizza e promuove, nell'ambito delle proprie trasmissioni, le culture regionali e locali in stretta collaborazione con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni, le Università e gli enti culturali, realizzando anche forme di coordinamento per una maggiore diffusione in ambito locale. A tal fine tra la concessionaria, le Regioni e le Province autonome possono essere stipulate specifiche convenzioni.

2. La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza. Con riferimento alle convenzioni di cui sopra, la Rai si impegna in particolare ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Sulla base di apposita convenzione Rai si impegna ad effettuare trasmissioni radiofoniche in lingua friulana per la Regione autonoma Friuli-Venezia-Giulia.

3. Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge 15 dicembre del 1999, n. 482 e dell'art. 11 del DPR 2 maggio 2001, n. 345, la Rai si impegna ad assicurare le condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nelle zone di loro appartenenza, assumendo e promuovendo iniziative per la valorizzazione delle lingue minoritarie presenti sul territorio italiano anche in collaborazione con le competenti istituzioni locali e favorendo altresì iniziative di cooperazione transfrontaliera. La commissione paritetica di cui all'art. 29 definirà le più efficaci modalità operative per l'applicazione di tali disposizioni, tenendo conto in particolare della necessità di potenziamento delle strutture periferiche dei centri di produzione della concessionaria.

Articolo 18
Informazione istituzionale nazionale ed europea

1. La Rai, tenuto conto anche delle recenti risoluzioni del Parlamento europeo, si impegna a diffondere, promuovere e sviluppare l'informazione sulle istituzioni nazionali e dell'Unione Europea. Nel rispetto del pluralismo sociale, culturale e politico e utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a sua disposizione e, in specie, le potenzialità della tecnologia digitale, la Rai assicura la formazione, la divulgazione e l'informazione sui temi del funzionamento delle istituzioni e della partecipazione alla vita politica.

2. La Rai è tenuta a presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di canale televisivo dedicato ai lavori parlamentari, dando anche adeguato rilievo all'attività svolta dalle Commissioni, da realizzare in stretta collaborazione tra la Rai e i due Rami del Parlamento. Nel palinsesto saranno riservati adeguati spazi all'informazione sulle attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. La realizzazione delle attività del progetto verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione nella quale dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

3. La Rai è tenuta all'esercizio della rete di cui all'art. 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato 1 dedicata a tutte le attività delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo e dell'Unione Europea. Sulla base di piani esecutivi presentati al Ministero, e previa autorizzazione da parte di questo, la rete di cui al presente comma potrà essere soggetta ad

interventi mirati alla razionalizzazione degli impianti, ottenuta con azioni di compatibilizzazione nell'uso delle frequenze e anche attraverso operazioni di accorpamento degli impianti della concessionaria; gli interventi dovranno essere attuati senza degradare la qualità del servizio offerto su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico, e con particolare riguardo alla salvaguardia della salute umana e della tutela del paesaggio, e potranno comportare variazioni dell'area di servizio, nel rispetto delle norme di legge.

4. La Rai è impegnata a trasmettere, anche sui canali generalisti, l'informazione parlamentare, comunitaria e nazionale, e a pubblicizzare l'attività del canale televisivo dedicato anche attraverso le proprie reti radiofoniche, televisive generaliste e il proprio sito web, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione.

5. La Rai promuove la stipula di convenzioni con la Pubblica Amministrazione aventi ad oggetto l'ideazione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di formazione, di comunicazione e/o di divulgazione su tutti i versanti distributivi in coerenza con l'evoluzione delle piattaforme tecnologiche, anche attraverso servizi interattivi, al fine di favorire il conseguimento degli scopi di utilità sociale e delle finalità istituzionali perseguite dagli enti interessati.

Articolo 19
Informazione relativa ai servizi di pubblica utilità

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento alle reti di viabilità e trasporti (stradali, aerei, ferroviari e marittimi), di erogazione e distribuzione dell'energia, dell'acqua, di telecomunicazione e comunque ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione. La Rai potrà avvalersi anche della collaborazione di emittenti locali.

2. La Rai, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1, presenta al Ministero, sentiti i soggetti interessati, per la sua approvazione, un progetto di sviluppo dell'attuale canale Isoradio, mantenendone il carattere di servizio privo di pubblicità, incentrato sui seguenti aspetti:

a) ampliamento e tempestività dei contenuti informativi in diretta di pubblica utilità ai diversi segmenti di utenza, con l'eventuale coinvolgimento di soggetti ed enti operanti nei rispettivi settori;

b) estensione della copertura della diffusione del segnale previa assegnazione delle relative frequenze;

c) sperimentazione dell'utilizzo di nuove tecnologie con riferimento alla diffusione del segnale, al controllo del traffico sulle reti autostradali e sulle principali vie di comunicazione ed allo sviluppo di appositi spazi informativi sul traffico.

3. Il progetto di cui al comma 2 dovrà identificare gli interventi necessari alla realizzazione di spazi di programmazione dedicata ai servizi di pubblica utilità su base locale anche in collaborazione con le emittenti locali. La realizzazione delle attività del progetto verrà regolamentata sulla base di apposita convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, il Ministero e la concessionaria, nella quale dovranno essere definite, tra l'altro, le misure necessarie per la copertura dei costi a carico della concessionaria.

Articolo 20
Educazione finanziaria ed economica

1. La Rai assicura spazi nella programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione dell'educazione finanziaria ed economica quale strumento di tutela del consumatore, attraverso iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria ed economica fra il pubblico.

Articolo 21
Audiovideoteche

1. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale, e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese.

3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione.

CAPO IV – PIATTAFORME TECNOLOGICHE, QUALITA' DEL SERVIZIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Articolo 22
Neutralità tecnologica e competitiva

1. Con riferimento alla diffusione della programmazione televisiva, la Rai è tenuta a far sì che nella fase di passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica a quella digitale l'intera programmazione delle reti generaliste già irradiate sulla rete terrestre analogica sia visibile su tutte le piattaforme tecnologiche; a tal fine, fatti salvi i diritti dei terzi, assicura la diffusione attraverso almeno una piattaforma distributiva di ogni piattaforma tecnologica.

2. Al fine di assicurare una copertura integrale della popolazione, con tutte le possibilità offerte dalle varie piattaforme distributive, la Rai è tenuta ad adottare le più opportune politiche di criptaggio al fine di garantire in forma gratuita l'accesso all'intera programmazione diffusa dalle reti generaliste e trasmessa in simulcast via satellite, fatti salvi i diritti dei terzi.

3. La Rai, in conformità a quanto previsto al primo comma riguardo alla piattaforma tecnologica

satellitare, si impegna a promuovere la diffusione di Tivùsat con particolare riguardo a quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre e ad offrire agli utenti in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, che ne facciano richiesta, la relativa smart card a fronte del rimborso dei costi a tal scopo sostenuti, quali i costi di acquisizione dagli aventi diritto, di transazione e di distribuzione.

4. La Rai potrà consentire la messa a disposizione della propria programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne faranno richiesta nell'ambito di negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità competenti.

Articolo 23
Qualità tecnica

1. La Rai individua nella qualità audiovisiva un tratto distintivo e irrinunciabile dell'offerta del servizio pubblico. La programmazione Rai è diffusa attraverso le reti di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale ed analogica e via satellite con una elevata qualità di immagine e suono, dedicando ad ogni canale l'opportuna capacità trasmissiva. La Rai, al fine di assicurare la fornitura del servizio, esercisce gli impianti di cui all'allegato 1.

2. La Rai riconosce la qualità tecnica del servizio di radiodiffusione quale obiettivo strategico del servizio pubblico. A tal fine definisce indici e standard tecnici, anche in collaborazione con le competenti istituzioni, gli operatori di rete e l'industria; monitora costantemente la qualità tecnica del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire il permanere di alti standard qualitativi; assicura un costante rapporto con l'utenza, per raccogliere segnalazioni di problematiche di qualità tecnica; collabora con istituti di ricerca; assicura una idonea informazione ai cittadini per la migliore fruizione dei servizi.

3. Nell'ambito della disponibilità delle frequenze e tenendo conto della specificità della missione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, il Ministero assicura alla Rai tutte quelle necessarie per risolvere situazioni interferenziali, migliorare la qualità del servizio e sperimentare nuove tecnologie diffusive; la Rai, inoltre, può utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti mobili di comunicazione di cui al seguente art. 25, senza che tale utilizzo comporti il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello di concessione.

4. La Rai assicura un grado di qualità del servizio, salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica, per quanto riguarda il servizio digitale corrispondente ad una "location probability" pari al 90% (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) e per quanto riguarda il servizio analogico, non inferiore a 3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni - Radiocomunicazioni), salvo le implicazioni interferenziali non risolvibili con opere di compatibilizzazione radioelettrica.

5. La Rai fornisce con cadenza annuale al Ministero tutta la necessaria documentazione con riferimento al monitoraggio della qualità tecnica del servizio di radiodiffusione e alle elaborazioni statistiche, con indicazioni del grado di estensione dei servizi, della qualità di ricezione riferita ai livelli della scala di qualità UIT-R e dell'andamento delle situazioni interferenziali e dei disturbi dei servizi, nonché i valori della disponibilità del servizio misurati utilizzando gli indicatori di qualità concordati con il Ministero. Ai fini della verifica degli adempimenti relativi alla copertura, la Rai fornisce annualmente al Ministero la rappresentazione cartografica su supporto magnetico delle aree di copertura dei servizi.
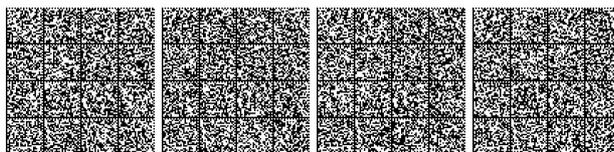
Articolo 24
Radiodiffusione sonora

1. La Rai deve assicurare un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora per ciascuna delle tre reti radiofoniche in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 99 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 per cento, salvo le implicazioni interferenziali.

2. La Rai, ove occorra, migliora la qualità del segnale, previa assegnazione da parte del Ministero delle necessarie frequenze.

3. La Rai incrementa il servizio RDS (Radio Data System) sulle tre reti radiofoniche in FM mediante il sistema EON (Enhanced Other Network), conformemente alle norme ETSI (European Telecommunications Standards Institute) e potrà estendere la sperimentazione del servizio RDS-TMC (Traffic Message Channel).

4. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettino i valori della normativa vigente in materia di tetti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.

5. La Rai, anche attraverso consorzi, è tenuta a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del DAB, nel rispetto della regolamentazione adottata dall'Autorità, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.

6. Il servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di ampiezza viene svolto attraverso gli impianti ad onde medie di cui all'allegato 1. La Rai si impegna a presentare al Ministero, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisca al tempo stesso la copertura delle principali aree metropolitane e renda possibile la sperimentazione della modulazione digitale in standard DRM.

Articolo 25
Impiego dei collegamenti mobili

1. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti mobili realizzati con mezzi del tipo trasportabile installati anche a bordo di automezzi in sosta o con mezzi in movimento, funzionanti su base non interferenziale con altri operatori. A consuntivo, con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi, la concessionaria indicherà per ciascun collegamento la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento e la durata del servizio effettuato.

2. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce collegamenti simili a quelli precedenti per realizzare collegamenti temporanei tra punti fissi. Con cadenza trimestrale ed a fini statistico-informativi la concessionaria indicherà al Ministero i collegamenti eserciti ivi comprese le nuove attivazioni e le avvenute disattivazioni di tali collegamenti, indicando le frequenze impegnate e la distanza delle tratte realizzate.
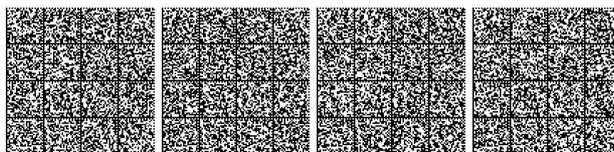
3. La Rai, per proprie esigenze o per conto di terzi, esercisce radio camere operanti nella banda dei 2 GHz.

4. Nell'espletamento dei suddetti servizi, la Rai potrà utilizzare le frequenze assegnate anche con tecniche di modulazione digitale.

5. La Rai, ai fini della produzione e distribuzione dei propri servizi sul territorio, utilizza collegamenti mobili nelle bande in cui essi sono allocati, con particolare riguardo alla banda dei 6 GHz.

Articolo 26
Ricerca e Innovazione

1. Al fine di promuovere l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, la Rai avvia trasmissioni in alta definizione e sperimenta la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'Alta Definizione, l'IPTV, il Wi-Max, la Web TV e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché delle norme in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.

CAPO V - FINANZIAMENTO E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 27
Gestione economico-finanziaria e trasparenza nella comunicazione esterna

1. Nella gestione economico-finanziaria, la Rai è tenuta al rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, e dall'articolo 47 del Testo Unico in materia di finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo e delle conseguenti deliberazioni sulla contabilità separata adottate dall'Autorità. Il finanziamento di tali attività è assicurato con caratteri di certezza e congruità, per il triennio di durata del presente Contratto, attraverso il canone di abbonamento, i corrispettivi derivanti da contratti o convenzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla legge.

2. La Rai è tenuta, altresì, ad adottare criteri tecnici ed economici di gestione idonei a consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza aziendale e di razionalizzazione del proprio assetto organizzativo. Nell'ottica di una gestione ispirata a criteri di efficienza, la Rai persegue altresì l'obiettivo di un adeguato ritorno sul capitale e sugli investimenti, tenendo conto anche delle condizioni del mercato di riferimento.

3. La Rai, in coerenza e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 45, comma 5, del Testo Unico, può svolgere, nell'ambito del proprio mercato di riferimento, comprendente l'offerta televisiva, radiofonica e multimediale e le connesse attività strumentali e accessorie, attività commerciali inclusa l'offerta a pagamento in regime di concorrenza, assicurando che le stesse attività siano sviluppate direttamente o attraverso società controllate e comunque con modalità organizzative che evitino il finanziamento incrociato, anche parziale, di risorse pubbliche.
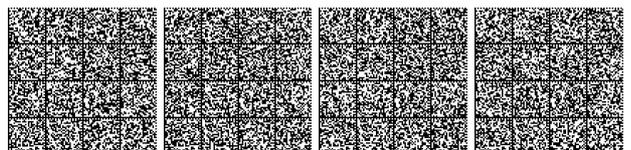
4. Al fine di fornire una completa informativa sulle dinamiche della gestione, entro il mese di giugno di ogni anno la Rai è tenuta a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Autorità ed alla Commissione Parlamentare una relazione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio precedente che, utilizzando anche fonti non aziendali, conterrà informazioni anche in merito:

a) alla densità di iscritti a ruolo per le famiglie soggette al pagamento del canone di abbonamento, articolata per area geografica regionale, provinciale e comunale e riferita agli abbonamenti alla televisione per uso privato, a indicazioni statistiche analoghe, laddove disponibili, per gli abbonamenti speciali, nonché ai ricavi da canone di abbonamento;

b) alla ripartizione del mercato pubblicitario, con evidenza della fonte di riferimento, per ciascun mezzo di comunicazione (quotidiani, periodici, televisione, radio, internet, ecc.);

c) ai ricavi pubblicitari della concessionaria per mezzo e per tipologia;

d) agli indici di affollamento pubblicitario per fascia oraria ed a livello complessivo.

5. La Rai è tenuta, altresì, a trasmettere al Ministero ed al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla loro approvazione:

a) i piani industriali (economici, finanziari, di investimento e strategici);

b) le previsioni economiche e i bilanci consuntivi di esercizio e della contabilità separata;

c) i bilanci infrannuali al 30 giugno.

6. Al fine di migliorare la trasparenza nella gestione economico finanziaria del servizio pubblico, la Rai è tenuta a pubblicare sul proprio sito web il documento, comprensivo dei criteri metodologici, sui conti annuali separati certificati dalla società di revisione scelta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico, dall'Autorità da cui risulti, sulla base dell'apposito schema approvato dalla medesima Autorità, la destinazione delle risorse pubbliche e, in particolare, a fornire adeguata comunicazione circa i costi afferenti la programmazione televisiva e la programmazione radiofonica rientranti nell'ambito delle attività di servizio pubblico. La Rai è tenuta, altresì, a pubblicare i dati riferiti agli investimenti destinati ai prodotti audiovisivi di cui all'articolo 16. A tal fine la Rai, nella presentazione dei palinsesti, è tenuta ad identificare la programmazione televisiva e radiofonica rientrante nell'ambito dell'attività di servizio pubblico con un colore diverso rispetto agli altri aggregati.

7. La Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo , eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico.

8. La fattibilità e le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal comma precedente saranno stabilite nell'ambito della Commissione paritetica di cui all'art. 29 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

Articolo 28
Canone di abbonamento

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico, il Ministro dello Sviluppo Economico può avvalersi della commissione paritetica di cui all'art. 29, che provvederà a definire elementi di analisi in merito al

rapporto anche prospettico tra i contenuti della missione di servizio pubblico, il loro adempimento da parte della concessionaria ed il relativo finanziamento.

2. Per la gestione e lo sviluppo degli abbonamenti, nonché per la riscossione, ordinaria e coattiva degli stessi anche ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237, la Rai metterà a disposizione del S.A.T. - Sportello Abbonamenti TV di Torino strutture, mezzi e personale dell'ente stesso, nonché i locali occorrenti, con le modalità ed i costi stabiliti nella convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze in data 23 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1989, e dell'atto aggiuntivo approvato con decreto del Ministero delle finanze in data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1999 e successive modificazioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria, corrispondenti al costo di fornitura del servizio pubblico risultante dalla contabilità separata, saranno corrisposte dall'Amministrazione finanziaria, sulla base delle previsioni complessive di entrata del Bilancio dello Stato e delle riscossioni effettuate, mediante acconti trimestrali posticipati e salvo conguaglio alla fine di ciascun anno finanziario. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali provvederà ad emettere apposito ordine di pagare a favore della concessionaria, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, affinché le suddette quote siano accreditate alla concessionaria entro la fine del trimestre.

4. Il Ministero si impegna ad individuare, anche con il coinvolgimento delle amministrazioni competenti, le più efficaci metodologie di contrasto all'evasione del canone di abbonamento, proponendo le opportune iniziative legislative e adottando le necessarie misure amministrative. A tal fine il Ministero si impegna ad istituire nel più breve tempo possibile uno specifico tavolo tecnico, cui parteciperà anche la concessionaria. Il Ministero e la Rai, con cadenza annuale, riferiscono alla Commissione Parlamentare i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico.

CAPO VI - MONITORAGGIO, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 29
Commissione paritetica

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Contratto, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è istituita, presso il Ministero, un'apposita commissione paritetica composta da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai, con l'obiettivo di definire – in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento – le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel presente Contratto, nonché di valutarne il grado di compiutezza al fine di verificarne l'adempimento. La commissione potrà, su richiesta di una delle parti e tenendo conto di elementi oggettivamente riscontrabili:

a) definire gli opportuni interventi volti a superare le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti;

b) segnalare alle parti contraenti significative alterazioni del rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, proponendo le misure idonee a ristabilirlo, secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

2. Le rispettive componenti della commissione potranno di volta in volta definire le eventuali integrazioni della commissione stessa in funzione degli argomenti trattati e delle questioni di carattere interpretativo e applicativo del presente Contratto. Entro trenta giorni dalla costituzione, la commissione approva uno specifico regolamento per il proprio funzionamento. La segreteria tecnico-organizzativa della commissione sarà curata dal Ministero.

Articolo 30
Sede permanente di confronto sulla programmazione sociale

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Contratto viene istituita una Sede Permanente di confronto fra il Ministero e la Rai che - con carattere consultivo - esprime pareri ed avanza proposte in ordine alla programmazione e alle iniziative assunte dalla concessionaria ai sensi dell'articolo 13 del presente Contratto.

2. La Sede è composta da 12 membri, di cui 6 nominati dal Ministero, scelti tra i rappresentanti di Commissioni, Consulte e Organizzazioni senza scopo di lucro di rilievo nazionale, con competenza ed esperienza sui temi di cui all'articolo 13, e 6 nominati della Rai. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente inviato, e se del caso direttamente illustrato, dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla Rai tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della Rai, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al successivo comma 3.

3. La Sede è coordinata pariteticamente da un rappresentante del Ministero ed uno della Rai e si avvale, per il suo funzionamento, del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla stessa Rai. La Sede procede entro tre mesi dalla sua costituzione all'approvazione di un regolamento di funzionamento. Ai coordinatori spetta il ruolo di sovrintendere alla predisposizione degli strumenti e dei materiali necessari per i lavori della Sede, coordinare i lavori delle sessioni, tenere i contatti con Istituzioni, Enti e Associazioni. La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza annuale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere - anche in forma scritta - che verrà inviato al Ministero, alla Rai, alla Commissione Parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati.

4. I membri della Sede durano in carica per il periodo di vigenza del presente Contratto.

Articolo 31
Vigilanza, controllo e sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dalle linee guida di cui alla delibera dell'Autorità n. 614/09/CONS recante "approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della
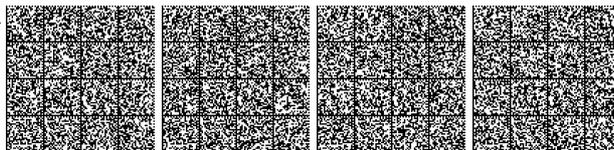
legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell'articolo 45, comma 4, del testo unico della radiotelevisione" il Ministero cura la corretta attuazione del presente Contratto, informando la Commissione Parlamentare degli atti eventualmente adottati in relazione all'attività svolta.

2. Il Ministero, nell'ambito dell'attività di cui al comma 1, ha la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni e di richiedere, in qualsiasi momento, alla Rai informazioni, dati e documenti utili; i relativi oneri sono a carico della Rai.

3. La Rai è tenuta a trasmettere con cadenza semestrale al Ministero, all'Autorità e alla Commissione Parlamentare una relazione concernente gli adempimenti posti in essere per il rispetto degli obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo e mette comunque a disposizione del Ministero e dell'Autorità ogni informazione ritenuta utile per l'espletamento delle attività anche di vigilanza di rispettiva competenza, in particolare con riferimento alla qualità della programmazione.

4. La Rai è tenuta a consentire ai funzionari del Ministero incaricati l'accesso agli impianti ed alle proprie sedi ed a prestare la necessaria collaborazione, anche con l'utilizzo di propri mezzi e personale, allo svolgimento dell'attività di cui al comma 1.

5. Le sanzioni irrogate dal Ministero e dall'Autorità nei confronti della Rai sono definite negli articoli 35, 48, 51 e 52 del Testo Unico, nonché negli articoli 97 e 98, commi da 2 a 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, cui il predetto articolo 52 rinvia.

CAPO VII - NORME FINALI

Articolo 32
Adeguamento del Contratto nazionale di servizio

1. Il Ministero e la Rai si impegnano a:

a) adeguare il presente Contratto alla normativa sopravvenuta nel corso del triennio di vigenza;

b) procedere nello stesso periodo, sulla base delle segnalazioni e delle proposte della commissione paritetica di cui all'articolo 29 o di evidenze desumibili dal bilancio di separazione contabile, alla revisione del presente Contratto, al fine di ripristinare le più corrette modalità di esercizio del servizio, laddove il rapporto di proporzionalità e di adeguatezza tra missione e costi del servizio pubblico e relativo finanziamento, quale risultante dal presente Contratto di servizio, risulti significativamente alterato.

Articolo 33
Canone di concessione

1. Il canone annuo di concessione, salvo normative sopravvenute nel corso del triennio di vigenza del presente Contratto, è disciplinato dall'art. 27, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000.

Articolo 34
Deposito cauzionale

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto la Rai costituisce, alla data di entrata in vigore del Contratto medesimo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di 1 milione di euro in numerario o in titoli di Stato o equiparati al valore nominale.

2. Gli interessi sulla somma depositata sono di spettanza della Rai.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze ha la facoltà di rivalersi dei propri crediti liquidi ed esigibili presso la Rai sul deposito cauzionale costituito ai sensi del presente articolo; in tal caso la concessionaria è tenuta a reintegrare il deposito stesso entro un mese dalla data di notificazione del prelievo.

Articolo 35
Collaborazione per interpellanze, interrogazioni e atti ispettivi parlamentari

1. La Rai fornisce la più ampia collaborazione al Ministero ai fini degli accertamenti resi necessari da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.

2. La concessionaria cura di riscontrare le richieste ministeriali nel termine di giorni quindici, salvo riduzione nei casi di particolari urgenze.

Articolo 36
Entrata in vigore e scadenza

1. Il presente Contratto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto ministeriale che lo approva e scade il 31 dicembre 2012. Fino alla data di entrata in vigore del successivo Contratto, i rapporti tra la concessionaria e il Ministero restano regolati dalle disposizioni del presente Contratto.

2. Entro il 1° luglio 2012 le parti provvederanno ad avviare le trattative per la stipulazione del Contratto relativo al triennio 2013-2015.

3. Gli allegati che costituiscono parte integrante del Contratto non sono soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tali allegati sono depositati presso la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero.

4. Il Ministero e la Rai si impegnano a dare la massima diffusione, attraverso ogni mezzo di comunicazione, al presente Contratto.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento Comunicazioni D.G.S.C.E.R.

RAI
RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Il Presidente

11A08675

DECRETO 6 maggio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edile*Marradese - Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Marradi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 14 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Cooperativa Edile Marradese - Soc. Coop. a r.l. in liquidazione,con sede in Marradi (FI), (codice fiscale n. 00640350484) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c. e il dott. Francesco Milani, nato a Firenze il 7 ottobre 1972, ivi domiciliato in via XX Settembre n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A08452

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Francesca Picchereddu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Francesca Picchereddu, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del diploma denominato Abschlusszeugnis conseguito presso la scuola professionale «Käte-Kollwitz» in Hagen specializzazione «frisurin-friseur» e del diploma di artigiano qualificato denominato Gesellenbrief nella professione di Friseur/-in avendo superato il Gesellenprüfung, presso la corporazione artigianale della città di Hagen (Germania), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 28 ottobre 2009, che ha ritenuto un titolo analogo a quello prodotto dalla richiedente idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle associazioni di categoria confartigianato, CNA - Benessere e FIEPET - Confesercenti;

Visto che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza dei servizi;

Art. 1.

1. Alla sig.ra Francesca Picchereddu, cittadina italiana, nata a Hagen (Germania) in data 16 dicembre 1987, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa quale titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07783

DECRETO 31 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrizia Orsaria, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'articolo 5 commi 2 e 3 lett. *c)*;

Vista la domanda presentata da Patrizia Orsaria, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e "VTCT level 3 NVQ in Barbering" (codice 100/3233/2), rilasciati in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il Punto di Contatto Britannico (ECCTIS) la competenza dell'Ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal Coordinatore Nazionale Britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III della Direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21 comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto i titoli prodotti idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla predetta legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA – Benessere espresso nella citata seduta del 19 maggio 2011;

Decreta:

Art. 1.

A Patrizia Orsaria, cittadina italiana, nata a Udine (Udine) in data 26 aprile 1960, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 31 maggio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07976

DECRETO 1° giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivana Kacvinska, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Ivana Kacvinska, cittadina italiana, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificato di scuola secondaria professionale indirizzo parrucchiere e «Atto professionale del mestiere di parrucchiera», conseguito presso Stredné Odbornè Učilište Služieb v Prešov - Scuola secondaria professionale per i servizi a Prešov (Slovacchia) della durata di 3 anni con 2 di pratica presso un'azienda del settore per la licenza commerciale da acconciatore, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Ivana Kacvinska, cittadina italiana, nata a Presov (Slovacchia) in data 11 gennaio 1978, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07977

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Andrea Pratelli, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale il sig. Andrea Pratelli, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore dipendente in Spagna nel settore della ristorazione tra il 2004 e il 2008 per complessivi 2 anni 6 mesi e 10 giorni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno», mediante il meccanismo di riconoscimento diretto previsto dagli artt. 27 e ss. del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto l'esperienza professionale maturata dall'interessato idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Andrea Pratelli, cittadino italiano, nato a Palermo in data 9 febbraio 1980, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui al decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07978

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Basilio Perdighe, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Basilio Perdighe, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diplome de chef d'entreprise (coiffure dames) e del Certificat d'apprentissage (coiffure hommes), conseguito presso l'Institut Francophone de Formation Permanente des Classes Moyennes - Service regional de Mons (Belgio) - Centro di Mons della formazione permanente delle classi medie, della durata di 6 anni, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratore autonomo dal 11 aprile 1990 al 30 giugno 2010 in Belgio, di cui valutabili oltre 10 anni, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Basilio Perdighe, cittadino italiano, nato a Samugheo (Oristano) in data 28 luglio 1965, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07979

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Christelle Botson, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Christelle Botson, cittadina francese, diretta ad ottenere il riconoscimento del Certificat d'Aptitude Professionnelle – couffure dames e del Brevet Professionnel - Coiffure Mixte, e del Diplome d'artisan de coiffure mixte, conseguiti rispettivamente presso l'Academie de Lille (Francia) e la Chambre de metiers et de l'artisanat du nord, della durata di 5 anni per complessive 1957 ore, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice autonoma in Francia dal 1° aprile 1999 al 28 aprile 2010, valutabile solo dal 1° gennaio 2001, per complessivi 9 anni e 4 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Christelle Botson, cittadina francese, nata a Valenciennes (Francia) in data 4 gennaio 1972, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.
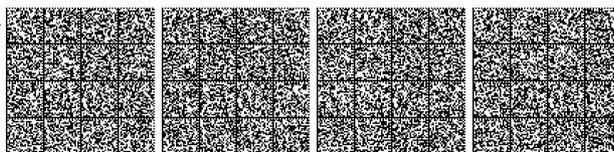
Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07980

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lilica Tihan, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda della sig.ra Lilica Tihan, cittadina romena, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diploma de Bacalaureat – ind. Matematica e fisica e del Certificato di compimento del corso di qualificazione nel mestiere di parrucchiere, conseguito presso la Cooperativa Artigianale «Prestarea» di Braila (Romania), della durata di 1 anno, nonché dell'esperienza professionale maturata in qualità di lavoratrice dipendente dal 1983 in Romania presso la Coop. «Prestarea» di Braila, valutabile dal 1° gennaio 2001 al 1° luglio 2003 per complessivi 2 anni e mezzo, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del d.lgs. n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lilica Tihan, cittadina romena, nata a Braila (Romania) in data 25 maggio 1961, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del d.lgs n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A07981

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Maurizio Grison, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Maurizio Grison, cittadino italiano, diretta ad ottenere il riconoscimento del Corso di formazione diretta «Shay Dempsey», conseguito presso Zoo Hair Salon di Shay Dempsey - Dublino (Irlanda) della durata di 8 settimane per complessive 320 ore con tirocinio, nonché dell'esperienza professionale maturata come apprendista in Italia per 2 anni e 1 mese, come lavoratore dipendente in Irlanda come Top Stylist da settembre 2005 a ottobre 2007 per 2 anni e successivamente come coadiuvante impresa in Italia per 13 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Maurizio Grison, cittadino italiano, nato a Trieste in data 28 maggio 1985, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08227

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Hamid Loughlimi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Hamid Loughlimi, cittadino marocchino, diretta ad ottenere il riconoscimento del Diplôme de Coiffure - Diploma di acconciatura Uomini & Donne, conseguito presso la Scuola privata autorizzata «Mekkas Ed-Dahabi» di Beni Mellal (Marocco) della durata di 1 anno (1160 *ore)*, nonché dell'esperienza professionale in qualità di lavoratore dipendente maturata in Marocco dal 4 settembre 2002 al 8 giugno 2004 per complessivi 1 anno e 9 mesi e di lavoro autonomo dal 24 settembre 2004 al 17 giugno 2009 nel settore per complessivi 6 anni e 9 mesi, per l'esercizio dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «Disciplina dell'attività di acconciatore» e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessato idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, unitamente all'esperienza professionale maturata, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Sentito il conforme parere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria CNA-Benessere e Confartigianato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Hamid Loughlimi, cittadino marocchino, nato a Kasba Tadla (Marocco) in data 29 aprile 1980, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale maturata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08228

DECRETO 7 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Renata Marta Klimorowska, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Renata Marta Klimorowska, cittadina polacca, ha chiesto il riconoscimento del Diploma di maturità per la professione di Tecnico in tecnologia alimentare, conseguito presso la Scuola secondaria superiore tecnica di Ristorazione collettiva per adulti – Centro didattico educativo «Edukacja» in Kielce (Polonia), della durata di 3 anni, per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Visto il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria FIEPET Confesercenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Renata Marta Klimorowska, cittadina polacca, nata a Kielce (Polonia) il 21 giugno 1975 è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08229

DECRETO 8 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Solitano Valentina, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di acconciatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e in particolare l'art. 5, commi 2 e 3, lettera *c)*;

Vista la domanda presentata da Solitano Valentina, cittadina italiana, che chiede il riconoscimento di qualifica professionale estera ai fini dell'esercizio dell'attività di acconciatore e le successive integrazioni alla stessa;

Visti i titoli di qualifica denominati «VTCT level 3 NVQ in Hairdressing», (codice 100/3231/9) e «VTCT level 3 NVQ in Barbering» (codice 100/3233/2), in data 28 marzo 2011 dall'ente britannico VTCT con sede a Eastleigh (UK);

Accertata presso il punto di contatto britannico (ECCTIS) la competenza dell'ente britannico VTCT al rilascio dei predetti titoli e, previo esame di esemplari degli stessi, avuta la conferma della loro regolarità;

Visti i chiarimenti forniti dal coordinatore nazionale britannico in merito alle procedure di rilascio di detti titoli;

Considerato che gli NVQ level 3 costituiscono titoli di formazione regolamentata ai sensi dell'allegato III, della direttiva 2005/36/CE come richiamato dall'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Ritenendo che nell'ambito della professione di acconciatore di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, recante «disciplina dell'attività di acconciatore» rientrino le attività riferite ad entrambi i titoli di formazione sopra citati;

Visto il parere emesso dalla conferenza di servizi di cui all'art. 16, del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 19 maggio 2011, che, sentito il conforme parere della Confartigianato e della CNA - Benessere ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di acconciatore di cui alla legge n. 174/2005, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Considerato che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della conferenza di servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. A Solitano Valentina, cittadina italiana, nata ad Aprilia (RM) in data 9 novembre 1991, sono riconosciute le qualifiche professionali di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di acconciatore, ai sensi della legge n. 174/2005 e del decreto legislativo n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 8 giugno 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A08424

DECRETO 17 giugno 2011.

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visto, in particolare, l'art. 139, comma 5, del predetto codice, ai sensi del quale gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, indicati nel comma 1, del medesimo articolo, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle Attività produttive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo, in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 117 del 21 maggio 2011;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, in data 27 maggio 2010, adottato ai sensi dell'art. 139, comma 5, del codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di cui al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati alla variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese di aprile 2010;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 27 maggio 2010, applicando la maggiorazione del 2,6% pari alla variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decorrere dal mese di aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2011, gli importi indicati nel comma 1, dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 27 maggio 2010, sono aggiornati nelle seguenti misure:

settecentocinquantanove euro e quattro centesimi per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

quarantaquattro euro e ventotto centesimi per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

11A08453
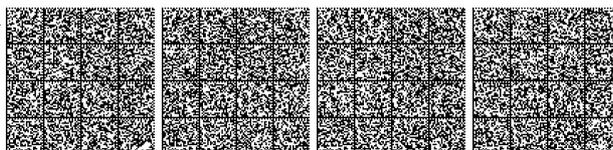
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 19 maggio 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Fernandez Garcia Rosa Ana, del titolo professionale estero abilitante all'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di Roma e provincia e Firenze e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei Conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al Cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «Riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Fernandez Garcia Rosa Ana, cittadina spagnola, nata a Madrid il 21 febbraio 1976, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale «guida de turismo», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito di Roma e provincia e di Firenze e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue italiano e spagnolo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo di «Licenciada en Historia del Arte» (Laura in Storia dell'arte) oltre all'abilitazione di guida turistica, quest'ultimo titolo le consente di esercitare la professione in questione presso musei, monumenti e complessi artistici presenti sul territorio della Provincia di Madrid;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 7 marzo 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa per ogni ambito richiesto, consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 8 (otto) oppure in una prova attitudinale orale, per colmare le differenze tra la formazione ricevuta dalla richiedente e quella richiesta per i citati ambiti territoriali. La misura compensativa sarà effettuata dalla Provincia di Roma per l'ambito di Roma e provincia e dalla Provincia di Firenze per l'ambito di Firenze e provincia;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Fernandez Garcia Rosa Ana, cittadina spagnola, nata a Madrid il 21 febbraio 1976, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali: Roma e provincia e Firenze e provincia nelle lingue italiano e spagnolo.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 8 (otto) oppure di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, a scelta della richiedente da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, le Provincie rispettivamente di Roma e di Firenze rilasceranno alla sig.ra Fernandez Garcia Rosa Ana un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2011

Il Capo dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO *A*
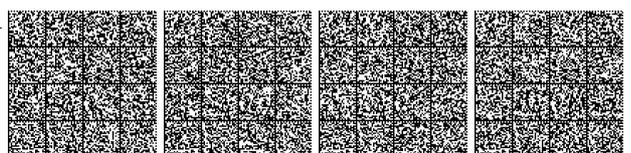
Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento di mesi otto o prova attitudinale orale per ogni ambito richiesto – è finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica e consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Fernandez Garcia Rosa Ana, nata a Madrid il 21 febbario 1976, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese negli ambiti territoriali: Roma e provincia e Firenze e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificata nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: italiano e spagnolo, le materie oggetto della misura compensativa, da svolgersi in lingua italiana, sono di seguito individuate.

PROVINCIA DI ROMA

- **Cultura storico-artistica generale**

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

- **Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione**

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

- **Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione**

PROVINCIA DI FIRENZE

- aspetti eno-gastronomici e produttivi dell'ambito territoriale,
- caratteri e storia dell'ambito territoriale,
- elementi di archeologia dell'ambito territoriale,
- elementi di storia dell'arte dell'ambito territoriale,
- tradizioni, produzioni e manifestazioni del territorio
- rete museale del territorio
- legislazione turistica regionale e tutela del territorio

Entrambi i tirocini di adattamento avverranno sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per i relativi ambiti territoriali che cureranno l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.
Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte di ogni Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nel rispettivo ambito.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la rispettiva Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A07700
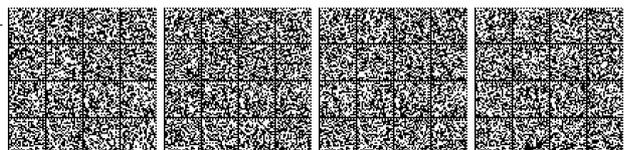
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Levemir®» (insulina detemir) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione/C n. 2384/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003. n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 agosto 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803 in data 16 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società NOVO NORDISK A/S è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LEVEMIR®;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione della confezione da 100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita (FLEXPEN) 3 ml 5 penne preriempite;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 1° febbraio 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LEVEMIR® (insulina detemir) nella confezione sotto indicata è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

100 U/ml soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia vetro in penna preriempita FLEXPEN® 3 ml - 5 penne preriempite;

A.I.C. n. 036850055/E (in base 10) 134LD7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 50,93.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 84,05.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo Ex Factory alle strutture pubbliche come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LEVEMIR® (insulina detemir) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
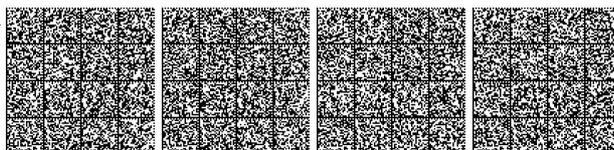
Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

PHT Prontuario della distribuzione diretta di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A07941

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Rinegoziazione del medicinale «Fluorouracile Teva» (fluorouracile) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2373/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società TEVA ITALIA S.R.L. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLUOROURACILE TEVA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 aprile 2011;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2011 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUOROURACILE TEVA (fluorouracile) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«1 g /20 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 026542047 (in base 10) 0T9ZYZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6,29.

Confezione:

«5 g /100 ml soluzione per infusione» 1 flaconcino da 100 ml;

A.I.C. n. 026542050 (in base 10) 0T9ZZ2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 19,07.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 31,47.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUOROURACILE TEVA (fluorouracile) è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A07942

DETERMINAZIONE 7 giugno 2011.

Rinegoziazione del medicinale Fluss (furosemide/triamterene) ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2383/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 803, in data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal servizio sanitario nazionale tra agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 200;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Scharper S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Fluss;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico scientifica del 5 aprile 2011;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la deliberazione n. 13 del 18 maggio 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;
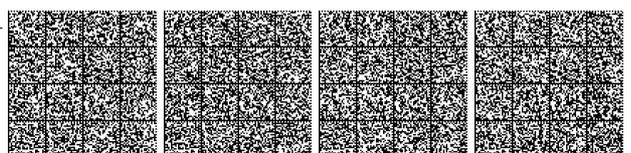
Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale Fluss (furosemide/triamterene) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezione:

«40 mg 25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 021360021 (in base 10) ONCVDP (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,03;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3,33;

validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Fluss (furosemide/triamterene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A07962

DETERMINAZIONE 16 giugno 2011.

Modifica dell'indicazione terapeutica dei medicinali «Fluoxetina Mylan Generics», «Fluoxetina Teva», «Flotina», «Fluoxetina Sandoz» e «Fluoxetina Sandoz Gmbh». (Determinazione n. 2395/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 10/11 ottobre 2006 che a recepito la decisione del CHMP di estendere alle Specialità Medicinali a base di Fluoxetina l'indicazione pediatrica ritenendo necessario limitare la prescrizione alla presentazione di un Piano Terapeutico di specialisti in Neuripsichiatria Infantile o Psichiatrica;

Visto il parere della Commissione Tecnica Scientifica nella seduta del 3 maggio 2011 che ha deliberato per la modifica delle determine di autorizzazione delle Specialità Medicinali a base di Fluoxetina;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Determina:

Art. 1.

Per le seguenti specialità medicinali:

Fluoxetina Mylan Generics, Fluoxetina Teva, Flotina, Fluoxetina Sandoz, Fluoxetina Sandoz GMBH.

l'indicazione terapeutica:

"Bambini e adolescenti di età pari o superiore a 8 anni: episodi depressivi maggiori da moderati a gravi se la depressione non risponde dopo 4-6 sedute di psicoterapia. Il farmaco antidepressivo va proposto a un bambino o a un giovane con depressione da moderata a grave soltanto in associazione a una psicoterapia concomitante"

è soggetta alle seguenti condizioni e modalità di impiego:

Prescrizione soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Roma, 16 giugno 2011

Il direttore generale: RASI

11A08456

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Vivaglobin»

Estratto determinazione V&A.PC/II/418 del 31 maggio 2011

Specialità medicinale: VIVAGLOBIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 037882014/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 fiala da 5 ml;

A.I.C. n. 037882026/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 037882038/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 flaconcino da 10 ml;

A.I.C. n. 037882040/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 037882053/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 20 flaconcini da 10 ml;

A.I.C. n. 037882065/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 flaconcino da 3 ml;

A.I.C. n. 037882077/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 10 flaconcini da 3 ml;

A.I.C. n. 037882089/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 1 flaconcino da 20 ml;

A.I.C. n. 037882091/M - «160 mg/ml soluzione per infusione sottocutanea» 2 flaconcini 10 ml+1siringa+1tubo perfusore con ago+2aghi ipodermici+2aghi areatori+3tamponi con alcol.

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/0467/001/II/022.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4 e 4.8 e relative modifiche del Foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A07961

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2293/2011 del 13 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tyarena»

Nell'estratto della determinazione n. 2293/2011 del 13 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano TYARENA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30/05/2011 serie generale n. 124 - supplemento ordinario n. 133 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

"2 mg/0,03"

Leggasi:

"2 mg/0,03 mg"

11A08454

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 2269/2011 del 6 maggio 2011 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Actavis Italy».

Nell'estratto della determinazione n. 2269/2011 del 6 maggio 2011 relativa al medicinale per uso umano PARACETAMOLO ACTAVIS ITALY pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 giugno 2011 serie generale n. 129 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

Confezione

10 mg/ml soluzione per infusione 10 (02X1) flaconcini in vetro da 100 ml

AIC n. 039798032/M (in base 10) 15YK8J (in base 32)

Leggasi:

Confezione

10 mg/ml soluzione per infusione 10 (10X1) flaconcini in vetro da 100 ml

AIC n. 039798032/M (in base 10) 15YK8J (in base 32)

11A08455

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gemcitabina Mylan»

Estratto determinazione n. 2385/2011

Medicinale

GEMCITABINA MYLAN

Titolare AIC: Mylan S.p.A. - Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano, Italia

Confezione

"40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione"

1 flaconcino in vetro da 5 ml

AIC n. 040638015/M (in base 10) 16X7PH (in base 32)

Confezione

"40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione"

1 flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 040638027/M (in base 10) 16X7PV (in base 32)

Confezione

"40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione"

1 flaconcino in vetro da 50 ml

AIC n. 040638039/M (in base 10) 16X7Q7 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Concentrato per soluzione per infusione

Composizione:

Ogni ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 40 mg di gemcitabina equivalente a gemcitabina cloridrato.

Principio attivo:

1 Flaconcino da 5 ml contiene 200 mg di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato)

1 Flaconcino da 25 ml contiene 1 g di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato)

1 Flaconcino da 50 ml contiene 2 g di gemcitabina (come gemcitabina cloridrato)

Eccipienti:

Fosfato disodico anidro,

Sodio idrossido

Acido cloridrico

Etanolo anidro

Acqua per preparazioni iniettabili

Produzione, confezionamento,controllo e rilascio lotti:

S.C.Sindan-Pharma S.R.L. 11 Ion Michalache Blvd 011171 Bucharest Romania

Produzione principio attivo:

Shipla Medicare Limited - Deosugur Industrial Aria, Deosugur - 584 170 (DT: Raichur), Karnataka - India

Dr. Reddy’s Laboratories - Highly Potent Active Ingredinets Operations, Chemical Technical Operations Unit - I, Plot No.: 137, 138 & 146, Sri Venkateswara Co-operative, Industrial Estate, Jinnaram - Mandal, Bollaram, Medak District, Andhra Pradesh - India

ScinoPharm Taiwan - No 1 Nan-ke 8th Road, Tainan Science-Based industrial Park, Shan-Hua, Tainan - 74144 - Taiwan

Indicazioni terapeutiche:

La gemcitabina è indicata per il trattamento del carcinoma della vescica localmente avanzato o metastatico in associazione con cisplatino.

La gemcitabina è indicata per il trattamento di pazienti con adenocarcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico.

La gemcitabina, in associazione con cisplatino, è indicata nel trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma polmonare non a piccole cellule localmente avanzato o metastatico. La monoterapia con gemcitabina può essere presa in considerazione in pazienti anziani o in quelli con “performance status 2”.

La gemcitabina, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma epiteliale dell’ovaio localmente avanzato o metastatico, in associazione con carboplatino, in pazienti con riacutizzazione dopo un intervallo libero da ricaduta di almeno 6 mesi, dopo una terapia di prima linea a base di platino.

La gemcitabina, in associazione con paclitaxel, è indicata nel trattamento di pazienti con carcinoma della mammella non operabile, in forma locale ricorrente o metastatica, con ricaduta dopo chemioterapia adiuvante/ neoadiuvante. La chemioterapia precedente deve aver incluso una antraciclinia, a meno che ciò non fosse clinicamente controindicato.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

“40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione”

1 flaconcino in vetro da 5 ml

AIC n. 040638015/M (in base 10) 16X7PH (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 14,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 23,11

Confezione

“40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione”

1 flaconcino in vetro da 25 ml

AIC n. 040638027/M (in base 10) 16X7PV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 68,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 112,23

Confezione

“40 mg/ml concentrato per soluzione per infusione”

1 flaconcino in vetro da 50 ml

AIC n. 040638039/M (in base 10) 16X7Q7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 134,47

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 221,93

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale GEMCITABINA MYLAN è la seguente:

Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E’ approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08457

Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Letrozolo Bluefish»

Estratto determinazione n. 2386/2011

Medicinale

LETROZOLO BLUEFISH

Titolare AIC: Bluefish Pharmaceuticals AB - Torsgatan 11 - SE-111 23 Stoccolma - Svezia

Confezione

“2,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040387019/M (in base 10) 16JJGC (in base 32)

Confezione

“2,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040387021/M (in base 10) 16JJGF (in base 32)

Forma farmaceutica:

Compressa rivestita con film

Composizione:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

2,5 mg di letrozolo

Eccipienti:

Lattosio monoidrato

Amido di mais

Cellulosa microcristallina

Amido sodio glicolato (tipo A)

Silice

Magnesio stearato colloidale anidro
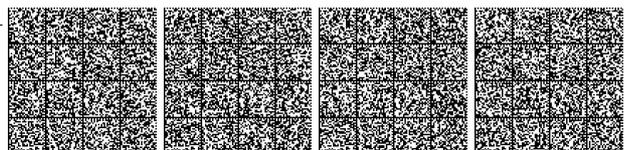
Le compresse sono rivestite da:

Macrogol

Ipromellosa

Talco

Biossido di Titanio (E 171)

Ferro ossido giallo (E172)

Ferro ossido rosso (E172)

Produzione, controllo e confezionamento

Genepharm S.A, 18 km Marathon Avenue, 153 51 Pallini Attikis, Greece

Rilascio lotti

Bluefish Pharmaceuticals AB, - Torsgatan 11, SE-111 23 Stockholm - Sweden

Controllo lotti

Astron Research Limited - Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HAI 4UF - Regno Unito

Zeta Analytical Limited - United 3, Colonial Way, Watford, Hertforshire WD244YR - Regno Unito

Confezionamento primario e secondario

MPF B.V. (Manufacturing Packaging Farmaca) - Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen - The Netherlands

Produzione principio attivo

Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co. Ltd - 1 Haizheng Avenue, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province - Cina

Indicazioni terapeutiche:

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario in fase precoce in donne in postmenopausa con stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante dopo terapia standard del carcinoma mammario ormonosensibile in fase precoce in donne in postmenopausa dopo trattamento adiuvante standard con tamoxifene della durata di 5 anni

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, dopo ripresa o progressione della malattia che siano state trattate in precedenza con antiestrogeni.

L'efficacia non è stata dimostrata in pazienti con stato recettoriale estrogenico negativo.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"2,5 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040387019/M (in base 10) 16JJGC (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 41,96

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 78,69

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LETROZOLO BLUEFISH

è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08458

COMMISSARIO GOVERNATIVO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA STRADA STATALE SASSARI-OLBIA

Approvazione del progetto definitivo dei lavori di adeguamento della S.S. 199 – tratta: S.S. 131 DCN – S.S. 125 – Sassari - Olbia. Lotto 9, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario Governativo delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle provincie di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia, avvisa che con ordinanza commissariale n. 223/10 del 20 aprile 2011, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di «adeguamento della S.S. 199 - tratta: S.S. 131 DCN - S.S. 125 - Sassari - Olbia, lotto 9», con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Il progetto di realizzazione della «nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia», comprensivo di tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale conclusasi con l'emissione decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 24 febbraio 2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Estratto del decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il giorno 14 aprile 2011, ai sensi dell'art. 27, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell'opera, sono depositati presso l'ufficio del responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell'ANAS di Cagliari, in via Biasi n. 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell'ANAS, in via Carlo Felice n. 1.

Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello specifico dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle 13, il martedì ed il giovedì dalle 15 alle 16.

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura del Commissario a Sassari, presso la sede del servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via Diaz n. 23 e presso la sede dell'Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento n. 69, oltre che sul sito della Regione Sardegna.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

11A08423

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di maggio 2011, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2010 e 2011 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 1995=100)		
2010	Maggio	137,1	1,5	2,2
	Giugno	137,1	1,3	1,7
	Luglio	137,6	1,7	1,6
	Agosto	137,9	1,5	1,8
	Settembre	137,5	1,6	1,7
	Ottobre	137,8	1,7	1,9
	Novembre	137,9	1,7	2,4
	Dicembre	138,4	1,9	2,9
	Media	*137,3*		
		(Base 2010=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,373		
2011	Gennaio	101,2	2,2	3,5
	Febbraio	101,5	2,3	3,6
	Marzo	101,9	2,5	4,0
	Aprile	102,4	2,6	4,3
	Maggio	102,5	2,6	4,2

11A08235

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario in Banja Luka (Bosnia-Erzegovina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*omissis*).

Decreta:

Articolo Unico

È istituito in Banja Luka (Bosnia-Erzegovina) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Sarajevo, con la seguente circoscrizione territoriale: la Repubblica Srpska (ad eccezione dell'area sud-orientale e del distretto di Brcko), il territorio del Cantone di Una-Sana e del Cantone della Posavina.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2011

Il direttore generale: VERDERAME

11A08021

Rilascio di *exequatur*

In data 6 maggio 2011 il Ministero degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Bernardo Blasio, Console onorario dell'Unione delle Comore in Roma.

11A08022

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto relativo alla concessione di un'area demaniale all'interno della struttura portuale di Pozzallo, per realizzare un deposito container.

Con la determinazione direttoriale DVA-2011-14273 del 14 giugno 2011 della Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stata disposta la non assoggettabiltà a V.I.A. del progetto relativo alla concessione di un'area demaniale all'interno della struttura portuale di Pozzallo, per realizzare un deposito container.

Il testo integrale della citata determinazione direttoriale è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www.minambiente.it/; detta determinazione direttoriale può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni, o con ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A08571

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Cosenza - Credito cooperativo, in Cosenza

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 maggio 2011, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di Cosenza - Credito cooperativo, con sede in Cosenza, è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

11A08219

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Mantovabanca 1896 - Credito Cooperativo, in Asola.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2011, la procedura di amministrazione straordinaria della Mantovabanca 1896 Credito Cooperativo, società cooperativa per azioni con sede in Asola (Mantova), è stata prorogata ai sensi dell'art. 70, comma 5, del T.U.B. (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), per il periodo massimo di sei mesi.

11A08220

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della R. Arciconfraternita di S. Maria del Riposo in SS. Cosma e Damiano, in Napoli

Con decreto del Ministro dell'iterno in data 6 giugno 2011, viene soppressa la R. Arciconfraternita di S. Maria del Riposo in SS. Cosma e Damiano, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arciconfraternita Uffiziali dei Bianchi in S. Potito, con sede in Napoli.

11A08421

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Elenco notai dispensandi per limite di età

Con decreti direttoriali del 10 maggio 2011, vistati dall'Ufficio Centrale del Bilancio in data 7 giugno 2011, sono stati dispensati i seguenti notai nati nei mesi di luglio e agosto 1936:

Camusso Marco Maria, nato a Ronco Scrivia (Genova) il 24 luglio 1936, notaio residente nel Comune di Asti (distretto notarile di Asti), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 24 luglio 2011.

Giuliani Laura, nata a Roma il 26 agosto 1936, notaio residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 26 agosto 2011.

Magnani Guido Alessandro, nato a Brescia il 19 agosto 1936, notaio residente nel Comune di Bologna (distretto notarile di Bologna), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 agosto 2011.

il notaio Mazzocca Antonio, nato a Giulianova (Teramo) il 22 luglio 1936, notaio residente nel Comune di Roma (distretti notarili riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 22 luglio 2011.

Novarese Gian Giacomo Michele, nato ad Asti il 19 agosto 1936, notaio residente nel Comune di San Damiano d'Asti (distretto notarile di Asti), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 19 agosto 2011.

Re Gianfranco Domenico Carlo, nato a Savigliano (Cuneo) il 3 agosto 1936, notaio residente nel Comune di Moncalieri (distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 3.8.2011.

Sessa Giovan Giuseppe, nato a Portici (Napoli) il 31 luglio 1936, notaio residente nel Comune di Milano (distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 31 luglio 2011.

Siciliani Paolo, nato a Napoli il 25 luglio 1936, notaio residente nel Comune di Pisa (distretto notarile di Pisa), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 25 luglio 2011.

Torresi Salvatore, nato a Pedara (Catania) l'11 agosto 1936, notaio residente nel Comune di Catania (distretto notarile di Catania), è dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal giorno 11 agosto 2011.

11A08545

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fenflor 300 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

Provvedimento n. 116 del 20 maggio 2011

Specialità medicinale per uso veterinario «Fenflor 300» mg/ml soluzione iniettabile per bovini:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104063019;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104063021;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104063033.

Line extension - via sottocutanea.

Titolare A.I.C.: Gosmore Ltd., Pitch and Pay Lane, Sneyd Park, Bristol BS9 1NH, Regno Unito.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0292/002/DC.

Oggetto del provvedimento: Line extension - via sottocutanea.

Si autorizza l'estensione alla via di somministrazione sottocutanea.

Il tempo di attesa, per carni e visceri, per la via di somministrazione sottocutanea è di quarantaquattro giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08417

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Norocarp» 20, 50 e 100 mg.

Decreto n. 55 del 1° giugno 2011

Procedure decentrate n. UK/V/0353/001-002-003/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP 20, 50 e 100 mg compresse appetibili per cani.

Titolare A.I.C.: società Norbrook Laboratories Limited con sede in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP - Irlanda del Nord.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: «Norocarp» 20 mg compresse appetibili per cani:

scatola contenente 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104247010;

scatola contenente 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104247022;

scatola contenente 20 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104247034;

scatola contenente 50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104247046.

«Norocarp» 50 mg compresse appetibili per cani:

scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247059;

scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247061;

scatola contenente 40 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247073;

scatola contenente 100 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247085.

«Norocarp» 100 mg compresse appetibili per cani:

scatola contenente 4 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247097;

scatola contenente 5 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247109;

scatola contenente 20 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247111;

scatola contenente 40 blister da 5 compresse - A.I.C. n. 104247123.

Composizione: «Norocarp 20 mg: 1 compressa contiene: principio attivo: Carprofen 20 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Norocarp» 50 mg - 1 compressa contiene: principio attivo: Carprofen 50 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

«Norocarp» 100 mg:1 compressa contiene: principio attivo: Carprofen 100,0 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Cani.

Indicazioni terapeutiche: analgesico e per ridurre l'infiammazione cronica, per esempio nelle affezioni articolari degenerative del cane.

Le compresse possono anche essere impiegate nel trattamento del dolore post-operatorio.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 24 ore.

Ogni mezza compressa rimasta deve essere eliminata dopo 24 ore.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A08418

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario.

Decreto n. 57 del 6 giugno 2011

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Duomastene» A.I.C. n. 101161014, «Bioquantel» A.I.C. n. 102921018, «Unicum» A.I.C. n. 102215011, «Caniquantel plus» A.I.C. n. 102367012, «Hippiron» A.I.C. n. 100186028, «Clindastop» A.I.C. n. 102214018 e 102214020, «Cemastin» A.I.C. n. 101157016, «Conbormon» A.I.C. n. 102162017 e 102162029.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Duomastene» A.I.C. n. 101161014, «Bioquantel» A.I.C. n. 102921018, «Unicum» A.I.C. n. 102215011, «Caniquantel plus» A.I.C. n. 102367012, «Hippiron» A.I.C. n. 100186028, «Clindastop» A.I.C. n. 102214018 e 102214020, «Cemastin» A.I.C. n. 101157016, «Conbormon» A.I.C. n. 102162017 e 102162029, di cui è titolare l'impresa BIO 98 S.r.l, con sede in via D'Azeglio 51 - Bologna 40123, codice fiscale n. 01853641205, sono decadute.

Motivo della decadenza: i medicinali stessi non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dall'art. 33 del sopracitato decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08419

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Mia Fiduciaria S.p.a.», in Roma.

Con decreto direttoriale 7 giugno 2011, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale 26 giugno 1992, modificato in data 20 febbraio 2007, alla società «Amphora Fiduciaria S.p.a.», in forma abbreviata «Amphora Fiduciaria S.p.a.», con sede legale in Roma, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese 04191841008, deve intendersi riferita alla società «Mia Fiduciaria S.p.a.» a seguito della modifica della denominazione sociale.

11A08208

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-147) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.